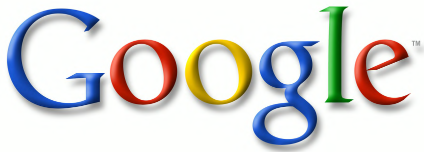


ITALY

LA NUOVA LEGGE

SULL' AMMONIZIONE



STUDIO E COMMENTO

PER

ANTONIO AVIGLIANO



LANCIANO
R. CARABBA, EDITORE

1890.

LA NUOVA LEGGE

SULL' AMMONIZIONE

STUDIO E COMMENTO

PER

ANTONIO AVIGLIANO

> Dans les Etats modérés un bon legislateur s' attachera moins à punir les crimes qu' à les prevenir.
>
> MONTESQUIEU - *Esprit des Lois. liv. VI ch. IX.*



LANCIANO
R. CARABBA, EDITORE
1890

— Lanciano, Tip. R. Carabba —

PREFAZIONE

Questo importante istituto legislativo, l' Ammonizione, che potrebbe dirsi la sentinella avvanzata delle pene, con la cessata legislazione nostra, poteva ritenersi quasi proscritto dalle aule della giustizia, in grazia di una competenza ibrida che, pur demandandone l' applicazione al Pretore, lasciò aspramente combattuto se questa pedanea autorità giudiziaria la trattasse, o meno, con la veste dell' autorità politica.

Fu perciò che non sempre le nostre Corti di Cassazione presero in esame le quistioni mosse dalla pratica, ed i loro responsi dettero più numerosi esempi di discordanza. Fu perciò che gli altri Collegi Giudiziarii tutti non potettero valutare la istituzione se non a motivo dello esame degli effetti della Ordinanza del Pretore in relazione alla libertà degl' imputati od al reato di contravvenzione all' ammonizione. E fu perciò che lo stesso Consiglio di Stato non esaminò l' istituto che nei suoi effetti sulla capacità politica ed amministrativa dei cittadini.

Grazie alla nuova legge di P. S. del 30 giugno 1889 questo istituto, con l' anno 1890, ha fatto il suo formale ingresso nel foro, ed è perciò che richiamerà l' esame diretto delle sue regole da parte dei superiori gradi di magistratura e da parte degli Avvocati. Un nuovo ordine di uomini forensi è dunque chiamato ad occuparsene.

È quindi sentito il bisogno di un libro che le poche e necessarie regole contenute nel Cap. III. Tit. III della men-

zionata legge sviluppasse in modo da fornire di questo istituto, e materie affini, la più completa nozione.

Aspettando che altri, con maggiore competenza, faccia più e meglio di noi, e che la giureprudenza dia i responsi sulle quistioni che solleverà la pratica, ci siamo argomentati di sopperire al più presto, ed alla men triste, a questo bisogno, dando dell'ammonizione, e dei suoi effetti, poche nozioni razionali e storiche, seguite da uno studio esegetico arricchito di quelle osservazioni e massime, che dalla vecchia giureprudenza al riguardo si son potute ottenere, o che si son desunte dallo studio degli scrittori in quanto si attaglino al nuovo testo, ed illustrino i principii che informano le sanzioni legislative: il tutto succeduto da un riscontro sulle altre disposizioni di legge che riguardano gli effetti dell' Ammonizione e preceduto da una rassegna bibliografica dei più noti scrittori sulla materia.

Tale fu il nostro modesto intento, in vista del quale invochiamo la benevolenza del lettore su questo libro.

L' Autore.



PRINCIPALI AUTORI

che han trattato dell' ammonizione direttamente o per affinità di materia

---

AVV. PAOLO PALETTI — Sull' ammonizione di P. S.

GIORGIO CURCIO — Delle persone sospette in Italia — Milano 1874.

AVV. CARLO GATTESCHI — Studio sull' ammonizione giudiziaria. Pubblicato nell' Archivio Giuridico — An. 1875 e nel Monitore dei Pretori del 5 Settembre 1881.

Idem — Dell' Ammonizione giudiziale secondo la Legge di P. S. — Firenze 1881.

AVV. ANNIBALE ALPI — Sull' Ammonizione Pretoria e sui relativi progetti di legge. Commenti e proposte di modificazioni — Prato 1879.

Idem — Sulla recidiva generica nel reato di contravvenzione all' ammonizione — Studio riportato dal Giornale La Legge 1882 II. 215.

Idem — Gli Ammoniti di fronte alla legge 30 giugno 1876 sui mandati di comparizione e di cattura e sulla libertà provvisoria — La Legge An. 1881.

VENANZIO CIONCI — La Legge di Polizia sulle persone sospette — Rieti 1880.

FRANCESCO BOCELLI — Studio sull' Ammonizione e sui relativi provvedimenti ordinati dalla Legge di P. S. — Parma 1881.

VITTORIO LOLLINI — L' Ammonizione e il Domicilio Coatto — Bologna 1882.

GHIRELLI — Legge di P. S. pel regno d' Italia — Commento e voti.

DEL LUNGO — Dei reati di mera creazione politica.

LOCATELLI — Sorveglianti e Sorvegliati.

BOLIS — La Polizia e le Classi pericolose della Società.

SAMPOLO PROF. LUIGI — Sull' Ammonizione e specialmente sulla Capacità degli Ammoniti — Palermo 1878.

Idem — Studio pubblicato nel Circolo Giuridico An. VIII p. 367.

GUALTIERO SIGHÉLE — Studio sulla Sorveglianza Speciale di P. S. inserito nella Rivista Penale vol. IV p. 34-35.

PATTI — Studio sull' Ammonizione Preventiva, inserito nel *Filangieri* An. IV par. 1.ª

AVV. FELICE PORTA — Studio pubblicato nel giornale La Legge An. VII. p. 1093.

ISACCO E SALVOREZZA — Commentario della Legge sulla P. S.

STUDIO DEL PRETORE DI CASALBUTTANO, pubblicato nel giornale La Legge An. VII. p. 385.

PROF. ERIO SALA — Sulle varie disposizioni di Legge Penale di Ordine preventivo — Studio inserito nella Rivista Penale, An. X.

LUCCHINI E MANFREDINI — Dizion. di Giur. pratica penale: parola *Ammonizione.*

LUCCHINI L. — Sull' Ammonizione e sul Domicilio Coatto — Roma 1881.

AVV. ENRICO CABERLOTTO — La Giurisprudenza dell' Ammonizione — Studio pubblicato dal *Giornale dei Tribunali* di Milano — An. VII N. 260 e 263: e dal Monitore dei Pretori — An. IV N. 45-47.

GABRIELE PINCHERLE — Di alcune quistioni sull' Ammonizione secondo la legge di P. S. — Studio pubblicato nella Rivista Penale An. 1875.

AVV. ALESSANDRO SCHIAVI — Studio sulla scarcerazione degli Ammoniti, pubblicato nel giornale La Legge An. XVII, parte 3.ª p. 356 e seg.

AVV. ISIDORO MEL — Il dritto penale positivo italiano. Vol. 2.° Commento sulla Legge di P. S. — Napoli 1885. 5ª ediz.

SERRA I. — L' Ammonizione per oziosità, vagabondaggio e sospetto di reati. Studio pubblicato nel giornale La Giurisprudenza Italiana An. 1885.

Idem — L' Avvertimento giudiziario surrogato all'Ammonizione — Torino 1887.

RUFALINI F. Commento alla legge sulla P. S.

LUPATI L. — Studio sull' Ammonizione, pubblicato nel Giornale La Legge 1879 III. 148.

A. CARCANI — Studio sulla Cessazione degli effetti dell' Ammonizione, pubblicato nel giornale La Legge, 1885. I. 394.

G. MESSA — Stesso tema — *La Legge* — 1885. I. 680.

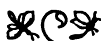
P. E. FROLA — Se nel giudizio di contravvenzione all' Ammonizione si possa assoggettare a critica il decreto e l' ordinanza di Ammonizione — Studio pubblicato nel giornale La Legge. 1882. I. 824.

F. CARONCINI — Gli Ammoniti di cui nella legge di P. S. commettendo un reato previsto dal cod. pen. contro le persone o contro la proprietà, dovranno punirsi soltanto per questo reato, od anche come contravventori all' Ammonizione? — Studio pubblicato nel giornale La Legge. 1885. I. 430.

F. VARCASIA — Il Domicilio Coatto e il servizio militare sospendono il corso del biennio col quale cessano gli effetti dell' Ammonizione? — Studio pubblicato nel giornale La Legge. 1880 III. 24.

A. MARINUZZI — Se il tempo trascorso dall'Ammonito nel carcere per qualsiasi ragione debba computarsi nel biennio di cui nell' art. 104 della legge di P. S. — Studio pubblicato nel giornale La Legge 1881. II. 248.

DOTT. ERCOLE BASSI — La Pubblica Sicurezza in Italia e l' Ammonizione — Bari 1889.



FONDAMENTO RAZIONALE
E NOZIONE GIURIDICA

I

Intorno al *dritto di prevenire* molto si è detto con varie conclusioni, e se n' è perfino impugnata la esistenza.

Partendo da lamentati abusi che, sotto colore di prevenzione di reati, ebbero spesso a verificarsi, o dall' esame della sproporzione tra il male reale ed il male supposto imminente, non pochi eletti ingegni levarono la voce contro questo dritto, che dissero esagerata ingerenza governativa. E, nettamente negandolo, lo stigmatizzarono nella legge come un avvanzo della prepotenza governativa, e come una reliquie dei governi autocratici. (1)

Meno tenera delle conseguenze degli abusi, che furono qualificati semplici casi d' infrazioni punibili, più tenace delle antiche costumanze, seguendo una esagerata idea della tutela dell' ordine pubblico, un' altra forte falange di dotti, non meno ricca di nomi che provvista di ragioni, tenne per l' affermativa del dritto di prevenire, proclamando ogni esplicazione della forza materiale dello Stato nello interno essere giustificata quando avvenga in nome ed a difesa dell' ordine pubblico. Il Portalis (2) intorno

(1) Nel Settembre 1882 furono tenuti in Ravenna e Faenza meetings che reclamavano l' abolizione dell' ammonizione e del domicilio coatto.

(2) Motivi sull' art. 3 del cod. Napoleone.

alla obbligatorietà e limite delle leggi di polizia dà in questa grave affermazione « Il ne peut être limité ni quant aux choses, « ni quant aux personnes. Il n' est rien s' il n' est tout ».

Questo doppio modo di vedere tenne, e tiene forse anche oggi, divisi i cultori del Dritto Pubblico Interno, solleva spesso polemiche ad oltranza tra organi autorevoli della pubblica opinione, ed un tempo poteva anche dirsi costituire una delle principali divergenze fra i programmi dei due più grandi partiti politici della nostra Italia. Perchè di tutti i principii non ancora fermati in una formola pratica avviene sempre lo stesso: ciascuno li stira a seconda del proprio sentimento.

In verità, la materia del *Dritto di prevenire* costituisce uno dei temi più difficili pei cultori delle scienze politico-sociali; ed il Bentham osservò che tutti coloro che si dettero a trattarla urtarono nello stesso scoglio: si ebbero una falsa conseguenza per aver posta una falsa premessa. Supponendo la società umana migliore di quello che è, pretesero condurla ad una perfezione inattuabile. (1) Ma è perciò che importa che una formola si trovi e si proclami, onde con essa resti delineato, allo stato reale della società, il limite estremo della libertà individuale, varcato il quale, pur non cadendosi in proibizioni penali, giustamente si provochi l' intervento del potere costituito.

Dovendo noi occuparci di un solo dei tanti mezzi di prevenzione, non ci fermeremo a questa ricerca, che è compito di chi si pone innanzi tutta la materia del *dritto di prevenire*. Pellegrino Rossi e Mario Pagano (non certo sospetti come oppressori della libertà individuale) affermano il dritto di prevenire, il primo con dire *legittima* l' azione della polizia sempre quando è diretta a prevenire i reati, ed il secondo con ritenerla

---

(1) Dizionario Universale di Econ. Pol. e di Comm. art. Polizia Civile § 2.

necessaria conseguenza della umana tendenza al delinguere. (1)

Col conforto dell' autorità di questi illustri cultori di scienze morali non pare si possa seriamente dubitare che il fondamento razionale del dritto di prevenire si trovi inerente a quello del *dritto di punire.* Perocchè se importa *reintegrare l' ordine violato,* secondo la scuola classica, o *difendere la società costituita,* secondo la scuola positivista, o magari *riabilitare il delinquente* secondo i platonici, importa meglio, e più indiscutibilmente, far che la *violazione dell' ordine,* o *l' attacco alla società,* o *il pervertimento dell' individuo,* non avvenga il più che possibile: *melius est succurrere in tempore, quam post exitum vindicare.* (2) E per poco che si levi la mente ai sommi e cardinali precetti del dritto, che si compendiano nell' *honeste vivere, neminem laedere, jus suum cuique tribuere*, s' intuisce che, mentre i due ultimi si adagiano rispettivamente nella *legge penale* e nella *legge civile,* il primo trova una delle sue applicazioni nella *legge di polizia.* La legislazione tutta deve formar tale un organico beninsieme da cominciare dal governare gli atti che *possono essere nocivi,* e terminare a quelli che costituiscono la *incarnazione del dritto.* Non si perviene al rispetto del dritto privato senza quello del dritto pubblico, nè a questo si perviene senza l' onestà della vita privata.

Fu detto che la legge di polizia, avendo a scopo il prevenire, è un inutile duplicato di quella prevenzione, che si opera per virtù della costituzione stessa della legge penale. Pur non negandosi il mezzo di prevenzione contenuto nella promulgazione della legge penale, chi a questo restringesse il completo concetto della prevenzione, scambierebbe la parte pel tutto. Siccome la

---

(1) Rossi — Trattato di Dr. pen. Lib. 1. Cap. XII.
Pagano — Saggi Politici. Saggio V. Cap. XV.
(2) Gotof. lib. 3 tit. 27, L. 1.

determinazione della volontà sfugge al coltello anatomico come, per ora, alla critica psicologica e ad ogni analisi somatica, e non subisce regole costanti nei diversi individui (1), così per la prevenzione dei reati, che suona ostacolo alla determinazione della volontà verso la violazione dell' ordine, e nella scelta dei mezzi di attuazione, deve necessariamente preferirsi il sistema sperimentale. Quindi non uno, e quello che agisce solo sulla universalità dei cittadini, può essere il mezzo di prevenzione, ma tutti quelli che si appalesano conducenti allo scopo, e che formar debbono tutto un sistema atto a combattere le determinazioni violatrici dell' ordine.

La teorica del prevenire include per lo Stato un dritto ed un dovere. Quando un reato è imminente, lo Stato ha *il dritto* di mantenere l' ordine anche colla sua forza materiale, perocchè l' ordine forma la materia del possesso dello Stato, e l' uso della forza è giustificato dalla necessità di mantenerlo incolume.

Ma questa azione della cosidetta *polizia di fatto* non basta ad ottenere completamente lo scopo del prevenire. Se è bene prevenire *il reato* onde evitare la pena, che è sempre un male, è necessario che si prevenga, il più che possibile, *i reati;* poichè ciò evita la stessa prevenzione del reato, che è pur essa un male. Nel primo caso si combatte l'attuazione della volontà determinata al delitto, nel secondo s' impedisce la origine della volontà medesima.

La prevenzione dei reati si ottiene principalmente colla proibizione di fatti di per se stessi innocenti, ma facilmente causa di reati, mercè le regole di *polizia di dritto* o *punitiva*.

---

(1) La scuola positiva non ancora ha dato tali risultati da aversi la nozione chiara della *determinazione a delinquere* in sostituzione del *libero arbitrio*.

Si ottiene secondariamente col perfezionare l' indole e lo stato della cittadinanza, come con la educazione morale, con stabilire proficui rapporti coi ministri delle Religioni, con la pubblica istruzione, con la soluzione delle quistioni economico-sociali (1), con l' incoraggiamento del Risparmio, del Mutuo Soccorso e di altre istituzioni di Previdenza, con la vigilanza sulla stampa e sui pubblici spettacoli: infine con tutti i mezzi leciti, possibili ed idonei ad ingentilire il costume. (2) Fra i quali non ultimo è il radicare profondamente nelle masse il concetto della nazionalità, che ancora, dopo trent' anni, non può dirsi interamente affermato.

Giova quì in proposito rammentare le parole dell' Illustre Cavour in un suo primo lavoro pubblicato in Parigi nel maggio 1846 sulla Revue Nouvelle. « L' histoire de tous les temps « prouve qu' aucun peuple ne peut atteindre un haut degré « d' intelligence et de moralité sans que le sentiment de sa « nationalité ne soit fortement developpé. Ce fait remarquable « est une conseguence necessaire des lois qui régissent la nature « humaine. En effet, la vie intellectuelle des masses roule dans « un cercle d' idées fort restreint. Parmi celles qu' elles peuvent « acquérir, le plus nobles et les plus élevées sont certainement, « après les idées religieuses, les idées de patrie et de nationalité. « Si maintenant les circostances politiques du payse empêchent ces

(1) In Inghilterra le oscillazioni della criminalità hanno avuto il loro misuratore solo nella pubblica economia; essendosi costantemente verificato che i reati crescono o diminuiscono in ragione diretta del prezzo dei cereali [Antonio Giudice — Relazione dei lavori della Corte di Appello, sezione di Potenza, per l' anno 1871].

Ma in Italia non si è avuto questo riscontro forse perchè l' indole nostra più meridionale conferisce fra le cause dei reati, ed a larga misura, le passioni erotiche, le quali sono naturalmente più refrenate nei figli della bionda Albione. Dati anche come veri questi risultati statistici, non se ne può più cavare un utile apprezzamento per noi.

(2) In questa categoria di mezzi andavano anche le Leggi Sumptuarie degli antichi Romani.

« idées de se manifester, on leur donnent une direction funeste, les « masses demeureront plongées dans un état d'inferiorité déplora- « ble. Mai ce n' est pas tout: chez un peuple qui ne peut être fier « de sa nationalité, le sentiment de la dignité personnelle n' exi- « stera que par exception chez quelques individus privilegiés. Les « classes nombreuses qui occupent les positions les plus humbles « de la sphère sociale, ont bèsoin de se sentir grandes au point de « vue national, pour acquerir la conscience de leur propre dignité. « *Or, cette conscience, nous n' esitons pas à le dire, constitue* « *pour les peuples, aussi bien que pour les individus, un é-* « *lément essentiel de la moralité.* » (1) Questi dunque sono tutti *doveri di uno Stato.*

Dicemmo il primo dritto o gli altri doveri, perchè quello si attua sempre in collisione del dritto di libertà individuale dei cittadini, come nelle associazioni, nei *meetings*, nelle assemblee popolari, nelle pubbliche dimostrazioni, nelle pubbliche discussioni; e questi si sperimentano indubbiamente in vantaggio dei cittadini; ed allo stato presente della società, sono omai doveri indiscutibili.



Dal fin qui detto appare evidente che tutti i mezzi di prevenzione possono ridursi in tre categorie: la *coercitiva,* la *proibitiva* e la *educativa.* Mentre osserviamo che l' ultima categoria si presenta in aspetto più nobile delle altre due, e ci auguriamo che essa sia destinata, col progresso dei tempi, a sopprimere e soppiantare le altre due, non sarà opera vana notare che lo ingentilimento dei costumi è compito ora affidato in gran parte ai Maestri Elementari, che per essi deve essere il più utile apostolato, senza di cui non ci sarà mai lecito di bene sperare

(1) Vedi Vittorio Bersezio — Trent' anni di vita italiana. Lib. 2 pag. 64.

della moralità pubblica. Importa però che essi da *professori* siano trasformati in *educatori*. (1)

Ben facile è poi lo scorgere in quale di quelle categorie l' istituto dell' Ammonizione trovi la propria sede. Poichè mentre la prima si attua colla sola forza materiale e l' ultima colla sola forza morale, la seconda segna una via mediana, attuandosi colla sanzione punitiva. (2)

Il Carmignani, colla distinzione dei mezzi di difesa in *coattivi* e *non coattivi* non ci pare che colga nel segno, perchè finisce per porre *la minaccia della punizione* fra i mezzi coattivi, unicamente perchè fa violenza alla volontà. (3) Questa violenza è però ben diversa da quella che fa la forza in atto, perchè questa combatte negli atti esteriori appunto quella volontà già internamente determinata. Ma l' ammonizione, e tutte le sanzioni congeneri, non agiscono sulla volontà determinata, sibbene sulla volontà che potrebbe dirsi pericolante e prossima a determinarsi al male punito dalla legge penale. Cosicchè, mentre per questa ragione non può essere ascritta fra i mezzi *coattivi*, non può andare fra quelli *non coattivi*, che noi abbiamo chiamati *educativi*, perchè non è principalmente diretta ad ingentilire il costume, ossia ad impedire nella sua prima origine la volontà

(1) « Non dissimulo che noi attraversiamo tempi gravissimi. Il Maestro « elementare oggi deve essere *educatore*, deve sentire la sua fede, opporre « un argine alla corrente delle idee perniciose che tendono a propagarsi ».

Parole del Ministro di P. I. on. Baccelli alla Commissione che presentavagli un indirizzo dei Maestri Elementari italiani. Vedi Relazione compilata dalla Commissione medesima — Roma 1881.

(2) Il Carmignani, seguito dal Carrara, ai quali si oppone la opinione del Sighèlé, vorrebbe che la difesa preventiva della società non invadesse la personale sicurezza di alcuno. Questo principio però riguarda a preferenza il domicilio coatto che l' ammonizione.

Vedi peraltro Vittorio Lollini (L'Ammonizione ed il Domicilio coatto), che ne fa larga esposizione critica a pag. 55 e seg.

(3) Carmignani — Teoria delle Leggi sulla Sicurezza Sociale — lib. III. Capit. V.

di delinquere. Resta dunque come propria dell' ammonizione quella stessa categoria, che occupa la polizia *di dritto* o *punitiva.*

E che l' ammonizione debba annoverarsi fra le disposizioni di *polizia punitiva* è chiaro ove si consideri la non lieve restrizione dei dritti naturali e civili dei cittadini, che con essa si apporta. Nello esame della legge vigente saranno dettagliatamente veduti i suoi effetti; ma gioverà fin da ora notare che la libera elezione del domicilio, il dritto alla personale difesa, la libertà provvisoria, il dritto di elettorato e di eleggibilità sono tutti necessariamente scossi da quella misura di prevenzione. Paragonati dunque questi effetti con quelli delle altre sanzioni penali della polizia di dritto, non è chi non ne vegga la pari o maggiore gravità in quelli dell' ammonizione; onde ben essa può dirsi una istituzione di *polizia di dritto.*

Essa inoltre si presenta come un mezzo naturale e legittimo di prevenzione: *moneat lex antequam feriat.* Ad ottemperare a questo precetto giuridico, nulla meglio si attaglia che questo istituto. « La legge, dice il Filangieri, deve cercare di prevenire « piuttosto i delitti, che di punirli ». (1) E di qui è forza conchiudere che il fondamento razionale dell' ammonizione è quello stesso del dritto di prevenire, e, per esso, quello del dritto di punire.

Contro la classifica da noi posta innanzi pare che poco o nulla siasi detto. Ma occorre stabilirla come una pietra angolare perchè, come si vedrà nella pratica delle quistioni, essa vale a risolverne molte.

La legge di *polizia di dritto* differisce dalla *legge penale pura* per questa sola nota: che, cioè, mentre quest' ultima colpisce il fatto perchè intrinsecamente delittuoso o colposo, l' altra non lo colpisce che per le sue conseguenze. Questa ha per ob-

(1) Filangieri — Genesi del Dr. Pen. tom. 3 par. 4 Cap. 47 tit. 2.

bietto lo stabilimento, quella il ristabilimento dell' ordine. A scolpire questo concetto, la più sana scuola di penalisti non distingue il reato che sotto questo rapporto: ed addimanda le infrazioni alle leggi proibitive di fatti non intrinsecamente delittuosi col nome di *Trasgressioni,* o *Contravvenzioni.*

Occorre appena notare che il vigente nuovo codice penale, accogliendo questa teorica, dette di frego all' arbitraria tripartizione dei reati portata dal sistema Francese. Ma accolse però la materia delle contravvenzioni, che forma parte della legge di polizia, mentre altre simili disposizioni, si trovano nella legge sulla pubblica sicurezza.

Siccome, tolta la suesposta nota differenziale, la legge di polizia punitiva non è che una parte della legge penale generale, sarebbe desiderabile che un Codice di Polizia punitiva sia annesso a quello Penale, onde evitare questa inutile partizione nella legge della materia unica nel dritto.

II

Così determinato il fondamento razionale e giuridico dello istituto in esame, la sua figura razionale agevolmente risalta. Questa può così definirsi: L' *ammonizione è quell' atto dell' autorità giudiziaria, col quale si richiama un individuo libero sopra un commesso fatto intrinsecamente innocente, ma immorale ed indicato dalla legge; e lo si diffida a non incorrervi ulteriormente, facendosi della trasgressione al monito un reato passibile di pena, allo scopo di evitare le risoluzioni delittuose che possano probabilmente da quel fatto derivare.*

Illustrano e rifermano questa definizione i seguenti corollari che riguardano l' obbietto, il fine, la natura, l' indole, gli effetti, la durata e la competenza.

1. Obbietto deve essere un fatto, poichè tutto quello che a questo nome non corrisponda non potrebbe provocare disposizioni di rigore. Se l' ordine è uno stato di fatto e tutto quello che lo viola è del pari un fatto, con più forte ragione deve sol da ciò che tocca i sensi elevarsi l' argomento del pericolo di disordine. Sotto la parola fatto va compreso anche il detto, sia perchè tale comprensione è intuitiva, e sia perchè è ovvio che un detto sia spesso più del fatto valevole a produrre il disordine.

Questo fatto, o detto, però deve essere riferibile ad individuo libero. Questi, in omaggio al carattere punitivo dello istituto, deve trovarsi nel pieno dominio delle sue facoltà spirituali. In omaggio al carattere preventivo poi devo trovarsi nella società e nello stato di libertà. Lo stato eccezionale di un individuo recluso in un manicomio o nel carcere è incompatibile con un provvedimento preventivo contro di lui, poichè chi si trova sotto l' azione della *polizia di fatto* non potrebbe che inutilmente esser riguardato dalle più miti regole della *polizia di diritto.*

Il fatto deve essere inoltre *intrinsecamento innocente,* perchè, nella contraria ipotesi, dovrebbe essere colpito dalla pena e non da un provvedimento preventivo. Questo requisito costituisce la principale nota differenziale tra l' istituto in esame e l' ammonizione inflitta come pena che nella vigente legislazione penale viene denominata *riprensione giudiziale* (art. 24 cod. pen.).

Deve essere immorale, altrimenti non potrebbe esser ritenuto causa possibile e prossima di risoluzione delittuosa. Che anzi, nella ipotesi legislativa, il fatto stesso deve essere tale da lasciar prevedere determinati reati o determinate categorie di reati.

Deve infine essere determinato dalla legge perchè, come sanzione condizionatamente penale, non può fare a meno di quel carattere di *universalità,* che accompagna ogni legge penale.

Qui occorre trattare una grave quistione, alla quale pare che la vigente legislazione nemmeno abbia data una recisa soluzione.

Nel fatto, obbietto dell'ammonizione, può comprendersi il *sospetto?*

Il sospetto, astrattamente riguardato, può esser tutto e niente. (1)

L'uomo, dotato d'intelligenza e di materiale attività ha spesso la prima più estesa della seconda. Specialmente nel conoscere ed apprezzare il suo simile, l'uomo è spesso al caso di prevedere quanto non può vedere, e d'intuire quando non può esser certo della vera esistenza di quanto si propone di sapere. A conseguire questa conoscenza, in gran parte coadiuva la intelligenza il famoso argomento che i Retori dissero *d'induzione: post hoc, ergo propter hoc.* Quando questo argomento chiaro netto ed esplicito soccorre alla intelligenza in ciò che si propone di sapere, se l'attività è valevole a confermare in via sperimentale quanto venne indotto, si ha la certezza morale. Ma quando, ed avviene ciò nella pluralità dei casi, l'attività umana è materialmente impossibilitata a tanto conseguire, allora si ha il sospetto.

Riguardato in concreto, l'individuo sospetto non è altro che colui, intorno al quale si svolgono e si raggruppano tante e tali circostanze di fatto da lasciar supporre che a lui si colleghi, come causa ad effetto, un fatto che si vuol sapere e che pure non si ha mezzo di accertare.

Il sospetto, stigmatizzato dalla religione buddista nel codice

---

(1) « In materia di contravvenzione all'Ammonizione riflettente le *per-* « *sone sospette* la legge non ha creduto di stabilire *a priori* quali sono i « casi in cui si debba ritenere che l'ammonito *abbia dato a sospettare di* « *se,* ed ha saviamente abbandonato lo apprezzamento di tale fatto al criterio « ed alla prudenza del magistrato che deve giudicare della contravvenzione. « Ed invero ***sarebbe riuscito difficile definire, racchiudere in unica formola*** « ***il sospetto, il quale sussiste o non ha consistenza alcuna a seconda del*** « *variare del tempo del luogo e d'infinite circostanze che offrono le specia-* « *lità dei casi* ».

Tribunale di Messina 21 settembre 1875 — Causa Crimi.

del Sakkamuni (1), è pure bandito dall' animo del cristiano dalla Religione Cattolica nella maggior parte dei casi e sotto il nome di *giudizio temerario.*

Quando è effetto non di precipitevole e veramente temerario giudizio, ma di ponderata e riflessa ragione, il sospetto, per l'uomo singolo, che non potrebbe contro il suo simile farne derivare conseguenze, è giustificato sol come norma preventiva, e come consigliere di prudenza. Ma nel potere costituito, cioè nello Stato considerato come persona collettiva, che s' impone per la distribuzione e garenzia dei dritti individuali, è un non senso. Il potere non sarebbe tale se, relativamente all' ordine, non dovesse presupporsi vero potere, cioè capace di vedere ogni turbamento e ristabilirvi l' ordine. In esso non si può pensare la intelligenza più corta dell' attività materiale senza vedervi la impotenza, cioè la sua negazione, e quindi la ingiustizia immanente nella società. È quindi agevole la illazione che, se il sospetto è legittimo sotto taluni riguardi nell' individuo sol perchè costui può in taluni casi non essere potente, nello Stato, tipicamente considerato, è sempre illegittimo, perchè desso non deve mai essere impotente finchè esiste. Il potere suspicioso è impotente: esso si nega.

Nella storia antica e contemporanea troviamo che gli stati i quali vollero affermarsi capaci di sospetto, confessarono la loro insufficienza in materia di ordine pubblico. Ma questi caddero sotto le condanne dei liberi pensatori e ruinarono, o tremano, per le mine dei cospiratori.

Giova però notare che il sospetto nel potere costituito è da noi combattuto *in quanto gli si attribuiscano conseguenze nocive ai sospettati;* come avverrebbe se loro si comminasse l' ammonizione, la quale, come innanzi si è dimostrato, è sempre

(1) De Bunsen. Dieu dans l' Histoire. pag. 166.

limitativa di libertà. (1) Ma non neghiamo che il potere costituito, alla base del sospetto, e nella non lesiva sfera delle sue attribuzioni, non possa esser cauto. Si sospetti senza menomare la libertà, s' invigili il cittadino, ma senza procurargli verun male, veruno inceppamento.

Un argomento di conferma di questa tesi noi troviamo non appena ci facciamo a considerare il principio incontroverso della non punibilità del pensiero. Eppure il pensiero è un fatto. All' uomo che medita il delitto non può essere inflitta pena perchè manca la principale base di questa, la violazione dell' ordine materiale. Ma il sospetto, come abbiamo osservato, è un da meno del pensiero perchè, obbiettivamente considerato, non è un fatto. Come mai dunque potrebbe essere obbietto dell' ammonizione, che è limitativa di libertà, e perciò anch' essa una pena *sui generis?*

Ma, si dice, da quanto innanzi si è messo emerge anche che se il sospetto non ha nulla di fatto, è nullameno un passo della mente verso il vero. Si potrebbe in tema di custodia di ordine pubblico, suprema missione dello Stato, far che questo passo vada perduto, e che il vero rimanga pertanto ottenebrato?

Allo stato non si può negare il dritto, o meglio non lo si può dispensare dal dovere, di spiegare la propria attività, quando specialmente il sospetto sia tale da far supporre che l' individuo abbia violato l' ordine. Ma questa attività si deve risolvere nello indagare nel solo fine che il sospetto vada avanti fino a dare il giudizio. Questo è quel che in pratica si dice *fare il processo.*

---

(1) « ..... e specialmente in quanto a leggi siate cauti, perchè una legge « falsa, sbagliata o male applicabile è un obbrobrio perenne di chi la formola, « di chi la propaga, di chi la segue ».

Consigli di Alfredo Re d' Inghilterra ai suoi figliuoli Odoardo ed Etelvaldo.

Carlo Tito Dalbono. *Dio salvi il Re!* Romanzo leggendario del decimo secolo.

Il *processo* è perciò l'unica conseguenza ragionevole di un sospetto consistente e determinato. Quando il *processo* non è succeduto dal giudizio, cioè dalla dimostrazione e proclamazione del vero giuridico, il sospetto deve ritenersi un nulla in rapporto all'ordine pubblico.

Ma vi sono taluni che opinano di non guardare la cosa nella sua essenza e limitarsi a vederne il solo lato di opportunità. Questo opportunismo, applicato anche alla teorica delle leggi sulla sicurezza sociale, sarebbe metodo non nuovo, che anzi, nell'era volgente, sopra modo seguito e confessato a preferenza dai così detti *uomini politici o parlamentari,* sicchè ne vale il fermarvisi.

Il Sig. Lollini, aggressore della istituzione più che oppugnatore di quella abolita legge che ne faceva sgoverno, in un punto del suo lavoro (1) si argomenta a tutt'uomo di dimostrare che l'ammonizione dei sospetti è uno sfogo rabbioso per quanto cieco della polizia impotente a scovrire gli autori dei reati; ed è, fra l'altro, anche da questa qualifica che vorrebbe farne derivare la immoralità. A noi pare che egli, con questo ragionare, dia buon giuoco ai suoi avversarî; perocchè questi, a mo' di scolastici, ritorcendo l'argomento in nome dell'opportunismo che vi spira dentro, ne cavano la ragione per difenderlo. Essi infatti su per giù dicono a questo modo. È cosa certa che la giustizia umana, nel suo lento e continuato lavorio, non sempre non pure non raggiunge gli autori dei reati che si accertano, ma non perviene a constatare i reati tutti che si commettono. D'altronde la società vede nel suo seno individui che non attingono alla luce del sole i mezzi della loro esistenza, che spesso commettono azioni, se non vietate, non proprie dell'uomo onesto,

---

(1) L'Ammonizione e il Domicilio Coatto per Vittorio Lollini. — Bologna 1882.

che spesso lasciano parte delle loro azioni coinvolte in quei misteri, che o non giungono a prendere forma di reati, od, assuntala, restano ignoti gli autori: li vede e si turba, s'impensierisce, concepisce vaghi sospetti sul conto di costoro. Li teme, ed in nome dell' ordine pubblico, invoca il sussidio del potere costituito perchè pur qualche cosa sanzioni contro costoro: questi, che della imprescindibile imperfezione della umana giustizia e dei vincoli della giustizia sociale, con astuzia raffinata facendo loro pro, eludono la vigilanza della legge e rendono impune la violazione dell' ordine. Se contro di essi non può scagliarsi la pena, si trovi un rimedio. A questo bisogno sociale, dicono gli opportunisti, soccorre la legge sull' ammonizione preventiva dei sospetti.

In fondo gli opportunisti non sono che una riedizione degli *utilitarii,* perchè dicono: l' utile che reca all' ordine questo istituto deve farne sconoscere la impura origine. Ma quì casca l' asino.

Il principio ispiratore della opportunità come base unica contrasta col suo fondamento giuridico che è il *mezzo di prevenzione dei reati*, e mette l' istituto in opposizione colla sua applicazione. Se la insufficienza della giustizia inquirente consiglia questo provvedimento contro i sospetti dei reati, essa non più li previene, ma li succede. Invece di partire dall' ordine e tendere ad impedirne il turbamento, si partirebbe da questo per tendere al rispetto dell' ordine. Questa petizione di principio ci ricorda il motto, *res incidit ad eum casum a quo incipere non potest.* Perocchè messa la violazione dell' ordine, non vi deve essere che la reintegrazione, cioè la pena. Ogni altro rimedio è turpe transazione o insufficiente o pericolosa, ma sempre improficua alla causa dell' ordine pubblico.

Nè vale il supporre il caso di coloro che, più volte condannati, si sono mostrati insensibili alle correzioni loro date. Veramente non pare molto serio il ritenere che costoro si tengano più toccati per l' ammonizione quando abbiano subite, non

curanti, le conseguenze di una condanna penale. Ma il rincarare la dose contro costoro è compito dell'istituto della Recidiva (1).

Checchè sia di ciò, l'utile stesso, invocato a giustifica dell'ammonizione dei sospetti, è molto dubbio. Non può riuscire utile nella pratica una istituzione elastica a segno da non essere generalmente allo stesso modo compresa da coloro che devono applicarla. Basta leggere le annuali statistiche dei lavori giudiziarii compilate dal Ministero di Grazia e Giustizia e raffrontare il numero degli ammoniti nei singoli Distretti in rapporto alle loro popolazioni ed al numero dei nati, per persuadersene. Ma la sproporzione sarebbe la sola estensione del male. Bisognerebbe vedere il modo come venne impartita per gli anni decorsi l'ammonizione ai sospetti, per misurare la intensità del male. Chi potrà dire in quanti modi per lo addietro venivano caratterizzati gli uomini sospetti, e come valutato il sospetto, quest'ombra vana, che invano si stringe? Chi potrà dire in che modo gli ammoniti potevano eseguire il precetto di *non dar luogo ad ulteriori sospetti?*

S. Tommaso D'Aquino fin dai tempi suoi poneva fra i dieci

---

(1) Togliamo da una Circolare del Ministro Guardasigilli del 10 settembre 1870, le seguenti norme circa la volutazione dell'individuo sospetto.

« ..... per dirsi una persona sospetta nel senso della legge di P. S. non « si richiede la prova di reati determinati, chè se questa prova esistesse, si « dovrebbe far luogo a procedimento criminale o correzionale. Basta che per « voce pubblica, per notorietà di fatti o per altri indizii si possa leggitti- « mamente sospettare essere quell'individuo incaminato per quella via di « delitti. La legge non ha, *nè poteva* specificare i fatti dai quali tal cre- « denza potesse argomentarsi, ma sono molte le circostanze che possono « fornire il convincimento: tali p. e. le accuse o le condanne precedenti « per simili reati, la frequenza e compagnia di gente rotta a somiglianti « delitti; il darsi abitualmente all'ozio, a vizii, a spese eccedenti le proprie « risorse; l'andar vagando ed il rimaner di notte fuori la propria casa senza « plausibile motivo, ed altri simili fatti, la cui estimazione *è rimessa tutta « alla prudenza ed al criterio del pretore* ».

Capparozzo — Compendio delle circolari del M. di G. e G. dal 1866 al 1880. pag. 43.

caratteri essenziali della legge umana quello della *possibilità* nella esecuzione; e la legge contro i sospetti, se è ineseguibile anche in parte, non può produrre utili risultati.

Messa la confusione nella impartizione e nella esecuzione del monito per sospetto, consegue che nel seno della società, e nella classe infima, che, per triste necessità di cose, è la più bersagliata dai mali, si generi inutilmente un ceto di malcontenti, nel quale facilmente reclutano adepti coloro che si propongono scopi sovversivi, massime in questi tempi di sociale fermento (1). Questo ceto, è d' uopo riconoscerlo, non è poco numeroso in Italia. L' Avv. Gabriele Pincherle, rilevando il numero degli ammoniti, briosamente consigliava gli Economisti e Statisti a porre fra le categorie della popolazione anche quella di *Ammoniti e non Ammoniti* (2). Il male certo è che finora di anno in anno questa cifra è aumentata con inesplicabile persistenza (3) così come quella dei reati.

Or il vedere questo contemporaneo incremento tanto degli ammoniti per sospetti quanto dei reati che si vogliono evitare, ove non si voglia ritenere che questi non abbiano prodotto l'aumento di quelli, deve per lo meno dubitarsi dell' inverso. Ciò è possibile ove si consideri che non è contrario alla natura umana

---

(1) Un illustre statista vivente dall' aula parlamentare fece questo annunzio.

« O signori, il secolo XVIII volle l' emancipazione del terzo stato, il « XIX deve fare quella del quarto. La Borghesia risorta nel secolo scorso « deve stendere la mano alla Plebe, e come l' ebbe compagna nei campi di « battaglia, l' abbia anche compagna nell' esercizio del dritto elettorale ».

Francesco Crispi che propugna il suffragio universale.

V. Atti Parlamentari. Tornata 10 giugno 1881.

(2) Gabriele Pincherle — Di alcune quistioni sull' ammonizione secondo la Legge di P. S. — Rivista penale anno 1875.

(3) Intorno al numero degli Ammoniti. V. Giorgio Curcio. Delle Persone sospette in Italia — Milano 1874.

Vedi il Pincherle ed il Lollini opere citate.

delinquere per reazione contro la società, quando per fatalità, od imperfette leggi, la si creda nemica dell' individuo. Se l' ammonizione per sospetti non è di una applicabilità equamente continuata, non è difficile che ne resti colpito l' immeritevole, (1) e questi non è raro che, vistosi sospettato a torto, si decida a meritare il sospetto. Il Colletta sentenzia: « il sospetto delle colpe « false fa nascere le vere » (2). Chi poi potrebbe calcolare i danni che l' errore legale reca all' animo umano, e constatare quanta corruzione o quanta disperazione v' inietta? (3).

Ma se il sospetto è evanescente, può stabilirsi approssimativamente una figura giuridica dell' uomo sospettabile? La nuova legge sull' ammonizione lo tenta: speriamone buoni frutti dalla pratica; ma se dai fatti esteriori si pretenda assorgere alla nozione di una volontà non per anco determinata, occorre che questi fatti abbiano tutti i caratteri di causa della determinazione, occorre cioè trovare lo stato dell' animo più prossimo al delitto. Troppo ardito ci sembra questo studio, cui, a nostro credere, ogni branca dello scibile umano dovrebbe portare il suo sussidio, e che pur lascerebbe molto a dubitare della sua serietà in ripensando alla massima: *voluntas umana ambulatoria est usque ad mortem.* Le determinazioni della volontà sono bene spesso conseguenza legittima di talune premesse, ma pure spesso mettono capo negl' imperscrutabili misteri del cuore umano, inesplorabile a fondo pel più pertinace osservatore, ribelle ad ogni classifi-

---

(1) Nel luglio 1877 il Ministro Guardasigilli dovette dirigere una circolare ai pretori dando norme *per schivare il pericolo che le ammonizioni cadano sopra persone oneste.*

V. Capparozzo — Compendio delle Circolari citato innanzi. pag. 280.

(2) Pietro Colletta — Storia del Reame di Napoli.

(3) Il Giornale *Roma*, che vede la luce in Napoli, in data 26 maggio 1881, narra il caso di un ammonito che, arrestato come contravventore all'ammonizione, si avvelenò nella Camera di sicurezza, dicendo di preferire la morte alla minacciata condanna!

catore dei suoi palpiti (1). Pericoloso a noi pare il tentare di stabilire una figura giuridica dell' uomo sospetto per quanto può esserlo una finzione giuridica non rispondente ad una forma vera; e perciò non vogliamo abbandonare quest' ordine d' idee senza ricordare queste auree parole del Voutier (2). « La societé n' a « qu' un pouvoir reglementaire, et ses procédés et son organi- « sation ne doivent jamais être en opposition avec le but que « s' etait proposé la nature par la creation de l' homme ».

2. Fine ultimo ed unico dell' ammonizione deve essere la prevenzione dei reati.

Quindi non deve essere diretta alla correzione dei costumi, perocchè, per quanto innanzi si è dimostrato, questo fine è proprio di altra categoria di mezzi preventivi, cioè *la educativa.* Si comprende, senza dimostrazione, che questo istituto riguarda l' individuo già corrotto nel costume, e viene ritenuto utile non a fare che si moralizzi ma a che si emendi negli atti esteriori o a che non vada oltre nella corruzione, e, cioè, fino al delitto, o che da delitti minori non vada a quelli più gravi. Tende insomma a disciplinare la malvivenza in esecuzione della massima: *parum est improbos coercere poena, nisi probos efficias disciplina,* ed in base alla esperienza delle azioni umane che al Filangieri (3) fece scrivere « Gli uomini ordinariamente non « vanno ai grandi delitti che per gradi: è difficile che dall' in- « nocenza si passi tutto ad un tratto alla malvagità ». Questo requisito costituisce la principale nota differenziale tra l' istituto in esame e quello che, pure collo stesso nome di ammonizione,

---

(1) Salvatore Daniele, colui che in Napoli godette è quindi avvelenò e squartò la Giuseppina Gazzarra, imballandone il cadavere per la ferrovia di Roma, e perdendone i visceri in una fogna, era uomo innanzi negli anni, ritenuto integerrimo, mai sospettato, e solo allora per la prima volta si mostrava delinquente a quel modo!

(2) Tesi di Econom. Pol. pag. 27.

(3) Scienza della Legislazione.

ma con carattere puramente disciplinare, è stabilito nelle leggi e regolamenti organici di varii corpi di funzionari pubblici dello stato, ed anche di quello dei funzionari dell'ordine giudiziario (1) e che si propone la punizione dei mancamenti a taluni doveri ufficiali.

Inoltre deve ritenersi erroneo e dannoso, quantunque a prima vista possa apparire utile, che l'ammonizione tenda a facilitare l'azione della polizia *politica* e *giudiziaria*. Dappoichè, per facilitare il disimpegno di una o più funzioni del potere costituito, non puossi immolare in tutto od in parte la libertà individuale, nè dell'opera dei rei, sol perchè ignoti, debba gravar danno sugl'innocenti: *non etsi plures fecerint, omnes tenebuntur* (2). Se il potere costituito non accettasse di poter funzionare, e difendersi dagli attacchi interni, coi mezzi proprii e legittimi, nello stato della società da cui emana, ma richiedesse, per farlo, che questa, o gl'individui che la compongono, si modificassero o si mutassero nei loro dritti naturali, quello non sarebbe un potere legittimo, ma perniciosa ed opprimente dominazione. La società crea il governo, e non viceversa.

3. L'istituto dell'ammonizione non è di natura transitoria. Da quanto innanzi si è dimostrato risulta ch'esso abbia maggiore ragione di esser della stessa pena. Coloro che lo giustificarono come un eccezionale provvedimento nello interesse della sicurezza pubblica, caddero in questo errore perchè, esaminandolo nella legge scritta, furono colpiti dalle troppo dure conseguenze che gli si attribuivano, e se ne augurarono l'abolizione a tempo opportuno. Essi però confusero l'utile coll'inutile, quando questo da quello poteva separarsi. In vero questa opportunità di tempi, che dovrebbe essere consigliera di simile abolizione, in Italia o deve dirsi già venuta, ovvero che non verrà mai. Dopo che un

(1) Art. 215 e 243, Ordin. Giud. 6 dic. 1865.
(2) L. 7. § ult. D. de jurisd.

governo si è retto all' interno per ben trent' anni, pare che non possa dirsi ch' esso versi in condizioni *eccezionali* di pubblica sicurezza altrimenti che col dichiararlo incapace od impotente a garentirla ulteriormente. Il fatto poi in Italia prova l' opposto, anche per quanto è ritenuto fuori il perimetro dello Stato (1). Che se poi si guardi a quel futuro platonico di *ordine perfetto*, nel quale non si avvera veruna infrazione alla legge, e lo si aspetti per abolire questa istituzione, non ci peritiamo nel dire che si correrebbe appresso ad una utopia tanto impossibile quanto quella dell' abolizione del codice penale. La vita pratica c' insegna che dalla faccia del mondo non disparirà il reato finchè la fragile prole del primo uomo, e primo delinquente, non avrà compiuta su questo globo terraqueo la sua destinazione. Con ciò non vogliamo affacciare idee pessimiste, perchè anche noi (e chi non lo dovrebbe?) abbiamo fede in quel progresso indefinito, che mentre col lavorio dei secoli raffina la umana razza, ne perfeziona sempre più il morale. Ma ciò non pertanto è nostro cre-

---

(1) Dal Giornale *La Libertà* di Roma, 9 Febbraio 1881 N. 40 rileviamo il seguente articolo:

QUEL CHE SI PENSA DI NOI

I giornali inglesi, spesso e volentieri male informati sulle cose nostre, sono stati tratti di tanto in tanto a fare apprezzamenti erronei sullo stato della Polizia in Italia. Ci piace segnalare un articolo importante del Morning Post in cui, accennando alla scoperta importante fatta di recente a Firenze di una associazione internazionale di falsarii, così si esprime:

« Ci fu un' epoca nella quale la polizia Italiana, o per meglio dire la « polizia dei diversi stati italiani, era una vera canzonatura. Si commettevano « delitti e furti senza poter scoprire nulla, e succedeva spesso che, come nei « Briganti di Offembach, la forza pubblica giungesse sempre in ritardo. Si è « parlato molto dell' organizzazione dell' esercito italiano dopo la unificazione, « ma noi riteniamo che uguale giustizia dovrebbe esser resa agli ammirevoli « risultati ottenuti dalla organizzazione della polizia in Italia. Sono ormai « molti anni che non viene commesso un reato ed un furto senza che gli « autori siano scoperti ».

Il Morning Post si estende a lungo su questo argomento, segnalando i risultati ottenuti dalla nostra polizia di fronte a quella di altri paesi.

dere che quanto più ingentiliscano i costumi, tanto più sia utile conservare l'istituto dell'ammonizione; giacchè il monito, il diffidamento, più facilmente richiama al dovere e ritrae dal reato chi, per essere più civile, è più atto a comprenderlo, ed ha maggiore duttilità di animo, che chi è rude ed incivile a segno da temere la sola materiale menomazione dei dritti di libertà individuale.

Fra tutti gli autori che han sostenuto la transitorietà di questa istituzione preferiamo segnalare il Sig. Alpi (1) perchè egli che, come noi, la giustifica appunto col dritto di prevenire, ci pare che si contradica.

Il Congresso Giuridico Internazionale di Torino del 1880 (2) opinò *che per le circostanze odierne* l'ammonizione doveva mantenersi. C'impenserirebbe il trovarci di fronte ed avversaria tutta, o la maggioranza, di una schiera di giurisperiti intervenuti a quel consesso, se non pensassimo che, comunque così espresso, quell'autorevole voto non è in opposizione al nostro assunto. Il Congresso era chiamato allo esame della istituzione allo stato in cui trovavasi nella legislazione: quando cioè in Italia l'oziosità ed il vagabondaggio erano ad un tempo puniti come reati e previsti come materia da ammonizione, e quando in questa materia entrava anche il *sospetto* del reato. Errori legislativi questi, che, esaminati in relazione dei non lievi danni apportati, trassero tanti scrittori a gridare il *delenda*. Era evidente che il Congresso non dovesse non prevedere un tempo in cui a tanta iattura si desse riparo. Ma non si può ammettere che, corretta come vedesi nella ultima legge di Pubblica Sicurezza e nel codice penale ultimo, non dovesse conservarsi nei tempi avvenire

---

(1) Annibale Alpi — L'ammonizione Pretoria e relativi progetti di legge — Prato 1879.

(2) Vedi Tornata 10 settembre 1880 — Ordine del giorno trascritto in prosieguo nel presente libro.

la istituzione, senza ammettere che il legislatore in tal tempo avvenire non debba più del tutto occuparsi degli oziosi dei vagabondi e dei diffamati quando, per questi ultimi, non il semplice sospetto, ma fatti positivi, fanno presentaneo il pericolo dell'ordine. (1) La istituzione, migliorata, potrà dare invece buoni frutti

L'homme fait son progrés de ce qui fut son vice;
Le mal, transfiguré par degrés, fait le bien. (2)

4. L'indole dell'ammonizione è punitiva perchè concorrono nel provvedimento i due estremi della legge penale: la proibizione di taluni fatti, ed il carattere di universalità. Questo vero risulta abbastanza dimostrato da quanto per lo innanzi si è venuto mano mano ragionando, sicchè torna inutile fermarvisi d'avvantaggio. (3)

Quali siano poi i fatti che vengono proibiti basta dare uno sguardo a tutte le leggi in proposito sanzionate, per saperli. Il carattere, le tendenze dei cittadini, gli usi e le costumanze loro, nei rapporti colla più ricorrente delinguenza, consigliano il legislatore nella determinazione di quei fatti. Non omettiamo però di esprimere da ultimo intorno a ciò un nostro voto, che, cioè in Itàlia la ubbriachezza abituale per abuso di bevande alcooli-

---

(1) Il Congresso opinò in tal modo anche per la speciale sorveglianza. Ebbene questo istituto formava già oggetto dell'art. 26 del notissimo Progetto Mancini sul cod. pen. presentato nella tornata parlamentare 25 novembre 1876, e forma oggetto dell'art. 28 del nuovo cod. pen. Può credersi che reputasse anche questo come un istituto transitorio?

(2) Victor Hugo — L'âne.

(3) Vedi atti della Camera dei Deputati italiana.

Minghetti, Tornata 15 giugno 1875, dice: « gli ammoniti sono già dalla « legge messi in condizione inferiore agli altri ».

Nicotera, Ministro dell'Interno, Relazione sul progetto di Legge sulla P. S. Camera dei Deputati, tornata 22 novembre 1877, la dice « misura grandemente lesiva della libertà individuale ».

Zanardelli, Ministro dell'Interno; risposta alla interpellanza Friscia, Camera dei Deputati, tornata 22 giugno 1878, la dice: « lesiva della libertà « individuale più che in via generale non sia ammessibile in uno Stato libero ».

che passi ad essere materia di ammonizione anzichè di pena.

5. L' effetto di questo istituto è determinato dal suo stesso scopo, e ne viene circoscritto. Se deve prevenire mediante la proibizione di un fatto, l' effetto non può eccedere quella pena che il legislatore commina nel caso in cui il fatto divieto non venga rispettato. Tutte le altre menomazioni di dritto e restrizioni di libertà che, specie nella pratica passata, facevano dell' Ammonizione una *capitis diminutio,* o sono arbitrarie o sono eccessive. Se trattasi di una sanzione punitiva, non può sconoscersi la *naturalis proportio,* che è il tratto di unione fra la pena ed il fatto che la provoca.

Consegue di qui che l' individuo ammonito non debba perdere della libertà dei suoi atti che quella parte di cui si prevede con quasi certezza l' abuso. Esso, non dovendo essere rifatto nel costume, ma impedito nel delitto, non può vedersi vietati che gli atti prossimi al delitto. « La giustizia morale in tutta la sua « estensione non è quella che va applicata pel mantenimento « dell' ordine, ma è la giustizia morale, che si limita agli ele- « menti costitutivi dell' ordine, che, come tutti gli altri mezzi, « nell' attitudine e sufficienza vale a serbarlo, e che è affidata « ad esseri imperfetti e fallibili ». Se questo, come dice Pellegrino Rossi (1), è della giustizia, non potrebbe darsi alla prevenzione, il cui ultimo fine non diversifica, un diverso o più lato effetto immediato.

Il compito di santificare i costumi dei cittadini, che non può essere compito vero di un libero Stato, fu assunto per lo passato da qualche troppo cattolicamente dispotico governo; ma esso fu gravido di conseguenze funeste, ancora ai dì nostri palpabili. Poichè lo Stato che pretende moralizzare i cittadini colla forza, ottiene l' effetto contrario: esso li corrompe. Non devesi condan-

---

(1) Pellegrino Rossi — Trattato di Dr. pen. pag. 174.

nare l'atto immorale sempre, e sol perchè si oppone alla virtù, ma sol quando può turbare l'ordine materiale: *Puniendi quoque non sunt actus oppositi virtutibus, quorum natura coactionem omnem repudiat.* (1)

6. Chi si vuole attenere al concetto razionale dell'ammonizione deve, per necessità logica, ritenere che questo provvedimento, una volta applicato, rimanga in vigore per tutta la vita: *semel admonitus, semper admonitus.* Mal si attaglia difatti alla natura ed indole di questo istituto la sua cessazione mentre vive ancora l'ammonito, perchè strano, a prima vista, appare che un fatto vietato perchè possibile causa di reato, elasso un determinato tempo, pur conservando questa sua attitudine, possa venir lecitamente commesso da quello stesso individuo, cui venne proibito. Che se, trattandosi di giustizia umana, voglia farsi appello allo errore, che può fare attribuire l'ammonizione a persona immeritevole, è chiaro che a tale inconveniente soccorre l'istituto della *revisione.*

E ben vero che la vita stessa dell'ammonito, mutato indirizzo, pur lasciando ritenere ben meritato il provvedimento di rigore, potrebbe consigliarne in prosieguo di tempo la cessazione. Ma anche quì è chiaro che non potrebbe farsi ricorso che all'istituto della *revoca.*

Quello che è addirittura inconciliabile coll'ammonizione è l'istituto della *prescrizione.* Difatti nella materia penale la prescrizione suona presunzione di espiazione. Ora l'ammonizione, sebbene provvedimento d'indole punitivo, come precedentemente si è dimostrato, non importa una *pena* nel vero significato della parola, perchè non esige una *espiazione* propriamente detta. È ovvio che il precetto ammonitivo, avendo ad obbietto un atto immorale, non può che prescrivere una astensione da esso, cioè

(1) Grozio — De jure belli et pacis lib. 2. cap. 20.

una omissione non una commissione, e non è serio il pensare che, ottemperando al divieto, l' ammonito espii, perchè si verrebbe a qualificare espiazione la pratica di onesta vita. Se così fosse la legge positiva dovrebbe stabilire anche la durata del provvedimento, il che non fu mai finora sanzionato.

Abbiamo combattuto l' applicabilità della prescrizione unicamente perchè la pratica forense suol dare questo nome a quella *cessazione di dritto* degli effetti dell' ammonizione negli anni passati estesa dalla giurisprudenza, e nella nuova legge sancita, ritenendo che questo errore di nomenclatura possa dar luogo nella pratica a falsa applicazione d' istituto. Ma chiaro si vede che nell' aver sottoposta la cessazione di quelli effetti alla condizione di non riportare condanne nel termine dato, il legislatore fu mosso da una presunzione di mutata vita nell' ammonito. Quindi più che di prescrizione è a parlarsi di una *revoca* con carattere generale che avviene *ope legis* e *senza l' esame* della cessazione della causa che dette luogo all' ammonizione. O se pur vuolsi parlare di prescrizione, questa deve essere ritenuta *sui generis,* ed attagliata allo speciale istituto in esame, nel fine di non vederne perpetuati gli effetti limitativi di libertà.

7. Ai magistrati dell' ordine giudiziario sono spesso dalle leggi demandate funzioni non proprie, che si compiono unicamente *propter qualitatem* (1). L' applicazione dell' ammonizione è fra queste? Tale quistione si è mossa sotto l' impero della vecchia legge quando l' ammonizione era data dal pretore, e non mancarono coloro che ritennero come il pretore, in quella mansione, agisse come *autorità politica,* non come *autorità giudiziaria;* donde si cavarono molte dichiarazioni d' irrecettibilità dei ricorsi in Cassazione avverso i suoi pronunziati. (2)

(1) Uno dei varii esempi è porto dalle leggi elettorali 22 gennaio e 7 maggio 1882, e dalla nuova legge comunale e provinciale 11 febbraio 1889.

(2) In materia di ammonizione il pretore compie, per ministero di legge,

A noi non pare che il dubbio sia tanto fondato da richiedere uno esteso esame della quistione. Richiamando il carattere punitivo dell' istituto e la sua base giuridica nel codice di polizia punitiva, l' applicazione del quale è senza discussione ritenuto di competenza dell' autorità giudiziaria, è chiaro che il magistrato pronunzia come autorità giudiziaria nel suo tipico potere di dichiarare il dritto ed applicare la legge al fatto.

Questo in tesi astratta, ma la legge ultima, che stabilisce più nettamente le regole dello speciale procedimento, ed impianta il dritto alla difesa, riferma meglio la teorica risoluzione. (1)

CENNO STORICO-CRITICO

E PRECEDENTI LEGISLATIVI

Prescindendo dallo stato selvaggio della umanità, nella quale epoca tornerebbe inutile investigare intorno ad un istituto che nasce solo nella società costituita in forma stabile e sotto un Potere Sovrano, anche nei remoti governi teocratici non si riscontra orma di questo.

Imperocchè tutti i popoli orientali, e specialmente gl' Indiani ed Ebrei, preferivano le pene ai mezzi di prevenzione, incor-

---

funzioni essenzialmente politiche. Perciò il ricorso sul merito è irricettibile.

(Cassaz. Roma. 19 maggio 1880, Causa Caredda-Ferreri estens.

V. Bollet. Uff. del Ministero di G. e G. 21 giugno 1880, N. 22). Cass. Palermo 9 sett. 1873 Granata e Labarbera e 27 ott. 1877. Martorana: ed altri molti di altre Corti.

E non è ammesso il ministero della difesa.

(Trib. Napoli 8.ª Sezione Causa Merlino, sentenza 23 dicembre 1881. Anche il Bocelli (op. cit. pag. 12 e passim) avvisa che il pretore pronunziava *non come Magistrato ma bensì come delegato dell' autorità politica.*

(1) Venanzio Cionci — *La Legge di Polizia sulle persone Sospette,* a pag. 42 sostiene la stessa risoluzione.

rendo nel circolo vizioso di tutte le leggi penali non progredite: comminare, cioè, pene atroci onde evitare pene spesso non più atroci di quelle. Valga questo ad esempio. Amasis re degli Egizii legiferò che qualunque suo suddito non menasse vita onesta, era punito colla morte (1).

Nella Grecia Antica il legislatore comincia a ricorrere a mezzi di prevenzione che sono qualche cosa di meno della pena. Ivi primamente noi troviamo l' istituto della censura, ma essa non è che la sorveglianza sul costume.

Se non che in Sparta, mercè la legislazione di Licurgo, il buon costume divenne obbietto principale del legislatore, che da questo si aspettava il rispetto e l' ossequio alla legge; e gli Efori, coll' aiuto dei Polemarchi, sindacavano la condotta di tutti, a cominciare dal Re fino all' ultimo cittadino.

Un gentile poeta nostrano, parlando del severo costume Spartano, uscì in questi versi:

Sparta, severo ospizio
Di rigida virtude,
Trasse a pugnar le vergini
Sopra l' arena ignude.

Nè di rossor si videro
Imporporar la gota:
E 'la vergogna inutile
Dove la colpa è ignota.

Dovendo noi prestar fede a tanto meraviglioso rispetto dell' ordine, dobbiamo anche credere ch' esso fu tutto effetto della legge di Licurgo e della Censura, o non che queste fossero invece effetto della natura ferreamente disciplinata di quel popolo? Ad ogni modo, poco invidiabile era lo spartano sistema di prevenzione, perchè, dato pure che giungesse a *rendere ignota* la colpa, era sommamente lesivo di quella libertà privata che forma

(1) Erodoto, Lib. 2.

l' ambiente in cui l' uomo sviluppar deve le sue tendenze. Certo non piacevole nè proficua cosa era per quel popolo veder espulso qualsiasi forestiero sol per tema di qualche cattivo esempio. Siffatta regola da chiostro non poteva se non in determinato periodo storico, e per quel determinato popolo, produrre buoni frutti. Essa è al postutto una eccezione che non si può aver per norma.

Gli Antichissimi Ateniesi ebbero cura di serbare maggiore libertà nella vita privata; ma alla prevenzione dei reati non schivarono di provvedere con barbare e dure pene, accogliendo perfino la legge del re Amasis. Quando però si ebbero la legislazione di Solone, adottarono anch' essi la Censura, affidandola all' Areopago, che la esercitava con l' aiuto dei Magistrati Minori, gli Arconti e gli Astinomi.

Nulla riscontriamo di siffatta specie d' istituto nei popoli dell' Italia Antica. Solo ci narra Strabone di una Censura esercitata in modo speciale, ma commendevole, presso i Sanniti. I Censori avevano cura di premiare coloro che compivano buone e lodevoli azioni.

Non pertanto questo concorso a premio per la pubblica moralità, alla foggia del moderno premio Montyon in Francia, sente sempre del vizio da noi innanzi notato, cioè lo Stato che si assume il dovere di perfezionare l' individuo con mezzi prestabiliti (1).

---

(1) « Ed a che intrattenersi a parlare dei premii? Si è più di una volta « posto in sodo che il premio è mezzo insufficiente al mantenimento dell'or- « dine. Forse non si è fatto abbastanza notare quanto sarebbe pericoloso per « la sua tendenza e ben tosto pernicioso pei suoi effetti un sistema di premii « materiali ed immediati, accordati per l' adempimento dei doveri più stretti « e più sacri, quando bene fosse possibile il metterlo in atto? »

Pellegrino Rossi — Trattato di Dr. Pen. pag. 172.

I Romani peraltro, con tutto il loro stoicismo, avevano fede in questo mezzo di sicurezza pubblica, come si desume dalla L. 1. Dig. de just. et jure — *Bonos non solum metu poenarum, verum etiam proemiorum quoque exhortatione efficere cupientes.*

Quantunque ancora col nome di Censura, nella legislazione dell' antica Roma repubblicana, l' istituto in esame comincia ad acquistar figura più somigliante a quella dei tempi moderni. Dicemmo che si ebbe il nome di Censura perchè Censori si chiamarono quei magistrati che, creati nell' anno 310 ab. u. c., la esercitavano. Ma il suo vero appellativo era *animadversio censoria* (1). Essa, una volta inflitta, *non pro re judicata habebatur,* che anzi era pure revocabile. Durante il tempo che colpiva il cittadino, non lo rendeva *infame,* ma solo *notas ignominiae inhaerebat;* cioè lo denigrava solo nella qualità e non nella capacità, *eo quod in nomine tantum versabatur.*

Anche questa Censura peraltro ha per obbietto la perfezione del pubblico costume nel più esteso senso, e non la prevenzione dei reati; rimanendo ciò determinato dal precetto: *Censores mores populi regunto.*

L' autorità del Censore non fu nè estesa nè temuta, come da alcuni malamente si crede, ed il Carmignani la scrive tutta in queste poche parole: « non ebbe punizioni più gravi del biasimo, e della rimozione dalla dignità e dall' ordine, nè si estese « alle femine; ne andò sempre esente da abusi; nè fu sempre « rispettato dal popolo; nè fu di permanente durata » (2).

Ma anche questo potere del Censore subì la sorte dell' assorbimento ai varii poteri dello stato apportato dall' accentratore assolutismo Cesareo, ed il Censore fu soppresso, rimanendo questa sua attribuzione in Roma al *Praefectus Urbis,* e nelle Province

---

(1) Anche nel dritto romano questa istituzione non va confusa colla *reprehentio judicialis,* che sarebbe la pena dell' ammonizione ora abolita, e che vedevasi collo stesso nome sanzionata e definita negli art. 39 N. 3 e 42 dell' abolito cod. pen. del 1859, e riportata anche nell' art. 41 delle Leggi Penali del ex regno delle Due Sicilie — Nel nuovo codice penale è riportata come pena sussidiaria all' art. 26, e col nome storico di *riprensione giudiziale.*

(2) Carmignani — Teoria delle leggi sulla Sicurezza Sociale, tom. 3. parte 3. capit. 1. pag. 155.

al *Praeses,* presso a poco colla stessa figura e col nome d'*interlocutio.* Il Codice (1) ce la delinea colle seguenti parole: « Inter-« locutio Praesidis, quae indicta est, infamem eum, de quo quaeris, « fecisse non videtur, quum non specialiter ob injuriam vel « admissam vim condemnatus sit. Sed ita Praesidis verbis gra-« vatus est, et admonitus, ut ad melioris vitae frugem se re-« formet ».

Di tal che, la più mite e razionale forma di questo istituto noi troviamo in questo momento storico, nel quale, per quanto la ragione dei tempi consentiva, fu dato l'ostracismo alla crudeltà delle pene, proclamandosi la massima: « nihil utile, quod « crudele: est enim hominum naturae, quam sequi debemus, « maxime inimica crudelitas » (2).

Caduto il Romano Impero, i barbari invasori in talune parti d'Italia ne rispettarono l'avita legislazione, ed in talune altre introdussero i loro Codici ed i loro Editti di oltre alpe. È perciò che nelle tenebre del medio evo poco o nulla àvvi da spigolare su questo argomento. La forma per lo più aristocratico-militare dei governi medioevali non consentiva la mite e proporzionata prevenzione, e ripristinò l'atrocità delle pene.

Sotto i Longobardi gl'istituti del *mundio* e della *mutua garenzia* escludevano questa personale prevenzione.

Sotto i Franchi essa era ostacolata dal Feudalismo incipiente, e dal Feudalismo cresciuto venne ostacolata sotto l'Impero Germanico.

Nell'epoca dei Comuni poi, quantunque più determinato l'esercizio delle attribuzioni di polizia, non trovansi nei diversi Statuti che vaghe tracce di Censura senza potersene precisare

---

(1) L. 19, lib. II, tit. XII. V. pure circa questa potestà dei Proconsoli nelle Provincie L. XIII D. de off. Praesidis.

V. infine circa la improba mendicità la Novel. 80 cap. IV e V.

(2) Cic. De Off. 3, 11.

la figura. In generale, nella legislazione Statutaria, il principio della prevenzione dei reati porta sempre la impronta della ferocia e della sproporzione.

I Signori di Milano del tempo dei Visconti, in omaggio alla sicurezza dei cittadini, comminavano la pena del taglio di un piede a chi camminasse di notte per una determinata via; e ciò non per altro che per impedire possibili ruberie! (1).

Strano è però che proprio in quelle Costituzioni politiche, ove men che di simile alla nostra ammonizione possa trovarsi, se ne trovi appunto il nome. Tre secoli dopo il Mille (anno 1357) nella legislazione della più importante e più guelfa repubblica, Firenze, si trova *l' Ammonizione* e gli *Ammoniti*. Però questa istituzione era esclusivamente politica. Macchiavelli (2) ne narra così la origine:

« E perchè non si trovava magistrato che ricercasse quali « fossero i Ghibellini, e perciò la legge fatta (proscrizione dei « Ghibellini) non era di molto valore, provvedde che si desse « autorità ai Capitani di chiarire i Ghibellini, e chiariti, signi- « ficar loro ed ammonirgli che non prendessero alcun magistrato: « alla quale ammonizione se non ubidissero, rimanessero con- « dannati. Da questo nacque che dipoi tutti quelli che in Firenze « sono privi di potere esercitare i magistrati, si chiamano *am-* « *moniti* ».

Il trionfo del male minore sul male maggiore dissipava le tenebre del medio-evo ed il Feudalismo, vinto dalla concentrazione del potere nella persona del Monarca Assoluto, dette luogo ai regni dispotici più o meno estesi. La polizia allora, riprendendo il misticismo dei governi teocratici, fu terribile e tenebrosa, e fu mezzo di prevenzione non dei reati, ma dei soli

(1) Sclopis — Storia Della Legisl. Ital. vol. 2 parte 1. cap. VII.
(2) Storie Fiorentine, lib. 3.

turbamenti politici. Dappoichè costantemente nei governi dispotico-assoluti la idea dell' ordine viene a restringersi nella conservazione dello *statu quo*. Le attribuzioni di polizia sotto tali governi vennero esercitate da magistrati appositi e non con legge determinata, ma con *editti, bandi, gridà* e simili altri ordinativi comminanti pene severissime ai trasgressori. (1)

Lo stesso liberale Piemonte non riguardava, mercè la legge di Polizia, gli oziosi ed i vagabondi, che per punirli colla catena, col carcere od altrimenti. (2)

La stessa libera Inghilterra non annoverava l' istituto dell' Ammonizione fra i mezzi preventivi, poichè le persone *sospette* erano vincolate con cauzione indetta dal Giudice di Pace. Sotto il regno di Eduardo VI però il povero, che per tre giorni era stato visto ad oziare, cadeva per due anni sotto la schiavitù di chi lo denunziava, e questi poteva anche applicargli alla gola un collare di ferro. Contro di lui potevasi pure applicare la pena di morte; ma più dura assai di questa pena era il marchio colla lettera V che poteva imprimersi a fuoco sul suo petto (3).

Col sorgere del nuovo secolo, quantunque l' umano spirito molto avesse guadagnato in fatto di principii che informar devono le politiche costituzioni, ben poco di siffatto progresso fu riverberato nelle leggi preventive (4).

---

(1) Il Munta, riportato dal Bocelli nel suo *Studio Sull' Ammonizione*, accenna ad un istituto dell' ammonizione contro i vagabondi che in Sicilia al tempo dei viccrè successe a pene severissime minacciate contro gli oziosi i vagabondi ed i reprobi. Si esprime con queste parole « nec ad poenam cor- « poralem deveniri potest, nisi prius facta prima monitione etc.

(2) Costituzione di Amedeo VIII del 1480 fino a quella di Carlo Emmanuele del 1770.

(3) V. Blackston. Comm. sulle leggi inglesi.

(4) L' *Admonition* o la *blâme* dell' antico Dritto Francese, e della quale tratta il Merlin, riportata dal Bocelli (opera citata) fra i precedenti storici, non riguarda l' ammonizione *preventiva*, ma quella che s' impartiva come *pena* e rispondeva alla *reprehentio judicialis* dei Romani.

In Italia, e negli stati più renitenti alle idee progressiste del tempo, non trovasi traccia dell'Istituto dell'ammonizione.

Nel Reame di Napoli si usò questo sistema di prevenzione solo pei reati politici, e si ebbe la ormai famosa *Lista degli attendibili* tenuta dai Giudici Regii di Circondario; ma essa non fu che il più terribile ed odiato strumento di dispotismo. Vi era poi la *lista dei sospetti ladri,* che consisteva non in un provvedimento adottato in contradittorio di chi si fosse mostrato proclive ai reati di furto, ma in un elenco elaborato nel mistero da una Commissione ecclesiastica e laica, e questo elenco serviva di base alla sorveglianza che praticavano gli agenti di polizia (1).

Fu al cominciare della seconda metà di questo secolo, e nella colta e gentile Toscana, che per la prima volta l'ammonizione ebbe carattere preventivo dei reati in genere. Gli *oziosi i vagabondi e le persone sospette per condotta morale o politica* erano primieramente ammoniti, ed ove persistevano nelle cattive abitudini, era contro di loro pronunziato il *precetto,* la cui trasgressione era punita con pena afflittiva.

A prescindere da quel *precetto,* che, o rimaneva inutile, od una ripetizione dell'ammonizione, due vizii informavano quella legge. Il primo, che essa era strumento di governo mediante l'ammonizione anche contro i sospetti politici; ma di questo vizio era causa la stessa forma di governo. Quello più grave è, che l'applicazione di tutta questa legge, compresa la condanna a pene afflittive per la trasgressione del precetto, era demandata all'autorità politica. Secondo la legge toscana, contrariamente ai sani

(1) Parimenti in Francia colla data del 2 Ottobre 1797, all'epoca della Rivoluzione, venne pubblicata la legge detta del 10 vendemmiale anno IV. Con essa, sebbene si combattessero gli oziosi i vagabondi e coloro che erano corrivi al furto mediante il così detto *Precetto Politico,* l'attribuzione veniva demandata non all'autorità giudiziaria, ma a quella politica. Ebbe vigore questa legge in Italia per decreto del 12 novembre 1810 nel Regno Italico, e con ordinanza del 1817 ebbe applicazioni nel Lombardo-Veneto.

principii, questa materia era trattata come di vera *polizia di fatto.*

Anteriore di poco alla legge toscana, il Regolamento di Polizia Pontificio del 1850, anche annoverava l'ammonizione. Ma essa non era che un mezzo per l'attuazione della sorveglianza inflitta come pena accessoria a coloro che erano condannati per furto, falso o lenocinio. Anche in questo Regolamento si fa menzione del *precetto,* e questo, a differenza della Toscana, era indetto dall'autorità giudiziaria. La specialità di questa legge è, che a questa misura non erano soggetti gli oziosi, i vagabondi ed i mendicanti, i quali venivano diversamente regolamentati; ma lo erano coloro che avevano condotta sospetta e gli abituati alla ubbriachezza. La contravvenzione a siffatta ammonizione dava luogo alle pene pecuniarie od afflittive secondo i casi.

In Piemonte si ebbero i Provvedimenti Speciali di P. S. in data 20 febbraio 1852; ed il provvedimento preventivo contro gl'individui pericolosi si denominò *Sottomissione.* Prese poi ivi il nome di *Ammonizione* nelle leggi del 6 giugno 1854 e del 13 novembre 1859.

Tra le moderne legislazioni straniere, che quasi tutte elevano a mero reato l'oziosità ed il vagabondaggio, fanno eccezione i codici Austriaco e Brasiliano. Il primo, che per un tempo ebbe vigore anche nel Lombardo-Veneto, applica l'ammonizione ai mendicanti ed agli oziosi. In Austria ora vige pure la legge del 10 Marzo 1873 contro i vagabondi ed i dissoccupati, la quale commina pene miti e proporzionate. Nel Brasile poi il Giudice di Pace ammonisce solo gli oziosi.

Da questo breve cenno storico si rileva che questo dell'ammonizione preventiva dei reati è un istituto di creazione tutta italiana, il quale, avuto quì la sua culla, vi ha man mano ricevuto il progressivo sviluppo; e spogliandosi ora, colla legge ultima, dei difettosi accessorii che lo infirmavano, è destinato ad assumere la sua più razionale e vera figura giuridica.

Unificata l' Italia, il legislatore prese di mira coll' istituto dell' ammonizione tre categorie d' individui: gli oziosi, i vagabondi ed i sospetti per reati; i primi perchè sono in opposizione di quella che Fregier chiama prima legge sociale, cioè il dovere del lavoro, e danno nella massima: *chi non fa nulla impara a mal fare: omne malum docuit otiositas;* i secondi, perchè sono in opposizione ad una delle più naturali tendenze umane, l'affetto al luogo natio, o ad una stabile dimora; gli ultimi, perchè non mostrano alla chiara luce del sole tutte le lore azioni. Tutti, perchè ispirano timore per l' ordine pubblico. « Comment n' ispi-« reraient-ils pas de craintes, quand leur position et leurs besoins « leur font, en quelque sorte, une loi impérieuse du crime? » (1)

Però, in quanto ai due primi fatti, l' abolito codice penale e legge di pubblica sicurezza riformata cadevano nello eccesso, perchè l' uno li considerava come reati e l' altra come materia di ammonizione, eccesso che la nuova legislazione ha tolto, perchè l' uomo ha per naturale diritto la libera elezione del modo di vivere. Solo nei Falansteri di Fourier o fra gli scandalosi Saintsimonisti della via Montigny e di Ménilmontant, e non in una società basata sul dritto di libera proprietà, può ritenersi che chi non lavora delinque. Se sotto una costituzione comunistica il non lavorare implica la frode delle forze dei consociati, nella nostra società ciò non si verifica. Chi non lavora vien meno ai suoi doveri, *può* e *quasi deve darsi al delitto,* ma con quella sola omissione del dovere non contravviene al precetto del *neminem laedere.* La *creazione politica* dei reati di oziosità e vagabondaggio è una vera infrazione della legge naturale, perchè « fare le leggi non significa altro se non riconoscere « ed espressamente dichiarare le leggi della natura, che gli « uomini non possono mutare di un bricciolo solo, nè, senza

(1) Chauveau et Faustin. Théorie du code pénal. XLII. Du Vagabondage.

« incorrere in travagli e rovine, possone manomettere » (1). Non è la legge che crea il dritto.

Vigeva fra noi la legge del 20 marzo 1865, quando speciali condizioni di pubblica sicurezza, massime in talune regioni, consigliarono le modifiche apportate dalla legge del 6 luglio 1871. (2) Queste modifiche turbarono a preferenza la certa valutazione dei *sospetti*. La pratica sollevò a miriadi le quistioni, che per ragioni di quistionata competenza non potettero neppure essere sempre risolute dai più elevati collegi giudiziarii. Ma quella stessa giureprudenza, che provocarono, si mostrò così ispida di contrarie interpetrazioni che nemmeno facilitò l' opera del pretore, chiamato peraltro ad applicare l' ammonizione meglio con la sommarietà di un affare, che con la ponderatezza propria di un atto di Giurisdizione. L' opinione pubblica malvide, ed i partiti estremi, usi a trar profitto contro il potere costituito, gridarono a dio contro la istituzione.

La cosa fece eco nel parlamento, e fu così che si successero in quel consesso due progetti di riforma uno d' iniziativa del Governo presentato dal ministro degl' Interni on. Nicotera, e l' altro d' iniziativa parlamentare presentato dall' on. Vastarini Cresi. (3) Siccome la confusione maggiore era nella nozione legale degl' individui sospetti, nessuno di questi due progetti ebbe virtù di toglierla o quando meno di diminuirla (4). Essi come la

(1) D'Ondes Reggio. Introduzione Sulle Origini delle umane società p. 148.

(2) Questa nella indicazione delle persone sospette intese ad allargarne di molto la sfera.

(3) Presentati il primo nella tornata 22 9bre 1877 ed il secondo in quella 21 giugno 1878. Alpi op. cit. ne riporta i testi.

(4) Progetto Nicotera. art. 89. « Il Questore con denunzia scritta motivata e corredata degli occorrenti documenti o da informazioni testimoniali, « denunzierà per l' ammonizione al Presidente del Tribunale gl' individui « oziosi o vagabondi e gl' individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, « borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, cammorristi, mafiosi, contrabbandieri,

legge, che volevano riformare, si profondevano inutilmente nello specificare le categorie dei reati che autorizzavano a sospettare dell' individuo, ma nulla dichiaravano per determinare la figura di questi individui. Nessuno di essi approdò a buon termine; ma la legge vigente ne riproduce varie disposizioni che potevano dirsi quanto l' opera dei magistrati e degli scrittori aveva potuto additare come più conforme ai precetti del dritto. Il progetto Nicotera è notevole perchè propose (1) l' intervento del P. M.

Stavano così le cose, quando nel 1880 intervenne in Torino il Congresso Internazionale Giuridico. Il Guardasigilli del tempo non perdette la occasione di ottenere, anche su questo dibattuto istituto, il voto di tanta adunanza di giurisperiti. Ed il Congresso interloquì in tal modo nella tornata del 10 Settembre:

« Riconosce indispensabile ed urgente, ai fini della sicurezza « sociale e della libertà individuale, riformare il sistema delle « leggi di pubblica sicurezza.

« Opina

« Che, per le circostanze odierne, si abbiano a mantenere « gl' istituti dell' Ammonizione, della Sorveglianza della Polizia « e del Domicilio Coatto con le condizioni ed avvertenze seguenti, « a maggiore garenzia della libertà individuale:

« 1.° Che il giudizio avanti il Pretore segua secondo le « forme ordinarie con sentenza motivata ed appellabile.

« accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le « proprietà o le persone ».

« Progetto Vastarini-Cresi. art. 70. Gli uffiziali di P. S. menzionati nel- « l' art. 3 della presente legge, con ricorso scritto e motivato da documenti « o da informazioni testimoniali, denunzieranno per l' ammonizione al Pretore « del Mandamento gli oziosi i vagabondi e coloro che danno luogo ad essere « sospettati come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manuten- « goli, cammorristi, mafiosi, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri « diffamati per crimini o per delitti contro la proprietà o le persone ».

(1) Art. 90.

« 2.° Che l'ammonizione sia revocabile e non possa essere « applicata se non per un tempo determinato dalla legge.

« 3.° Che gli oziosi, o i vagabondi, vengano ammoniti all'u- « nico scopo di legittimare pei contravventori la sanzione penale ». etc. etc.

Ma i mali, per circa un ventennio deplorati invano, non sarebbero ancora cessati senza gli associati sforzi titanici di due uomini chiamati al potere, uno statista ed un giureconsulto (1), i quali, compresi del principale dovere degli uomini di governo, quello di far buone leggi, dettero opera *toto corde* alle riforme del Codice Penale e della Legge di Pubblica Sicurezza. Così noi abbiamo la riforma del 30 giugno 1889 che, per la parte direttamente o riflessamente attinente all' istituto dell' Ammonizione, ci adoperiamo di commentare, con metodo di stretta esegesi.



(1) Le LL. EE. Crispi e Zanardelli.

COMMENTO

La legge sull' Ammonizione nella Legge di P. S.
30 giugno 1889, Tit. III. Cap. III.
ed analogo Regolamento approvato con R. Decreto 8 Novembre 1889
N. 6517, Ser. 3.ª, Tit. 3.°

Art. 94. Il Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto motivato e documentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza, e i diffamati per delitti di cui agli articoli seguenti.

DENUNZIA

Il Capo dell' Uffizio di P. S., dal quale deve partire la denunzia, non è il Prefetto o Sottoprefetto. L' art. 1 della Legge di P. S. 20 marzo 1865, rimasta vigente nel solo titolo Primo, pone che l' *Amministrazione* di P. S. è *diretta* dal Ministro dell' Interno, e per esso dai Prefetti e Sottoprefetti, ma è *esercitata* poi dagli uffiziali subalterni. Dagli art. 3 e 7 della L. Com. e Prov. 10 febb. 1889 si ha che queste autorità *sopraintendono* alla pub-

blica sicurezza. Quindi autori delle denunzie debbono essere Questori ed Ispettori o Delegati di P. S. secondo che ciascuno di questi uffiziali sia preposto all' uffizio relativo istituito nei Capoluoghi di Provincia o di Circondario e colla supplenza stabilita dall' art. 70 cod. proc. pen.

È chiaro che la nuova legge toglie questa attribuzione ai RR. Carabinieri i quali per l' art. 6 del citato Tit. 1. sono *agenti* e non *uffiziali* di P. S. qualunque sia il loro grado. Essi per gli art. 2 e 3 del detto Tit. 1. *non sono presso* gli uffizii di Prefettura e Sottoprefettura, e perciò non possono essere Capi degli annessi uffizii di P. S. — Beninteso ciò non esclude la eccezione nominativa per qualche uff. dei RR. Carabinieri il quale con R. Decreto venga nominato a Capo di qualche uffizio di P. S. come se n' è avuto qualche esempio (1). Nella pratica dunque dalla denunzia deve apparire che il firmatario sia *Capo dell'ufficio* di P. S. altrimenti la denunzia è irrituale in ordine alla capacità della persona da cui è redatta. Questa limitazione di attribuzione è del tutto nuova (2).

La competenza territoriale del denunciante non può aver rapporto diretto coi fatti o le persone che si denunziano, ma solo con quella territoriale del Tribunale al cui presidente è diretta. Sicchè, salvo quanto per la competenza di questo si osserverà in prosieguo, non può il Capo di un uffizio di P. S.

---

(1) Nell' anno 1888 un tenente colonnello dei RR. Carabinieri fu nominato Questore a Roma.

(2) Nelle provincie venete annesse alla Italia nel 1866 non sono Sottoprefetture, ma Ufficii del Commissario Distrettuale. Gli ufficii di P. S. saranno posti presso taluni Distretti, che saranno determinati dal Ministro dell' Interno. Vedi Resoconto Parlamentare. Tornata della Camera dei Deputati 4 febbraio 1890. Domanda dell' on. Fagiuoli e risposta del Ministro dell'Interno nella discussione dell' art. 3 del Progetto di legge relativo al Personale di P. S. In quelle Provincie la competenza della denunzia apparterrà a tali ufficii, i quali debbano aversi come pareggiati a quelli circondariali.

denunziare ad un presidente di un tribunale, nella giurisdizione del quale il suo uffizio non venga compreso.

Il rapporto contenente denunzia deve essere scritto motivato e documentato. Va bene inteso che nei casi nei quali documenti non ci sono, o non possono aversi, basterà menzionarli; e se mai la denunzia basi sopra informazioni testimoniali, se ne dovrà alligare il verbale in originale o copia. Non si può infliggere l'ammonizione se la *imputazione* manchi di chiarezza e di precisione, e deve ritenersi per confusa quella che divaghi in diversi titoli senza delinearne alcuno con sicurezza (Cass. Firenze 10 set. 1881 Rinaldi).

Il rapporto non può comprendere più individui ma deve riguardarne un solo. Art. 1. Circ. del M. dell' Interno 25 agosto 1874 Seg. Gen. div. 2 sez. 1. N. $\frac{12985}{1}$. Questa circolare da le norme per la forma e contenuto delle denunzie (1) e la riportiamo

---

(1) OMISSIS.

1. Le denunzie devono esser fatte per mezzo di processi verbali individuali e non mai collettivi, e devono contenere tutte quelle indicazioni relative alla generalità ed abitazione del denunziato da escludere ogni dubbio sulla sua identità.

2. Il verbale deve accennare non solo alle denunzie e ai processi che il denunziato avesse subiti, ma a tutto ciò che valga a metterne in evidenza l'indole, le abitudini e i reati dei quali la coscienza pubblica lo ritiene colpevole, quantunque non sia stato per essi condannato, nè sottoposto a giudizio per mancanza di prove.

3. Il titolo principale della denunzia dev' essere esattamente indicato come negli art. 70, 97 e 105 della L. di P. S., e se il denunziato sia sospetto in genere, conviene mettere in evidenza il titolo pel quale sia più facile ottenere l'ammonizione, senza però tralasciare d'indicare sempre anche le altre imputazioni; devono pure essere indicate al Pretore, con lettera a parte, quelle persone che possono dare coscienziose informazioni sul denunziato.

4. Devono esser uniti alla denunzia l'estratto del casellario giudiziale, estratto e copie di sentenze, e quello del registro prescritto dall' art. 107 del Regol. 18 maggio 1865.

Conviene in una parola che l'uffiziale di P. S. il quale fa la denunzia

in nota, per quanto possa ancora essere applicabile, nella sua parte dispositiva.

L'*ammonizione d'uffizio,* che per gli oziosi i vagabondi ed i sospetti per furti campestri e pascolo abusivo era stabilita dalla legge abolita, non è stata riprodotta nella legge in esame. Quindi non si può infliggere ammonizione senza denunzia.

AMMONENDI

Oziosi — La definizione era data dall'abolito cod. pen. art. 435. « Si avranno per oziosi coloro i quali sani e robusti e non « provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza vivono senza eserci- « tare professione arte o mestiere o senza darsi a stabile lavoro ». Questa definizione non esprime il concetto giuridico dell'ozioso ammonendo perchè manca dell'elemento intenzionale. Infatti non è questa sola situazione dello individuo che valga a qualificarlo ozioso, poichè può in tale situazione trovarsi anche senza sua volontà, come avviene nelle crisi di lavoro o per psicopatia incipiente. Può poi trovarvisi anche volontariamente, ma non per ignavia, sibbene per tutt'altro scopo, come avviene nei casi di sciopero. Finalmente non risolve la causa dei sufficienti mezzi di sussistenza, potendo essere anche di provenienza illecita. La legislazione vigente lascia il concetto dell'ozioso al giudizio del magistrato.

A noi pare che una possibile definizione sia questa: « ozioso « ammonendo è colui che, essendo sano e valido di mente e di « corpo, e non avendo altri mezzi di sussistenza, volontariamente

---

anzichè esprimere un proprio giudizio, fornisca al Pretore quelli elementi che valgono a dimostrare che il denunziato appartiene realmente ad una di quelle categorie di esseri pericolosi che la legge definisce.

. . . .

« ed abitualmente si astiene dal procurarsi quelli che gli offri-
« rebbe l' esercizio dello stabile e lecito lavoro ».

Di qui consegue che la fonte dei mezzi di sussistenza non è indagabile quando questi vi sono. Invero, siano essi provenienti da causa illecita, occorre distinguere: se delittuosa, ed allora si è in presenza di un colpevole e non di un ozioso: se immorale, ed allora l' istituto dell' ammonizione avrebbe di mira il combattere la immoralità e non la sola prevenzione dei reati. Se così si ritenesse, tutte le meretrici che traggono dall' osceno mestiere la loro sussistenza dovrebbero qualificarsi oziose e sarebbero ammonende, perchè la legge non faculta, ma obbliga le autorità chiamate a denunziare per l' ammonizione, come dalla parola *denunzierà*. La legge non ha qualificati i mezzi di sussistenza colla parola *leciti o noti* e lo poteva: *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.* Consegue inoltre che il lavoro dal quale si astiene l' individuo deve essere viceversa il solo lavoro lecito; poichè una legge punitiva se può, relativamente ai suoi fini, *tollerare* una impura fonte di lucro, non può *spingere* l' individuo alla occupazione men che onesta. E ve lo spingerebbe se il lavoro da cui si astiene l' individuo, per essere caratterizzato ozioso, fosse anche quello non confessabile: giacchè la legge gli additerebbe anche questo come mezzo per liberarsi da uno estremo essenziale della sua qualificazione. Ciò deve ritenersi anche perchè l' ammonizione all' ozioso impone appunto l' obbligo di quel lavoro da cui si astiene, e non potrebbe il monito imporgli un lavoro immorale.

Il Tribunale di III istanza di Milano, con sentenza 5 dicembre 1860, ritenne l' oziosità non esclusa quando il lavoro consiste nel meretricio clandestino (1).

Quid se la fonte del mezzo di sussistenza *non sia nota,*

---

(1) Bocelli op. citato pag. 22.

ovvero sia *misteriosa?* Isacco e Salvorezza (1) sostengono che non sia esclusa la oziosità. Questo avviso ci pare avventato, perchè la vita reale offre tali misteri in fondo ai quali si può pure supporre una causa onesta quanto inconfessabile dei mezzi di vita. Ma checchè sia, riguardo a tali persone, il pericolo per la sicurezza pubblica non sta nella loro inopia, ma nella continuità di azioni possibilmente delittuose. Ebbene, è il caso del *sospetto,* giusta l' abolita legge (art. 105) e bisogna allora, se si presentano gli estremi, valutarlo sotto la ipotesi dei *diffamati* a norma dell' art. 96 della presente legge.

Quid se i mezzi di vita fossero evidentemente *sproporzionati* al costo della vita? La legge li limita a quelli di *sussistenza,* quindi sarebbe da ritenere che in quella ipotesi manchi un' elemento per aversi l' ammonendo, quantunque possa aversi un ozioso, perchè potrebbe camparsi la vita sol se le esigenze si riducessero alla proporzione dei mezzi. Ma questa vita spostata non rassicura meno dal pericolo di delinquere. Perciò la Cass. Roma 12 luglio 1880 causa Zèrni, adottò la massima: « non basta « essere possidente per ripulsare l' accusa di ozioso, vagabondo « o sospetto per furti ».

Come deve intendersi la *validità al lavoro?* A noi pare che la legge non poteva investirsi delle esigenze individuali senza impigliarsi in una casistica indefinita. Il lavoro di difficile o quasi difficile apprensione non è da tenersi presente: come neppure quello che per avventura si sia appreso, ed al quale siasi poi divenuto inabile. Quando non si sa o non si possa adibirsi ad un lavoro determinato per qualsiasi peculiare motivo, non si è dispensati dal dovere di addirsi ad altro più semplice lavoro. Quindi la *invalidità relativa* non scusa. La società offre ai volenterosi innumerevoli mezzi di campare, sia pure stentatamente,

(1) Dizionario di P. S.

la vita col lavoro. La sola *invalidità assoluta* scusa in una società civile, perchè ivi, siccome le istituzioni si danno la mano, sovviene il soccorso della carità, privata od officiale che sia (1).

A prescindere dalle suesposte cause dell'astensione dal lavoro che siano dirimenti l'ammonizione, l'*abitualità* all'ozio, richiesta dalla legge per l'ammonendo, vuole che tale astensione si manifesti, anche se volontaria ed a scopo definito di oziare, non come transitoria, il che potrebbe avvenire p. e. in seguito a disinganni avversità od altro; nè come saltuaria, il che potrebbe avvenire anche per volubilità di carattere; ma come un abbracciato tenore di vita, per ignavia od infingardaggine.

Vagabondi — Detti *errones* presso i Romani. Dal Farinaccio abbiamo la seguente definizione « Vagabundus proprie dicitur « qui per mundum vagatur, nec certum domicilium habet in « quo habitet » (2). Questa definizione difetta del così detto *genere prossimo e differenza specifica.* Infatti si vede chiaro che può applicarsi anche ad uno di quelli che il gran mondo moderno chiama *touristes*. Non contiene l'elemento essenziale del pericolo sociale. Può pure applicarsi a chi abbia un mestiere che lo costringa a non aver domicilio. Non contiene l'altro elemento essenziale del difetto dei mezzi di vita.

L'abolito cod. pen. nell'art. 439 definisce così:

« Si avranno per vagabondi:

« 1.° Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi « di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od « una professione.

« 2.° Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando « l'esercizio di una professione o di un mestiere ma insufficiente « per se a procurare la loro sussistenza.

---

(1) L'art. 81 della legge in esame provvede per la mendicità *proba.*

(2) Quaest. VII. N. 15.

« 3.° Coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare « o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità ».

Il N. 3 che secondo il Reg. di polizia toscano costituiva il reato di *ciurmeria,* costituisce oggi il reato di che all'art. 459 del nuovo cod. pen. Nei due primi numeri si contiene in parte, e non in tutto, la figura del vagabondo, perchè si limita la causa del pericolo al solo così detto *coprimestiere,* e perchè sarebbe applicabile anche a chi, pur vagando da un luogo ad un altro, avesse però sempre un certo e noto domicilio come suo ricapito (1). La legislazione vigente lascia il concetto del vagabondo al giudizio del magistrato.

Desumendo dall'una e dall'altra delle esaminate definizioni e dalla vigente legge si potrebbe stabilire questa: « È vagabondo « ammonendo colui che, valido al lavoro e privo di mezzi di « sussistenza, e senza domicilio o dimora stabile e nota, vaga « abitualmente da un luogo ad altro, o senza ritrarre da cause « note o lecite i mezzi di vita, o ritraendoli insufficientemente « e da un mestiere illecito, ed astenendosi volontariamente dal « procurarsi quelli che gli offrirebbe l'esercizio di uno stabile « e lecito lavoro ».

Come si vede il vagabondo non è che l'ozioso con un di più che lo rende più pericoloso per la sicurezza sociale: il sottrarsi, col vagare, all'occhio vigile della polizia. Questa nota differenziale è quella che non può *rendere tollerabile* una causa *immorale* di mezzi di vita anche che questi siano sufficienti. Una meretrice, che per l'esercizio del suo turpe mestiere vaghi abi-

---

(1) Le Leggi Penali pel Regno delle Due Sicilie del 1819 fondevano in uno il concetto dell'ozioso e del vagabondo. A titolo di curiosità riportiamo la definizione data coll'art. 300 — « Sono *vagabondi*, o *uomini senza stato,* « gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitual- « mente uffizio, arte o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, « ancorchè abbiano moglie e domicilio certo ».

tualmente, se non è oziosa, è vagabonda. Quindi pei vagabondi la fonte dei mezzi di vita è sempre indagabile; e quantunque la legge neppure per essi richiede una onesta qualifica dei mezzi di sussistenza, questo occorre che sia, perchè è inerente al fatto stesso del vagabondaggio considerato nei rapporti della sicurezza sociale. (Tribunale di Terza Istanza di Milano sentenza 5 dic. 1860. Bettini G. I. XII, 2, 1024).

La causa *misteriosa* dei mezzi di vita non esclude il vagabondaggio, perchè la mancanza di stabile e noto domicilio impedirebbe che si potesse indagare in base al giusto sospetto che desta la vita abitualmente errabonda senza causa nota.

Evidentemente sono applicabili al vagabondo le regole della abitualità e della libertà di spirito esaminate per l' ozioso.

La mutabilità di abitazione nello stesso comune non equivale ad incertezza di domicilio o dimora (Decreto della Corte di Cass. Francese 26 piovoso. Anno X. Dalloz tom. 27 pag. 47).

Nel vagabondaggio deve concorrere l' *elemento intenzionale* cioè la certezza della volontà determinata alla vita infingarda ed errante (Corte di Appello di Parma 28 febbraio 1861. Bettini G. I. v. XIII, 2, 294, 295).

La conservazione del domicilio di origine non esclude il vagabondaggio.

I sorvegliati speciali (1) non possono ritenersi vagabondi.

Non è vagabondo un merciaio ambulante, quantunque tenue il valore della mercanzia da lui portata in giro (V. Bocelli op. cit. pag. 24).

La vita degli Zingari è vagabondaggio? Vedi in proposito le Circolari del Ministero dell' Interno del 16 agosto 1862 e 20 gennaio 1866, dove è qualificata vita da vagabondi. Parimenti

---

(1) Leggi i *vigilati speciali dell' autorità di P. S.* secondo la nomenclatura del nuovo cod. pen. art. 28.

ritiene il Bocelli op. cit. a pag. 25. A noi pare che non si debba solo da quella specie di razza argomentare alla figura giuridica. Fra quella gente dalla vita errabonda molto vi è di laido e di giustamente suspicioso; ma vi sono pure famiglie che vivono del sudore della fronte. Non è da popoli civili giudicare gl' individui dalla razza da cui discendono. Fra gli zingari le indagini anche caso per caso decideranno del vagabondaggio, o meno.

Se l' ozioso od il vagabondo, dopo la denunzia, si dà a stabile lavoro e prende un certo domicilio, e ciò consti certamente in fatto, al momento della pronunzia sulla loro Ammonizione, essi non si debbono più ritenere come tali. (V. Paletti. Monografia citata).

In ordine alla oziosità ed al vagabondaggio segnaliamo questa massima la quale, colla legge in esame, deve avere la opposta efficacia — « L' Ammonizione non è un atto qualificativo di « oziosità o vagabondaggio, ma un semplice provvedimento allo « scopo di far sorvegliare dagli agenti di P. S. coloro che « abbiano *dato sospetti* di menare una vita oziosa o vaga- « bonda ». (Corte di Appello di Trani 12 maggio 1880. Massari. Estens. Persico). (1) Evidentemente ora che col nuovo cod. pen. questi stessi fatti non formano obbietto di separati reati, l' ammonito come ozioso o vagabondo è qualificato tale perchè il magistrato deve applicare la legge in base a questi fatti costanti, e non semplicemente sospettati.

Art. 95. Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità, e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di

(1) V. Bollet. Uff. Min. Gr. e G. 31 maggio 1880.

condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza di prove.

Art. 96. Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinguere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente.

Diffamati — Con utile innovazione la legge non colpisce gl'individui solamente *sospetti,* come la legge abolita; ma quelli pei quali il sospetto trova riscontro in fatti obbiettivi ed estrinseci. Questi fatti sono di due categorie, e debbono concorrere per determinare l'ammonendo, cioè la perdita di quella stima che ogni uomo onesto riscuote da coloro che lo conoscono e nelle sociali relazioni lo avvicinano; e più imputazioni di determinati reati. È ben difficile che il sospetto, limitato e corrisposto da tali fatti, colpisca una persona onesta. Ma è però possibile; e noi ci affrettiamo a rilevare che se l'autorità di P. S. ha il dovere di denunziare coloro che *formalmente* incorrono in questi due estremi, l'autorità giudiziaria, conservando sovrano il suo giudizio di merito, è chiamata ad indagare se, malgrado tali fatti, il denunziato sia effettivamente persona pericolosa, od un disgraziato il quale, o le male arti, od altro malaugurato concorso di circostanze fortuite ed estranea alla sua volontà, abbiano messo nella ipotesi fatta dalla legge. Infatti gli art. 100 e 101 che prevedono la duplice chiusura delle informazioni, a differenza

dell' art. 105 della abolita Legge 6 luglio 1871, che almeno quando la imputazione veniva accettato dall'ammonendo imponeva l' applicazione del monito, non statuiscono altro che, *il presidente pronunzia la sua ordinanza.*

In base a tali criteri, oltremodo pericolosa sarebbe la definizione del diffamato, appunto perchè la legge, a differenza degli oziosi e vagabondi, non credette nemmeno affidarla al giudizio del magistrato se non prestabilendo delle note limitative. Sicchè potrebbesi solo affermare che « *diffamato* **può essere** *colui che, « sospettato dalla pubblica voce per determinate categorie di « reati, sia pure stato più volte processato per quegli stessi « fatti dei quali è sospettato* ».

Un altro principio che troverà frequente applicazione nella pratica occorre fermare in tesi generale. I due fatti, nella vita reale, possono trovarsi in modo che l' uno derivi dall' altro. Allora sarebbe frustrata la garenzia della legge se essi si ritenessero distintamente concorrenti per determinare l' ammonendo. Occorrerà spesso avere dei denunziati, pei quali la reiterata processura avrà cagionata la perdita della stima nel pubblico. In questi casi, e costando che la mala fama non ha preceduta le processure, non si avrebbe il vero diffamato secondo il concetto del legislatore. Ci pare che questo concetto sia confermato dalla costante posposizione, nei due articoli in esame, delle processure alla designazione dalla pubblica voce.

Nella indicazione dei caratteri del diffamato la legge è tassativa e non dimostrativa. Ogni altro concorso di circostanze, anche più inducenti il sospetto, oltre quelle dalla legge stabilite, e in difetto di esse, non può determinare l' ammonendo. Di modo che se, per quanto più innanzi si è dimostrato, può non essere diffamato ammonendo quegli che nella ipotesi della legge *solo formalmente* si trovi, da questo ultimo fissato carattere della *tassatività* scaturisce che non può ritenersi diffamato ammonendo

chi non si trovi anche incorso *formalmente* nella ipotesi legislativa.

Di qui deriva che la diffamazione e le processure, ove riguardino reati che non siano quelli che *delitti* sono dal codice penale chiamati, e che, pur riguardando delitti, non siano di quelle categorie poste dalla legge, non si hanno gli estremi del diffamato ammonendo.

I delitti, pei quali debbono concorrere la designazione della voce pubblica ed i procedimenti penali, sono quelli contro le persone e la pubblica autorità (art. 95) e quelli contro la proprietà ed associazione per delinquere (art. 96). Ma siccome non sono tutti, occorrerà tra i fatti del denunziato ed il *nomen juris* del reato, o di quello della categoria di reati, il più esatto riscontro: quello stesso riscontro che deve trovarsi, sul titolo stesso, tra la designazione della pubblica voce ed i processi penali.

La pubblica voce non va intesa come referto di persone qualunque di ogni risma e condizione, ma deve riunire i caratteri seguenti: comune, costante, attestata da persone oneste ed appoggiata ad argomenti di fatto. *Fama consentiens nuncia veri, non vanae voces populi, quae non sunt audiendae.* L. XII Cod. (1)

Può tenersi conto di processure pendenti? A noi pare di no, perchè la legge pone le sentenze od ordinanze come quelle che, secondo le loro formole terminative, giustifichino il concorso, o meno, del procedimento nel determinare la figura del diffamato. Se di una processura in corso s'ignora il modo come sarà definita, è ovvio che non se n'abbia a tener conto perchè potrebbe essere definita con una formola non prevista dagli art. in esame.

Già sotto l'impero dell'abolita legge la Cassazione di Roma aveva statuito che non poteva applicarsi l'ammonizione basandola sullo stesso fatto pel quale *pendeva procedimento penale* (31 genn. 1879. *La Legge* An. 1879 I. 620).

(1) Annibale Alpi op. cit. pag. 20.

In quanto ai precedenti penali l' art. 95 prevede la condanna, la sottoposizione a giudizio, ed il semplice procedimento. L' art. 96 non menziona che le condanne ed i procedimenti; ma col riportarsi al precedente articolo deve ritenersi aver compreso anche la sottoposizione al giudizio, perocchè anche quello è un procedimento penale in uno stadio più innoltrato.

L' art. 91 del Regolamento è così concepito — « La ordi-« nanza di non farsi luogo a procedimento penale per insuffi-« cienza di prove concorre a stabilire la diffamazione, a termine « dell' art. 95 della legge, solo nel caso che sia stata emessa in « Camera di Consiglio ».

La ragione di questa disposizione sta nell' art. 257 alinea cod. proc. pen. pel quale in ogni reato, anche di competenza della Corte di Assise, il Giudice Istruttore pronunzia la ordinanza di chiusura del procedimento sol quando gl' indizii siano talmente scarsi o deficenti da non aver neppure consigliato il rilascio del mandato di comparizione. Dunque in tema di reati di competenza di Corte di Assise, anche senza questa disposizione, la ragione avrebbe dettata questa risoluzione, ove si fosse quistionato di quale ordinanza la legge volesse tener conto; dappoichè sarebbe eccessivo far concorrere qualunque stolta ed infondata o temeraria accusa che avesse aperto un procedimento penale. Ma nelle categorie di reati poste negli art. 95 e 96 si vede che vi sono anche quelli di competenza del tribunale. Ora per questi, siasi emesso o meno il mandato di comparizione, tranne se vi siano detenuti pei quali abbia provveduto o debba provvedere la Camera di Consiglio, la ordinanza di chiusura è quasi sempre del Giudice Istruttore (art. 257 p. p. art. 20 e 21 R. Decr. 1 Dic. 89). Perchè in questi casi non dovrebbero concorrere quei procedimenti pei quali, come per quelli di competenza della Corte di Assise, gl' indizii siano stati tali da consigliare il mandato di comparizione, ma non tanti da consigliare la prova del dibattimento, mentre anche per

questi delitti, come nome giuridico, la legge impone il concorso? A noi pare che quando si tratti di delitti di competenza del tribunale penale, i procedimenti chiusi con ordinanza dell'istruttore di non luogo per insufficienza d'indizii debbano pure concorrere quando abbia preceduto un mandato di Comparizione. Questa disposizione regolamentare pare che esca dal limite della *esecuzione* della legge, e non possa valere *come interpetrazione autentica,* cioè con carattere di universalità, perchè emana dal potere esecutivo, mentre, per lo Statuto, la interpetrazione autentica è demandata al potere Legislativo.

Le altre formole terminative di procedimenti tanto per sentenze quanto per ordinanze, come p. e. *la estinzione dell' azione penale,* la quale può dipendere da varie cause, come prescrizione, remissione, mancanza di privata istanza, decorrimento di termine utile per la querela, amnistia, sono esse tali da far concorrere quei procedimenti a determinare il diffamato ammonendo? Noi avvisiamo affermativamente argomentandolo dalla parola *ancorchè* e ritenendo che la *assoluzione per non provata reità* sia, agli intendimenti del legislatore, o pari o più favorevole all' imputato che non la estinzione dell' azione penale, dentro la quale si può pure avere una pruova lampante, che, senza la causa di estinzione, avrebbe menato di sicuro alla condanna. E siccome il più comprende il meno, anche quando, o con sentenza in seguito a giudizio, o con ordinanza in seguito a chiusura d' istruzione, si sia dichiarato estinta l'azione penale, queste procedure concorrono.

Le formole terminative, che, secondo la mente del legislatore, eliminano il concorso delle processure sono quelle che, decidendo negativamente, contengono l' accertamento e la proclamazione della innocenza dell' imputato; ed esse si riducono a due specie: quelle menzionate nel N. 2 art. 1. R. Decreto 6 Dicembre 1865 sul Casellario giudiziale: modif. dal R. Decreto 1 Dicembre 1889 e nell' art. 604 cod. proc. pen; e quelle che con-

tengono la non punibilità dell' atto per motivo che giustifica o scusa l' imputato a segno da escluderne la imputabilità giusta gli art. 44 e seg. cod. pen.

Quindi la minore età quando è causa del divieto a procedersi (art. 53 cod. pen.) elimina dal concorso dei procedimenti la sentenza o l' ordinanza che lo dichiari.

I giudizii e procedimenti concorrenti debbono necessariamente risultare dal Casellario, o possono essere documentati anche da copie di sentenze ordinanze o certificati che le enunciano? Questa questione può sorgere specie per le condanne; giacchè l' art. 34 del R. Decreto 1 Dicembre 1889 dispone la eliminazione, dopo il quinquennio, dei cartellini di casellario; e potrebbe far credere che ciò importi che nessuno effetto si abbia dalla espiata condanna o dalla estinzione della pena. A noi pare che siccome la legge in esame non ha limitato il termine delle pronunzie concorrenti, questo non possa indirettamente desumersi da altra legge che a ben diverso servizio provvede; e quindi, anche eliminato il cartellino, e perciò non risultante dal certificato casellario, un procedimento, o giudizio, può concorrere, quando *aliunde,* e con forma certa e legale, consti che sia veramente avvenuto.

Per la lettera dell' art. 95 potrebbe dubitarsi se sia ammonendo un individuo che, senza aver riportato condanne nè altri procedimenti, sia stato *sottoposto una sola volta a giudizio.* A noi pare che non possa ritenersi l' affermativa perchè, in tutto il tenore di questo e del successivo articolo, il legislatore ha fatto conto sempre della pluralità di azioni penali promosse contro il denunziato; e perciò questa parte del testo debba intendersi così: *e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze, siano esse di condanna o sian pure di assolutoria per non provata reità;* giacchè ogni sentenza penale presuppone il giudizio. La stessa sentenza della Sezione di Accusa tien dietro al giudi-

zio con forme prestabilite, quantunque con procedura segreta.

Le tre ipotesi di azione penale fatte dalla legge possono concorrere fra loro anche in numero singolare. Così può essere ammonendo chi ebbe a riportare una sola condanna ed una sola volta venne sottoposto a giudizio ed una sola volta incorse in procedimento chiuso prima del dibattimento.

Le parole *più sentenze di condanna* non vanno intese nel senso materiale, che, cioè, più debbano essere le sentenze conservate in archivio. È ovvio che, potendo una sentenza sola contenere più condanne pei reati diversi in diverso tempo e per diversi titoli commessi dallo stesso diffamato, questa sentenza concorra pel numero plurale, e di per se sola possa determinare l' ammonendo nell' estremo giudiziale. Quando ha voluto che le sentenze siano distinte la legge lo ha detto: es. art. 123. Del Domicilio Coatto.

Il confronto tra la designazione della pubblica voce ed i procedimenti penali provocati, come pure di questi procedimenti fra loro, non è richiesto che sia per ciascuna specie di reato o per ciascun titolo menzionato dalla legge, ma è necessario che si abbia per ciascuno dei due articoli. Così p. e. è ammonendo chi, designato come abitualmente colpevole di lesioni personali, sia stato condannato una volta per minaccia e processato altra volta per violenza alla pubblica autorità. Viceversa non è ammonendo chi, designato come colpevole dei titoli di che all' art. 95, era stato condannato, o processato, per quelli di che all' art. 96.

I diffamati per associazione per delinquere debbono essere riguardati in relazione a questo stesso nome generico adottati dal codice penale (art. 250) ed in relazione al reato di *cospirazione*. Questo reato infatti non è che una associazione segreta, e per tanto più pericolosa, allo scopo di commettere taluni reati contro la sicurezza dello Stato (art. 134 cod. pen.). È quindi anche questo compreso nella più generica indicazione adottata

dalla legge in esame perchè non ha distinto, e non ha limitata come fa il codice penale l'associazione per delinquere per la sola violazione dell' *ordine sociale,* demandando al reato di cospirazione la violazione *dell' ordine politico.*

Già la Cassazione di Roma (Decreto 21 luglio 1876 Fanello Spano e Ruju. *Legge* XVII, 56) aveva stabilito che sospetti in genere erano pure gli associati allo scopo di giurare il falso, perchè lo spergiuro può versare in tutte le materie riguardanti i danni alle persone ed alle proprietà.

L' affiliazione alle sètte segrete in genere, siano politiche siano sociali, purchè abbiano a scopo di commettere fatti punibili, dà luogo alla diffamazione, secondo la legge di P. S., perchè lo scopo delle associazioni non deve ritenersi da questa legge limitato ai soli reati di che agli art. 95 e 96, e nemmeno a tutti quelli del codice penale, ma va estesa anche a quello dei reati previsti da leggi speciali. Così il diffamato come contrabbandiere abituale non potrebbe essere ammonendo, perchè la legge in esame ha respinto questa tendenza al delitto riguardata dalla legge anteriore, ma il diffamato come associato per commettere contrabbandi, potrebbe essere ammonendo, ove concorra l' elemento giudiziale prescritto dalla legge.

Per tanto, specie nelle associazioni politiche, bisogna esser cauti. Giacchè se l' associazione si limiti all' aspirazione verso una forma di governo od una costituzione sociale diversa dalla nostra, avendo a scopo solo la comunione delle idee, ed il culto all' ideale vagheggiato, e nel *campo di azione* non si manifesti che per dare vantaggi alla società, sia pure nel proposito di guadagnare proseliti alla idea informativa dell' associazione, ma astenendosi da ogni violazione dell' ordine materiale, la diffamazione per affiliazione ad essa (a parte ogni azione punitiva ed ogni potere repressivo legittimamente demandato *alla polizia politica o di fatto),* non potrebbe dare la figura dell' ammonendo

senza produrre due gravissimi sconci: la repressione del libero pensiero e la trasformazione di questo istituto preventivo di reati in arma di difesa del Potere costituito non come *depositario della pubblica quiete,* ma come *forma di governo.* La legge infatti non ha punto ispirato a questo obbiettivo l'istituto dell'ammonizione.

Non è necessario che l'associazione per delinquere, cui ha relazione la pubblica voce, emerga in tutti i suoi estremi nella duplice figura stabilita dal codice penale, perchè è chiaro che, in tal caso, più che un ammonendo si avrebbe un responsabile penalmente. Basta la semplice enunciazione precisa di questa associazione. Deve però emergere l'abito alla associazione per delinquere, e non già l'abitudine di associarsi ad altri nei reati che il denunziato suole commettere, che è tutt'altra cosa e non importa ai fini dell'ammonizione.

Non può ammonirsi un individuo pel semplice fatto di essere affiliato alla setta dell'Internazionale (Cassazione Firenze 3 marzo 1875 Ric. Noceri. *Legge* XV, 2.ª 477). Vedi pure in proposito la stessa Corte: 22 gennaio 1875 Ric. Pasetti ed altri (Raccolta di G. I. XXVII, 1, 214), 25 maggio 1878 ric. Chiti *(Giornale delle Leggi,* IX, 215) e 22 febbraio, 9 aprile, 31 maggio e 27 dicembre 1879. (*Annali* XIV. 1, 218, 28, 93 e 122) e Cassaz. Roma 29 dic. 1882, 27 dic. 22 febbr. 9 aprile e 31 maggio 1879. *(Annali* XIV 1, 2, 18, 28, 93 e 122 ed I 2, 98). Ma posteriormente è andata in contraria sentenza sulla motivazione che quella sètta, nelle sue manifestazioni esteriori, attenta alle persone ed alla proprietà (5 febbraio 1879 ric. Trinci. *Manuale del funzionario di* S. P. XVII, 46). In questo senso Cassaz. Roma 26 marzo 1879, 18 febbraio 1880, Corte di Appello Bologna, 13 dic. 1879. *(La Legge* Anni 1879 e 1880).

Quid. di talune più note associazioni per delinquere? La legge di P. S. abolita (art. 105 modif. dalla legge 6 luglio 1871) ne menzionava due, la *Camorra* e la *Maffia.*

La prima, almeno nella sua forma più tipica e tradizionale, si trova nel napoletano, e si propone il compimento di reati contro le persone o la proprietà, ma con un fine generale del *lucro illecito.* Secondo la ipotesi dell' art. 120 della legge di P. S. 20 marzo 1865, nella parte delle disposizioni transitorie, la *camorra* veniva riguardata sotto il lato della esazione abituale indebita ed illecita di denaro sugli altrui guadagni ed industrie. Quindi anche prima della riforma del 6 luglio 1871 *questa specie* di *camorristi* era fra gli ammonendi (Cassaz. Roma 27 giugno e 22 dic. 1877. *Annali* di G. I. vol. XII. I. 23. *Manuale del funzionario* di P. S. vol. 1 pag. 59). Assume pure forma di soverchieria o prepotenza per ottenere lavoro, quasi come fosse un *monopolio forzato del lavoro.*

La seconda, pure nella sua forma tipica, si trova nella Sicilia, e si propone atti di violenza e reati, ma con un fine generale della *difesa privata* in sostituzione dell' autorità della legge. Però non rare volte compie veri e proprii reati a scopo lucrativo, e specialmente i reati di difficile esecuzione, come l'*Abigeato* in larga proporzione, la *grassazione,* il *brigantaggio* o il *favoreggiamento di tali reati.*

Su queste due piaghe della nostra società, che, più che associazioni per delinquere, potrebbero definirsi *istituzioni malefiche,* giacchè non stanno fra pochi e determinati individui, ma si tradizionano e si estendono su larga scala, molto si è scritto con competenza. (Vedi Isacco e Salvorezza op. cit. e Franchetti — *Sulle condizioni politiche ed Amministrative della Sicilia).*

Vi sono però anche simili cattive istituzioni di minore importanza, delle quali le più notevoli sono la *Crosca* o *Chiova,* che si trova nelle popolazioni lucane di parte del Salernitano e parte della Basilicata, e che somiglia a preferenza alla *maffia* con una speciale tendenza all' assassinio per mandato; e la *Teppa,* che si trova nel Milanese e che si propone la perpetrazione di

reati violenti a preferenza nel fine di compiere delle gradassate, che assumono poi spesso forma di reati brutali contro le persone.

Anche codeste istituzioni malsane, che si attaccano, come crittògame, all' organismo sociale, e sono generate ed alimentate dal mal costume in combinazione con la quistione economica, mentre attendono la loro estirpazione precisamente da quei mezzi preventivi di categoria *educativa,* debbono essere combattuti dalla polizia punitiva sempre quando si mostrino cause prossime di reati; epperò vanno ritenute associazioni per delinquere secondo gli art. in esame.

Le parole *cammoristi* e *maffiosi* comprendono tutti quei malvagi individui i quali si prestano mutua assistenza per delinquere impunemente contro le persone e la proprietà (Cassazione Roma sentenza citata 21 luglio 1876).

Intorno alla quistione del se sia permesso al magistrato di valutare, per le condanne concorrenti, l' indole del fatto che alle condanne dette luogo, onde inferirne se un designato dalla pubblica voce riunisca pure l' estremo giudiziale per aversi il diffamato, non abbiamo che a richiamare quanto, in tesi generale, si è innanzi dimostrato intorno alla *materialità* della sanzione legislativa circa la figura dell' ammonendo, ed al giudizio sovrano del magistrato di merito. Giova però aggiungere che quella stessa ragione che consiglia di eliminarsi dai giudizii e procedimenti concorrenti quelli che ebbero formola terminativa scusante o giustificante l' imputato, campeggia perchè si eliminino pure quelle condanne basate sopra un fatto che, pur avendo reclamato una repressione, non è tutto effetto della volontà deliberata dello agente, ma anche di un concorso di fatti indipendenti dalla sua volontà, come p. e. il marito che uccide la moglie in flagrante adulterio. Quanta sia la parte di responsabilità penale spettante all' uccisore è materia di dritto penale: ma è lecito qui, da quelle diminuzioni di pena che il legislatore concede in

questi e simili casi, inferire come talvolta, e questo riguarda il mero convincimento, una condanna basata su questi fatti possa non concorrere alla determinazione del diffamato. Un illustre oratore francese, il Bellart, affermò che dalle stesse manifestazioni delittuose nasce la distinzione dell' indole dei delinquenti e si rivela di costoro o la vigliaccheria e l' animo di fango, o la ferocia e l'anima profondamente cancrenata dalla scelleratezza, o un indole viva e passionale, o pure un uomo semplicemente sventurato. In questo esame, sotto l' impero dell' abolita legge, la Cassaz. di Roma andò più oltre, statuendo che non sono passibili di ammonizione i condannati per minacce a mano armata quando queste avvennero trovandosi l' agente in istato di agitazione di animo tale da doversi ammettere le circostanze attenuanti (30 nov. 1877. *Riv. Pen.* VIII. pag. 110).

Può essere ammonendo un detenuto sia in espiazione di pena, sia per azione penale? Richiamando quanto si è dimostrato nella parte teorica in ordine all' obbietto dell' ammonizione, in massima avvisiamo negativamente. Però, quando la denunzia fosse precedente alla restrizione di libertà, e basata anche su fatti precedenti, o diversi dalla causa della detenzione, e quando questa restrizione di libertà sia di poca durata, anche un detenuto può essere ammonendo.

Non è violata la legge quando si fa l' interrogatorio o si pronunzia l' ammonizione contro un detenuto in potere della giustizia, che si era reso latitante dopo l' intimazione a comparire avanti il pretore. (Cassaz. di Firenze 8 febbraio 1882. *Annali* I. 2, 31).

Resta quindi al criterio del giudice l' esaminare la opportunità del provvedimento, ed evitare che questo riesca una misura eccessiva od inutile.

Può essere ammonendo anche uno straniero dimorante nello stato, perchè le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano chiunque si trovi nel regno. (art. 11. cod. civ. Disp. prelim.)

Minorenni mendicanti abituali e Minorenni meretrici abituali

(Vedi commento all'art. 116)

COMPETENZA

Essendo unica l' autorità giudiziaria dalla legge investita del potere di ammonire in prima istanza, la legge in esame non stabilisce norme di competenza, e per decidere delle quistioni che a tal riguardo possano sorgere, si deve far ricorso ai principii generali che governano le giurisdizioni.

Per ragione di persona, è ovvio che mancando, o per congedo o per vacanza di posto, il Presidente del Tribunale Civile e Penale, la originaria giurisdizione di ammonire passa nelle persone dei vice presidenti per ordine di anzianità, ed in mancanza pure di questo grado, passa nelle persone dei giudici anche per ordine di anzianità, così come avviene per tutte le attribuzioni della presidenza. (Art. 47, Ordin. Giud. 6 dic. 1865). « Il « presidente del Tribunale, nelle funzioni che gli sono special- « mente attribuite, è supplito dai vice presidenti secondo l'ordine « dell'anzianità, ed in mancanza di essi, dal giudice anziano del « tribunale ».

Questa sostituzione legale di funzioni annulla la delegazione che può avvenire per l' art. 106 della presente legge. Di sorta che quegli che surroga il presidente può far correre la delegazione generale fatta da lui, e può pure revocarla. Ma su ciò vedi il commento al citato art. 106.

Il presidente, o chi per esso, procede, nell'applicazione della legge sull' ammonizione, come vera e propria autorità giudiziaria, e non come autorità politica o delegata da questa. (Vedi in proposito quanto nella parte teorica si è dimostrata in ordine alla competenza).

Per determinare la competenza *ratione loci* Alpi e Bocelli (opere citate) avvisano di seguire la norma dettata dall' art. 15 proc. pen. e quindi danno la preferenza al giudice del luogo dove avvengono i fatti che provocano l' ammonizione. Ma questi fatti non sono come quelli che si circoscrivono in un reato. Essi, appunto perchè non sono ancora un reato, sono sempre vaghi ed indeterminati nel luogo. Specialmente il fatto del vagabondaggio è per se stesso tale da rompere ogni confine di giurisdizioni. Malagevole e malfida è quindi la regola *del luogo dei fatti,* la quale in materia di ammonizione deve andare del tutto negletta. Ciò però non mena al pericolo di vedere un individuo giudicato da un magistrato lontano dal luogo dove avvennero quelle sue azioni che innanzi al magistrato lo chiamano. Perchè l' oziosità, il vagabondaggio, e specialmente il sospetto, non possono non richiamare l' attenzione che di quella autorità di P. S. che è preposta a quei luoghi dove quei fatti si lasciano deplorare. E questa, per quanto si è osservato in ordine alla *Denunzia,* non può non indirizzare il suo rapporto che a quel tribunale che nella sua giurisdizione quei luoghi comprende. Perciò la regola del *luogo dei fatti,* nella pluralità dei casi, ed in modo abbastanza approssimativo, viene sempre ad essere rispettata per la forza stessa delle cose.

Stabilita la impossibilità della osservanza stretta della regola del *luogo dei fatti,* il codice di procedura penale stesso (art. 14) da l' altra che la sostituisce, quella della *dimora* dell' imputato. Questa *dimora abituale* dell' ammonendo, come regola principale determinativa della competenza, venne ritenuta dalla Cassazione di Milano 1 luglio 1864, ric. Montobbio. *(Legge* IV, 886). e Cassaz. di Napoli 23 aprile 1880, ric. Brunati. Capuano estens.

Ma è sempre abusivo il procedimento di arrestare l' ammonendo e tradurlo al suo *domicilio di origine* per denunziarlo ivi per l' ammonizione, essendo del tutto arbitraria questa regola

di competenza. (Cassaz. Roma 4 aprile 1879, riportata dal Bocelli op. cit. pag. 43).

Il solo vagabondaggio rende di difficile applicazione la legge dell' *abituale dimora*, poichè spesso è nella mancanza di questa dimora che la denunzia si basa. Però, anche in questo caso, non sarà difficile determinare una giurisdizione di tribunale ove principalmente suole il vagabondo aggirarsi, ed allora di questo tribunale è la competenza.

Quid se un individuo si trova denunziato a due differenti Tribunali? Il caso non presenta precedenti secondo la vecchia giureprudenza sulla materia. A noi non pare quistionabile che, ove una delle autorità adite non si dichiari incompetente, siano applicabili le regole del conflitto positivo o negativo stabilite dagli art. 731 e seg. cod. proc. pen., trattandosi di una vera e propria giurisdizione che si esplica dal magistrato.

RICUSAZIONE ED ASTENSIONE

La Cassaz. di Roma (16 luglio 1879 causa Unida, De Cesare estens. Boll. Uff. Min. G. G. 26 gennaio 1880 N. 1) aveva stabilito che il pretore pronunzia l' ammonizione come autorità politica, e non può essere ricusato.

Ma la Cassaz. di Firenze (1 marzo 1882. Annali I, 2, 242) ritenne ammessibile l' astensione.

Colla nuova legge, che ha perfino facultato il ministero della difesa, e per quanto innanzi si è dimostrato intorno alla competenza, non si può dubitare che l' ammonizione sia un' attribuzione al magistrato demandata non per ragione della *qualità*, ma per la sua *giurisdizione*. Egli l' amministra in virtù del N. 4 dell' art. 42 dell' ordin. Giud. 6 dic. 1865, che dice: « esercitare « tutte le altre attribuzioni che ad essi (funzionari) sono dalle « leggi assegnate ». Egli l' amministra come sanzione punitiva

sui generis, ma alla pari delle altre sanzioni punitive portate da quella stessa legge speciale sulla P. S. che contiene le regole dell' ammonizione. Ora se niun dubbio che per le altre applicazioni dirette che il magistrato penale fa della legge anzidetta sia ammessa la ricusazione come per la materia penale è regolata dagli art. 746 e seg. proc. pen., nemmeno debbe dubitarsene quando è chiamato ad applicare la legge dell' ammonizione. La forma più solenne e garentita della procedura, la più specifica determinazione del dritto, adottate dalla nuova legge, mal consentirebbero la imposizione di una persona di magistrato in quei casi nei quali (art. 116 e seg. proc. civ.) la legge reputa necessario allontanar fin l' ombra del sospetto d' ingiustizia. Se anche sotto l' impero della legge abolita l' astensione era ammessa, questa non poteva che essere se non come la legge la crea, cioè *doverosa*. Or perchè togliere alla parte interessata il dritto di *far valere* un' astensione dovuta e, per qualsiasi motivo, non dichiarata da quella persona che sarà giudice delle sue azioni, e potrebbe esserlo non *ex conscientia* ma *ex voluntate?*

Art. 97. Il Presidente del Tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia, e, non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta, chiamerà innanzi e sè l' imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate la imputazione con l' esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda, e la facoltà di presentare le prove a discarico.

PROCEDIMENTO

La legge non fulmina nullità, ma la inosservanza delle forme può produrre, se rilevata in via di reclamo dell' ordinanza del

presidente, l' annullamento del primo procedimento. (vedi commento all' art. 107).

VERIFICA

La quistione del se le informazioni in seguito alla denunzia dovessero necessariamente assumersi o meno, pena l' annullamento del monito, è eliminata dalla nuova legge la quale categoricamente ed imperativamente dispone che la denunzia non basti da sola, ma debba essere *verificata* mediante *testimonianze* ed altre *informazioni*. Quindi è caduta la massima che poneva *doversi assumere le informazioni sol quando si avesse ragione di credere infondata la denunzia.* (Cassazione di Roma 11 Aprile 1889. *Annali* I, 2, 245).

Sibbene deve ritenersi la massima: « Per infliggere l' am-
« monizione non basta la denunzia dell' autorità di P. S. ma oc-
« corre che in un modo qualunque si assuma, dall' autorità
« ammonente, *per proprio conto,* opportune informazioni, » (Cass. di Firenze 3 Maggio 1882. *Annali* I, 2, 70).

Le informazioni non debbono derivare dalla stessa autorità denunziante, ma *aliunde:* « È nullo il decreto di ammonizione
« se il magistrato non ha assunto personalmente le informazioni
« e si è invece riferito alle informazioni generiche che gli sono
« pervenute da quelle stesse autorità dalle quali gli pervennero
« la denuncia e la domanda di ammonizione » (Cassazione di Firenze 7 Marzo 1888. *Annali* I, 2, 102).

Il compito della *verifica* è determinato dalla necessità di accertare se il *denunziato* sia *ammonendo,* perchè l' ammonizione, come misura restrittiva ed eccezionale, non è applicabile che a coloro che sono dalla legge tassativamente designati. (Cassazione di Roma 11 Febbraio 1878 ric. D' Auro ed altri — *Legge* 1878, I, 827).

Nel silenzio della legge, le informazioni e le testimonianze debbono risultare da atti scritti, o basta che siano assunte oralmente? Ritennero la non trascrivibilità della verifica della denunzia la Cassaz. Firenze 17 8bre 1877 (Alpi op. cit. pag. 29) Cassaz. Roma 26 gennaio 1877, ric. Paolini ed altri. *(Legge* XVII, 690), e Cassaz. Firenze 2 Dicembre 1882, *(Annali* I, 2, 238) e Cassaz. Firenze 11 Ottobre 1878 *(Legge* 1879 I, 342).

Ritennero non trascrivibili, ma doversi dare atto nella ordinanza di ammonizione *delle prese occorrenti informazioni*, la Cassaz. di Roma 19 Maggio 1880. Causa Caredda estens. Ferreri (Bollet. Uf. M. G. e G. 21 Giugno 1880 n. 22), e Cassaz. Firenze 3 Maggio 1882. Causa Sinigaglia, Giordano estens. (Bollet. citato 17 Maggio 1882 n. 20).

Ritenne necessaria la trascrivibilità la Cassaz. di Firenze 2 Ottobre 1865 (Alpi op. cit. pag. 28).

Questa ultima decisione sembra la più conforme a giustizia specie in esecuzione della presente legge che si propone di garentire con forme certe il pericoloso istituto, e che coll' art. 112 pareggia i testimoni in processi di ammonizione a quelli in processi per reati. Se le testimonianze non fossero scritte, non costerebbe dell' adempimento dell' art. 179 proc. pen. dal detto art. richiamato. Conformemente opinano pure i principali scrittori sulla materia. (vedi Paletti, Alpi, Bocelli op. cit.).

Ma nell' assunzione ed incartamento della *verifica* della denunzia il giudice dell' ammonizione non ha dalla legge limitazione di modo, di forma e di persona. (Cassaz. Firenze 25 luglio 1883 *Annali* I, 2, 148). Ciò è conforme alla legge che impone la *sommarietà*.

Ed in tali procedimenti non sono invocabili le disposizioni che regolano il giuramento dei testimoni secondo il cod. di proc. pen. (Cassaz. Firenze 21 nov. 1883. *Annali* I, 2, 8).

Per le informazioni da raccogliersi fuori del distretto del

tribunale, potrà farsi la richiesta al tribunale competente; poichè, trattandosi di una istruzione, sia pure *sommaria*, non potrebbe non applicarsi per analogia la facoltà stabilita nell'art. 81 al. 3 cod. proc. pen.

Parimenti per analogia delle spettanze dei testimoni in materia penale, spettano ai testimoni chiamati a deporre in processo di ammonizione le indennità stabilite dalla tariffa penale.

Il termine di cinque giorni, durante i quali la *verifica* della denunzia deve farsi, è di rigore? Visto che nella pluralità dei casi riuscirebbe impossibile ad essere mantenuto, e che la legge non ha imposto il dovere di fermare con un atto qualsiasi la data della *ricezione della denunzia,* epoca del cominciamento del termine, pare che questo non sia di rigore, nè tale da importare l'annullamento della procedura. Deve dunque intendersi che il legislatore abbia stabilito che non debbano decorrere più di cinque giorni inutili per la verifica della denunzia, cioè dopo la ricezione di quegli atti ed informazioni valevoli a verificarla.

MANDATO DI COMPARIZIONE E DI CATTURA

ART. 98. Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione eseguita colle norme del codice di procedura penale.

Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nell'ora indicata nel mandato di comparizione o non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascerà contro il medesimo mandato di cattura.

Il mandato di camparizione è un atto da emettersi, qualunque sia il risultato della verifica, o sol quando induce il magistrato a ritenere abbastanza confermata la denunzia? Il linguaggio im-

perativo farebbe rilevare che la chiamata venisse imposta in ogni caso. Ma considerando che il mandato debba riportare anche *l' esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda la imputazione,* si deve conchiudere che, in chiusura di verifica, il magistrato possa pure, con sua ordinanza, dichiarare, anche *inaudita parte,* il non farsi luogo all' ammonizione, ove la denunzia non resti verificata. Senza che, l' opera del magistrato nello importante atto della chiamata dell' imputato per la contestazione della imputazione, riuscirebbe un inutile e vacuo adempimento. Di quì consegue che anche in questo mandato di comparizione, come in quelli che si rilasciano per gl' imputati ai termini della procedura penale, debba concorrere una *sufficiente* verifica della denunzia.

Se la imputazione, ed i fatti che la sorreggono, nel mandato manchino, non è a parlarsi di nullità, quando all' imputato nell' atto dell' interrogatorio sia stata fatta chiara contestazione del titolo d' imputazione, e quando da questo apparisca che fosse bene inteso dello scopo della chiamata ed in grado di difendersi. Così avvisò la Cassaz. di Firenze 12 luglio 1876, ric. Polese.

Ma, visto l' accresciuto rigorismo delle forme secondo la nuova legge, e la introduzione facoltativa del ministero di difesa, si deve rilevare che, anche quando sia edotto della imputazione solo nell' atto dell' interrogatorio, l' imputato ha sempre perduto il tempo, concesso dalla legge per riflettere sulla imputazione e provvedersi delle sue prove a difesa e del suo difensore; epperò, senza entrare nell' esame del se quella omissione lo abbia, o meno, danneggiato nei suoi dritti, il vizio del mandato pare così momentoso che debba menare all' annullamento di esso e degli atti che ne conseguono. Non si potrebbe, in appoggio della contraria tesi, invocare l' assimilazione del mandato di comparizione in materia penale, primieramente perchè a questo succedono, fino al giudizio, altri termini, pei quali non è tanto dannoso che al-

l' imputato, nella prima chiamata, sia ignota la imputazione, e può riescire sommamente dannoso alla ulteriore istruzione la pubblicazione di essa; mentre l' imputato per ammonizione può essere giudicato appena dopo lo interrogatorio. Secondariamente, in questa legge si è espressamente voluta la notificazione della imputazione e dei fatti, e si è voluta dirimendo così un' animata controversia agitata variamente dalla giurisprudenza sotto l' impero dell' abolita legge, la nozione della quale giurisprudenza sarebbe qui ora inutile riportare. Sicchè, in quanto a questa nullità, il mandato di comparizione, più che a quello dallo stesso nome indicato dall' art. 188 proc. pen., deve paragonarsi al *decreto di citazione* a norma degli art. 332 e 372 detto cod., i quali al n. 4 richiedono, a pena di nullità, la partecipazione all' imputato del fatto che gli s' imputa.

Le disposizioni del codice di procedura penale, a norma delle quali va fatta la notifica, sono quelle degli art. 189, 190, 191 e 193.

La valutazione della giustificazione dell' assenza è affidata al criterio del magistrato.

Se l' imputato non si è presentato nel giorno prefisso ma in un giorno posteriore, prima però che contro lui fosse stato o spiccato od eseguito il mandato di cattura, *perde il dritto* ad essere interrogato in quel giorno; in quanto che egli, colla comparizione a suo beneplacito, non potrebbe turbare la distribuzione del lavoro del magistrato. Ma ove il magistrato sia pronto ed in grado d' interrogarlo, l' atto non è trasgressivo della legge, essendo ovvio che quando si renda inutile un atto vessatorio, è bene evitarlo. Resta dunque in questo caso alla discrezione del magistrato, applicata in base alla coscienziosa valutazione del suo lavoro della giornata, il concedere, o meno, l' interrogatorio all' imputato tardivamente, ma spontaneamente, comparso, ed il conseguente ritiro dello emesso mandato di cattura, ove la concessione avvenga.

Neppure per la esecuzione di questo mandato di cattura il Pubblico Ministero ha ingerenza. Non potendo che paragonarsi questo atto coattivo all'altro sotto lo stesso nome menzionato nella procedura penale ovvero al mandato di accompagnamento, è chiaro che non costituisca *ordinanza* del giudice, secondo il senso che a tale parola dà la procedura, quantunque contenga un ordine da eseguirsi dalla forza pubblica, dappoichè non è prescritta la motivazione. Nemmeno dunque per l' analogia delle attribuzioni indicate negli art. 42 proc. pen. e 139 Ordin. Giudiz. il Pubblico Ministero può essere chiamato a dare esecuzione a questo mandato di cattura, il quale perciò dal Magistrato che lo rilascia deve essere spedito direttamente ai Comandanti della forza pubblica.

Obbiettivo del mandato di cattura essendo l' interrogatorio e la pronunzia dell' ordinanza di ammonizione, se del caso, consegue che, ciò avvenuto, il catturato debba essere posto in libertà. Esso dunque non è un vero e proprio mandato di cattura ai sensi dell' art. 181 proc. pen. e quindi non va soggetto allo esame della Camera di Consiglio, ma potrebbe, per la sua specialità, essere piuttosto considerato come un mandato di accompagnamento al solo scopo di aver la presenza coatta dell' ammonendo.

La liberazione deve avvenire anche quando, dopo il primo interrogatorio, si faccia luogo al prosieguo di verifica stabilito dall' art. 101, poichè ivi è detto che il presidente, assunte le nuove informazioni, ed esaminati gli esibiti documenti, chiamerà di nuovo l' ammonendo prima col mandato di comparizione, il che dimostra che, in tal caso, debba sempre trovarsi a piede libero.

Si è innanzi rilevato che una ordinanza di non luogo può pronunziarsi anche senza la chiamata del denunziato per non dare inutile trapazzo ad un innocente. Ma se il mandato di cattura resti ineseguito, e ciò consti da verbali di vane ricerche,

e dato che una migliore ponderazione sulle risultanze della verifica della denunzia consigli la pronunzia del non luogo, par chiaro che anche in contumacia questa pronunzia possa darsi.

Può però parimenti darsi la ordinanza di ammonizione nella contumacia? La Cassaz. di Firenze *(21* nov. 1883 *Annali* I, 2, 8) ha ritenuto non essere necessaria la presenza del denunziato all' ordinanza di ammonizione, bastando il suo richiamo avanti il magistrato e la personale notificazione dell' ordinanza stessa.

La Cassaz. di Roma (7 Marzo 1887 ric. Busso, *Legge* XVII, 646) ha ritenuto non essere necessaria quando il magistrato richiama l' ammonendo in seguito alle *ulteriori informazioni* assunte.

La Cassaz. di Firenze (8 Maggio 1878 ric. Baldacchini) ha ritenuto che la presenza del denunziato è necessaria di fronte al verbale di ammonizione: questo però può essere preceduto da un separato decreto emesso senza detta presenza, e che, valutando il risultato delle prese informazioni, ordini esser luogo ad adottare quella misura.

Gli scrittori Alpi e Bocelli ritengono necessaria la presenza dell' ammonendo sol perchè la legge adopera parole imperative *(chiamerà innanzi a sè)* e perchè commina la cattura nel caso di disobbedienza alla chiamata. Ma non sembra solida ragione. Sol perchè innanzi al magistrato penale è imposta la chiamata dell' imputato, o la cattura di esso, *ergo* non si può condannarlo in contumacia, ove la comparizione non avvenga e la cattura non si possa operare? Pare invece che questo dell' ammonizione sia un provvedimento che si possa emanare, come ogni altro, anche in contumacia, nel quale caso occorre la notifica dell' ordinanza. La chiamata tende ad udire l' incolpato ed a metterlo in grado di difendersi. Questo però è un dritto rinunciabile. La legge in esame impedisce la rinuncia espressa colla semplice astensione, in quanto che impone in questo caso la

cattura; ma quando neppure questa coazione all' uso del dritto di difesa può aver luogo, nessun principio giuridico osta a che il provvedimento sia emanato *inaudita parte*. Ciò nel caso di contumacia fin dalla prima chiamata; che se, comparso una volta, l' ammonendo sia assente dopo la seconda chiamata e conseguente mandato di cattura che avviene in seguito al prosieguo di verifica, niun dubbio che la sua assenza non impedisca la pronunzia dell' ammonizione, sia perchè l' obbiettivo della chiamata, la difesa, fu raggiunto, sia per la regola *semel praesens semper praesens*.

La pronuncia dell' ammonizione in contumacia deve essere all' ammonito regolarmente notificata — (Citata Cassaz. Roma 7 Marzo 1877. Ric. Bussa).

ART. 99. Il presidente spiegherà all' imputato le ragioni e lo scopo della denunzia e lo inviterà a giustificarsi.

Facendone l' imputato formale richiesta, dovrà essergli accordata l' assistenza di un difensore.

INTERROGATORIO

La mancanza dello interrogatorio porta indubbiamente alla nullità dell' ordinanza di ammonizione. (Giureprudenza costante. Cassaz. Roma 28 gennaio 1878 ric. Leoni ed altri. *Riv. Pen.* IV vol. VIII, 207. Cassaz. Firenze 11 Maggio 1879, *Legge* 1880 I. 62.) — Questa massima però vale quando si è ottenuta la presenza dell' ammonendo, perchè in caso di contumacia, la mancanza d' interrogatorio non può inficiare di nullità l' ordinanza di ammonizione, come ritenne la Cassaz. di Napoli 1 Aprile 1881 ric. Ascoli — *Legge* 1881 II. 313 (vedi pure commento all' art. precedente).

Non pare quistionabile che la comparizione per procura sia vietata dalla natura stessa dell' istituto. Potrebbe ammettersi per lo interrogatorio, giammai però per l' ammonizione, poichè si toglierebbe all' animo dell' ammonendo quella impressione e quell' effetto che potrebbero produrvi le severe parole del magistrato: la quale cosa è nei fini della istituzione. E siccome allo interrogatorio può succedere il monito, consegue che la comparizione per procura non possa essere ammessa mai.

Se del seguito interrogatorio non consti per analogo verbale è nulla la procedura che ne segue. (Cassaz. Firenze 25 giugno e 19 novembre 1870 — Cassaz. Palermo 11 giugno 1873 — Bocelli op. cit. pag. 61).

Delle risposte date dall' imputato si dovrà dare atto nel verbale; e la mancanza di ciò pare che meni alla stessa nullità, perchè mancherebbe la sostanza dell' interrogatorio, il che equivale alla mancanza di esso.

DIFESA

La richiesta del difensore dev' essere *formale*, cioè esplicita, certa e seria. Perciò, se fatta con istanza anteriore al giorno stabilito per la comparizione, può pure provvedersi per un difensore officioso, dato che l' imputato ne chiegga uno e non l' abbia di fiducia. Se la istanza di difesa in iscritto o verbalmente sia fatta nel giorno stesso della comparizione, occorre che sia, o possa essere, di facile costituzione. Certamente una domanda alla ultima ora, fatta in modo vago o poco eseguibile, e che potesse apparire un pretesto per guadagnar tempo, dovrebbe respingersi; e questo provvedimento non sarebbe contrario alle regole di questa eccezionale procedura.

Al difensore, in giudizio di ammonizione, sono applicabili gli

art. 632 a 637 proc. pen. circa i doveri, come le disposizioni generali in vigore circa le spettanze ed onorarii.

L' assistenza del difensore deve consistere nel vegliare, a che, nello interesse dell' imputato, la legge non venga applicata in suo danno, e conseguentemente fare tutte quelle istanze che utilmente tendono allo esercizio di questo nobile ministero, anche nel corso della istruzione diretta ad assumere le *prove a difesa,* e specialmente nell' attuazione del dritto di gravame.

Delle conclusioni orali del difensore si deve dare atto nel verbale dell' interrogatorio e dopo le risposte dell' imputato. Se ciò non venisse praticato, s' incorrerebbe in nullità; perchè mancherebbe la constatazione dell' avvenuta difesa; non bastando la semplice costituzione del difensore o la enunciazione vaga che ha *discorso sui mezzi di difesa,* poichè al magistrato di secondo esame sarebbe sottratta l' opera della difesa in prime cure.

La legge non pone che la udienza del magistrato ammonente sia pubblica: quindi il difetto di pubblicità non importa conseguenza di annullamento. E nemmeno può ricorrersi all' applicazione dell' art. 72 dello Statuto Costituzionale, perchè esso dice: — « Le udienze dei tribunali in materia civile ed i dibattimenti « in materia criminale saranno pubbliche *conformemente alle leggi* » — Ma l' essersi devenuto all' applicazione dell' ammonizione con giudizio in forma pubblica, se è irregolare, non può dedursi come motivo di nullità (Cassaz. Roma 7 Marzo 1877 Ric. Bussa — Legge 1877 I, 646). *Quod abundat non vitiat.* Queste massime sono richiamate in commento all' art. 103 a 105 circa la pubblicazione della ordinanza.

Come conseguenza naturale del dritto di difesa si ha che, se gli atti fino al mandato di comparizione debbano essere segreti, da questo in poi, diventano pubblici ed ostensibili al difensore ed all' imputato. Ciò in applicazione delle regole ordinarie di procedura penale.

GIUDIZIO

Art. 100. Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denunzia, o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.

I fatti cui si accenna in questo articolo non debbono intendersi quelli soltanto menzionati nella denunzia, come potrebbe apparire dal significato letterale, ma anche quelli che, sebbene non menzionati nella denunzia, risultino dalla verifica fattane. In altri termini l'ammonizione o la impugnativa presa in considerazione deve essere relativa ai fatti emessi a carico dell'imputato come quelli che, in esecuzione della legge, rendono applicabile il provvedimento dell'ammonizione. Che se sotto l'impero della legge abolita potette proclamarsi la massima, che commette eccesso di potere il magistrato che ammonisce per *sospetto in genere* senza determinazione della natura del sospetto, questa massima, sotto l'impero della legge in esame, ha valore di gran lunga maggiore. (Cassaz. Napoli 16 Marzo 1881 ric. Filicò — *Legge* 1881, II, 463).

PRUOVE A DISCARICO

Art. 101. Se l'imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall'art. 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

« Impugnato l' addebito dal denunziato, nessun obbligo ha « il pretore di procedere ad un nuovo interrogatorio, di sentire « i testimoni indotti a discolpa, essendo ciò rilasciato alla coscienza « ed al prudente arbitrio del magistrato. (Così la Cassazione di Firenze 2 Dicembre 1882 — *Annali* I, 2, 238).

Ma questa massima non sembra accettabile colla nuova legge, importando una vera trasgressione ad un precetto legislativo. Però si sa per pratica che spesso il discarico, specie col testimoniale, apparisce ultronio fin dalla sua prima deduzione: ciò alle volte per ignoranza di chi lo deduce, alle volte per quella smania di poter tirare per le lunghe colla speranza di guadagnare dal tempo. Non pare quindi nemmeno che si debba stare al significato letterale della legge e quindi accettare ed espletare qualunque discarico. Ove trattisi di documenti, siano essi pertinenti o meno, poco monta. L' esame di essi non richiederà mai molto spreco di tempo e, vagliatili, il magistrato può farne quel conto che meritano. Non così per le testimonianze; poichè, per esse, occorre tempo per citarle e spese all' Erario. È bene quindi che in questo stadio della procedura istruttoria appena accennato dalla legge si tengano quelle regole pratiche che soglionsi tenere in tutti i discarichi penali. Quando l' imputato vuole indurre testimonianze, bisogna che per esse deduca pure la così detta *posizione di fatto*. Il magistrato esaminerà queste *posizioni* in relazione all' accusa, e sommariamente farà un giudizio sulla *pertinenza e concludenza*. Ove le *posizioni di fatto* da questo giudizio appaiono inutili, il magistrato, dandone atto con un provvedimento scritto, onde ciò non sia sottratto al secondo esame, rigetta la domanda delle testimonianze a discarico. Ma, dato che questo provvedimento non abbia avuto luogo, e che le testimonianze risultino indotte, niun dubbio che il non averle esaminate importi nelle ordinanze di ammonizione il vizio dello abusivo rifiuto di lumi.

La seconda chiamata, ai termini dell' art. 97, importa un secondo mandato di comparizione. Quantunque non espresso dal legislatore, deve ammettersi anche in questo caso il mandato di cattura, ove al mandato di comparizione non sia prestata obbedienza. Vedi quindi in proposito quanto si è detto in commento agli art. 97 e 98.

Solamente, in quanto al termine a comparire, questo nella seconda chiamata, può essere anche minore di cinque giorni; perchè se dal primo interrogatorio al secondo non debbono passare più di dieci giorni, supposto il caso che per l'esaurimento del discarico si siano impiegati sette giorni, non ne rimarrebbero che tre. Ma su questi termini è a ripetersi quanto fu rilevato in commento all'art. 97. Le cose possono essere a tale che sia impossibile assolutamente il rispettarli: epperò essi non debbono reputarsi di stretto rigore, e tali da viziare di nullità il procedimento, ma come semplice norma regolamentare, onde non fare andare per le lunghe la istruzione del sommario procedimento. Sicchè essi, violati, possono al postutto costituire una mancanza per chi ha causata la violazione, dato che fosse imputabile a colpa.

Col secondo interrogatorio non si ha il dritto d' indurre nuove pruove a discarico. Ma se, in seguito alle risultanze del prosieguo di verifica, l' imputato controdeducesse fatti nuovi tali che spargerebbero luce sui suoi addebiti ed offrisse provarli, ed il magistrato ammettesse ancora una seconda volta il prosieguo di verifica, ciò non vizierebbe di nullità il procedimento, dappoichè nè la legge lo vieta espressamente, nè un retto e coscienzioso lavoro, tendente a raggiungere il vero, potrebbe reputarsi contrario alla mente del legislatore relativamente a quelle sanzioni che governano il modo a tenere nello accertamento dei fatti.

L'ammonito in contumacia non ha il dritto di dare le pruove a difese. Non è questa una decadenza non pronunziata dalla legge; ma la esclusione di un rimedio dalla legge non concesso.

Siccome la legge non parla di ammonizione in contumacia, così nemmeno parla di *opposizione alla ordinanza contumaciale.* Or se all' ammonito in contumacia si concedesse di poter, dopo la notifica, presentare le prove a discarico, si concederebbe di conseguenza il dritto a poter fare annullare la ordinanza già emessa. Questo secondo giudizio con tale forma succedente immediatamente al primo, sarebbe virtualmente un giudizio di *opposizione ad ordinanza contumaciale,* rimedio dalla legge non voluto. Potrà ottenersi la revoca dell' ordinanza, ma come istituzione separata e distinta, della quale si farà esame in commento all' art. 109.

ORDINANZA

Art. 102. L' ordinanza, sia che pronuncii l' ammonizione, sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, comunicata all' autorità di pubblica sicurezza.

Il termine di ventiquattro ore non è di rigore perchè, se violato, non mena a veruna conseguenza. Esso è prettamente regolamentare, e rivela solo la volontà del legislatore perchè subito l' ammonito passi sotto la sorveglianza ordinaria della pubblica sicurezza, o che questa autorità sappia l' esito negativo della sua denunzia.

Siccome, a differenza dell' art. 94, ove è nominato il *capo dell' ufficio di pubblica sicurezza,* in questo articolo la legge nomina l' *autorità* di P. S. deve avvertirsi che l' obbligo della comunicazione dell' ordinanza sta verso il Prefetto o Sottoprefetto. È ovvio poi che debba essere quel Prefetto o Sottoprefetto, presso il quale sta quello ufficio di pubblica sicurezza donde è partita la denunzia.

L'adempimento prescritto da questo articolo non è da confondersi con quello dell'art. 92 del Regol. della presente legge che si esprime così: « La Cancelleria del Tribunale nel « giorno dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 107 « della legge, ed in caso di ricorso, nel giorno seguente a quello « in cui le fu comunicato il rigetto del medesimo, trasmetterà « *una copia autentica* dell'ordinanza di ammonizione all'Uffi- « cio Circondariale di P. S. da cui fu fatta la proposta.

« Questo ufficio darà comunicazione dell'ordinanza medesima « all'ufficio provinciale di P. S., al comando locale dell'arma « dei Carabinieri ed al Sindaco del Comune ».

Come chiaro si vede, in questo articolo viene disposto il modo come si esegue la ordinanza. Quindi dalla Cancelleria deve partire non la comunicazione ma la trasmissione della copia autentica. Ciò avviene non in ogni caso di pronunzia, ma sol quando si è inflitta l'ammonizione, non fra ventiquattro ore ma fra cinque giorni ove non vi sia reclamo, ovvero se, essendovi reclamo sia stata ordinata la esecuzione provvisoria a mente dell'art. 107 ultimo alinea della legge, e finalmente la trasmissione si fa non all'autorità di P. S. della quale innanzi si è parlato, ma proprio all'ufficio di P. S. denunciante.

Scopo di questo adempimento sono tutti gli altri adempimenti imposti agli uffizii di P. S. dal successivo art. 93, circa il registro degli ammoniti, i fascicoli individuali e la cartella biografica.

Nell'ampia formola negativa dell'ammonizione, *non esservi luogo,* è compresa anche l'ordinanza che contenga dichiarazione d'incompetenza territoriale: e questa deve pure essere comunicata.

ART. 103. Se si tratta di ozioso o di vagabondo il presidente gli prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di

farla conoscere, nel termine stesso, all' autorità locale di pubblica sicurezza, e di non abbandonarla senza preventivo avviso all' autorità medesima.

Art. 104. Se si tratta di persona diffamata a termine degli articoli 95 e 96, il presidente le prescriverà nell' ordinanza d' ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le persone e le proprietà, di non dar ragione a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all' autorità di pubblica sicurezza.

Art. 105. Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora; di non portare armi, e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.

La legge non richiede pubblicazione dell' ordinanza. Su di ciò è applicabile lo stesso principio rilevato innanzi circa la pubblicità del procedimento.

Sotto l' impero dell' abolita legge la pronunzia del pretore non aveva un nome certo, attribuendoglisi anche quello di *verbale*. Quindi si disputava se quel pronunziato dovesse essere intestato al nome del Re. Opinò per l'affermativa la Cassaz. Firenze (Decreti 30 agosto 1873 ric. Conti. *Annali* di G. I. VIII, 1, 80, e 29 agosto 1877 ric. Tucci), la quale ritenne benanche che non importava nullità se la formola d' intestazione era stampata, perchè, trattandosi di parte non variabile, poteva essere precedentemente preparata dal Cancelliere. Opinarono per la negativa la Cassaz. di Torino 18 gennaio 1877, (*Giornale delle Leggi* 1877 N. 25), e la stessa Cassaz. di Firenze 1 marzo 1882. (*Annali* I, 2,

42), e la Cassaz. di Roma 24 Dicembre 1880 ric. Leoni. *(Legge* 1881. I. 744). Ma colla legge in esame, avendo la ordinanza assunta tutta la sostanza e la forma di un atto dell' autorità giudiziaria e di vera e propria amministrazione di giustizia, pare eliminata la controversa giureprudenza riferentesi alla legge abolita, ed è applicabile l' art. 68 dello Statuto Costituzionale che stabilisce: « La giustizia emana dal Re ed è amministrata *in* « *suo nome* dai giudici ch' egli istituisce » e quindi le ordinanze debbono essere intestate al nome del Re.

La legge, coi tre articoli in esame, precisa nei varî casi la formola *dispositiva,* ma nulla dice circa la motivazione. Per la ordinanza in materia civile non è richiesta la motivazione (art. 362 proc. civ.). Questa è prescritta invece nella materia penale in corso d' istruzione tanto se la ordinanza emani dal giudice istruttore quanto se dalla Camera di consiglio (art. 259 proc. pen.), ed anche in pubblico dibattimento di qualunque grado sia l' autorità giudiziaria (art. 281 N. 4 detto cod.). Avuto riguardo all' affinità della materia, deve applicarsi per analogia la regola dell' ordinanza in materia penale; e quindi una mancanza di motivazione importerebbe l' annullamento della ordinanza, come quella che non rivela la ragione della parte dispositiva. Conformemente ebbe a ritenere la giurisprudenza anche sotto l' impero della legge abolita: che anzi fu fermato che la semplice enunciazione del « *non essersi l' imputato rilevato dall' addebito* non vale di per se sola la motivazione. [Cassaz. Firenze 12 Sett. 1876 ric. Frediani, *Annali* di G. I. X, 1, 214; 11 maggio 1878, ric. Bottari; Corte Appello Firenze 22 febbraio 1878, Barafani, *Monitore dei Pretori,* IV, 77; 28 marzo 1878, Nidiaci ivi, IV, 102].

Ma è motivata abbastanza l' ordinanza di ammonizione che riassume i fatti risultati dalle verificazioni, non essendo necessario di discuterne ed apprezzarne il risultato in confronto del detto

dei testimoni a discolpa che attestano in genere della onestà e buona condotta dell' ammonendo (Cassaz. Firenze 27 febbraio 1884 ric. Faveau. *Legge* 1884. I, 598).

Data la denunzia con una qualifica di ammonendo, ove nel corso della verifica sorgono elementi per ritenersi trasformata in altra quella data, ovvero per aggiungersi altra qualifica non menzionata nella denunzia, può il magistrato variarla. Invero la denunzia non obbliga la pronunzia del magistrato se non ad impartire o negare il chiesto provvedimento, ma non lo vincola circa la causa che muove l' autorità di P. S. ad invocare il provvedimento medesimo. Che anzi, nel determinare la vera figura dell' ammonendo in ispecie, sta l' opera del magistrato che si esplica nella istruzione prima, e nel giudizio poi. E quantunque diverse possano essere le conseguenze dell' ammonizione dopo che il magistrato ritenne una qualifica diversa dalla denunzia, nullameno è sempre il magistrato quello che, accertato il fatto, deve applicare quella sanzione legislativa che meglio vi si attaglia e che, nel caso singolo, mantiene lo istituto fra quelle regole che la legge ha poste.

Pur tuttavolta non può aver luogo una ordinanza di ammonizione senza che sia stata provocata da una qualsiasi denunzia. Ciò è chiaro, avendo la legge vigente soppressa l' *ammonizione di uffizio*, che in taluni casi veniva facultata dall' abolita legge.

Commette eccesso di potere il magistrato che all' ammonito ingiunge precetti non contemplati dalla legge di P. S. (Cassaz. Firenze 24 dicembre 1880 ric. Leoni. *Legge* 1881 I. 744, e Roma 13 dicembre 1878 ric. Isola. *Idem*. 1879 I. 262).

Finalmente occorre qui esaminare una quistione che può far sorgere la raccolta e conseguente valutazione dei fatti imputati. Tale quistione, che non può farsi in ordine al vagabondaggio ed alla diffamazione perchè *fatti affermativi*, si fa in ordine alla imputazione di oziosità. Si dice: *ozioso è chi non lavora;* quindi

l' oziosità è un *fatto negativo,* e non si può provare in grado di accusa. Nella materia civile noi troviamo che il fatto vien chiamato negativo o positivo secondo una forma che gli dà chi lo deduce in giudizio. Ma tale distinzione nella scuola si fa solo in rapporto all' obbligo della pruova. Ora è risaputo che anticamente, partendosi da una falsa interpetrazione della L. 2. Dig. *de Probat. et Praesumpt.* e L. 23 cod. *de Probat.* si proclamò la massima: *negativa non sunt probanda.* Ma posteriormente si ritenne la possibilità della pruova anche dei così detti *fatti negativi,* perchè fu compreso che era erroneo confondere il fatto negativo colla *negazione assoluta.* Or l' oziosità non potrebbe mai dirsi una negazione assoluta, epperò anche innanzi al magistrato civile potrebbe provarsi. A *fortiori* innanzi al magistrato penale, cui dalla legge è attribuito quel tanto di potere inquisitorio, che all' altro è negato (1). Infatti il così detto *discarico* concesso agl' imputati comprende spesso fatti negativi. L' *alibi* è un fatto negativo a preferenza dell' oziosità, eppure se ne fa oggetto di prova. Ciò avviene perchè la pruova del fatto negativo, essendo diversa da quella della negazione, può sempre aversi mercè la pruova del fatto affermativo contrario, perchè questi si escludono a vicenda in modo che, negato questo, si afferma quello, ed in conseguenza della regola, *inclusio unius est exclusio alterius.* Il fatto dell' oziosità può essere negato, ma non negativo, perchè ogni fatto può esprimersi con una formola che lo dimostra negativo del suo contrario, come p. e: *è laborioso chi non sta in ozio.* Avuto poi speciale considerazione a che l' oziosità, secondo la figura legislativa, consiste nella volontaria astensione dal lavoro, si mostra sempre come un fatto positivo.

---

(1) V. Zachariae annotato da Aubry e Rau. Dritto civile pratico francese. Della Pruova, vol. III, pag. 324.

Non facere, facere est. Qui enim non facit, hoc facit ut nolit facere: privatio autem actionis, actio est. (1).

Ciò in teoria. In pratica poi si osserva che il lavoro lecito e produttivo è un fatto eminentemente sociale: esso non può avvenire, non può concepirsi, senza rapporti; e quindi allorchè viene a risultare che, nelle azioni di un individuo, la certezza di questi rapporti manca, si ha la pruova della oziosità, per lo meno rispetto al lavoro lecito e produttivo.

DELEGAZIONE

ART. 106. Il presidente potrà delegare le attribuzioni conferitegli da questa legge ad uno o più giudici del tribunale.

La parola *giudici* adoperata in questo articolo va intesa come è adoperata nell'Ordinamento Giudiziario, cioè, un funzionario del personale giudicante di sua dipendenza. Quindi è valida la delega anche se fatta ad uno o più vicepresidenti. Non osta l'attribuzione, che il vicepresidente ha, di presiedere una sezione del Tribunale, perchè anche il Presidente presiede alle funzioni della prima sezione (art. 45 ordin. Giud.).

Il giudice delegato dal Presidente o da chi ne fa le veci non può delegare ad altri quell'attribuzione per la regola *delegatus delegare non potest.* Nè pare possa ammettersi una delega con facoltà di subdelegare.

Ma se per vacanza o per temporaneo abbandono delle funzioni del presidente, il vicepresidente od il giudice delegato, assume le funzioni della presidenza per dritto di anzianità (art. 47 Alinea Ordin. Giud.), allora la delegazione cessa *ipso facto,*

(1) Cuiacio. ad. leg. 121 de reg. juris.

e le attribuzioni dell' ammonizione vengono assunte *jure proprio,* e quindi può aver luogo la delegazione ad altro giudice.

Dalla lettera dell' articolo in esame si ha che il giudice delegato debba far parte del Tribunale presieduto dal delegante. Di qui consegue che un giudice istruttore applicato ad altro tribunale (art. 43 Ordin. Giud.) non possa esser delegato alle ammonizioni. Ciò è anche consigliato dalla inopportunità di distrarre il giudice da quel lavoro d' istruzione, cui fu specialmente chiamato fuori il suo tribunale.

L' Aggiunto Giudiziario non può essere delegato alle ammonizioni. Ciò non tanto perchè osterebbe la lettera della legge giacchè al riguardo si è dimostrato doversi dare una interpetrazione ampia alla parola *giudice;* ma specialmente perchè l' Aggiunto non ha giurisdizione piena, come quello che subisce una certa diminuzione nelle attribuzioni di magistrato giudicante specie nelle votazioni, e non può mai, per ragione di supplenza, avere le funzioni di capo di sezione o di tribunale (art. 26, 47 e 48 Ordin Giud.) nè può fungere da Assessore alla Corte di Assisie, e finalmente anche perchè, avuto riguardo al modo della retribuzione della loro opera, gli Aggiunti si trovano in una posizione media tra il tirocinante ed il funzionario, con capacità alquanto maggiore dell' Uditore, e sembra sproporzionato che abbiano per delegazione un' attribuzione che per regola generale è del capo del collegio.

La legge non distingue se la delegazione debba essere fatta con unico provvedimento, o caso per caso. Dalle parole « *le attribuzioni conferitegli da questa legge* » si può argomentare alla legittimità di una delegazione complessiva; e siccome il più comprende il meno, è ovvio che sia legittima anche la delegazione sopra ogni procedura per ammonizione; cosicchè l' uno o l' altro metodo non permette una quistione di difetto o vizio di potestà nel funzionario delegato.

Quando più siano i giudici delegati, e la delega sia generale, si rende necessario stabilire la ripartizione del lavoro, nel fine di rendere certa la potestà di ciascun giudice per ogni atto di giurisdizione delegata che compie.

In ogni caso gli atti, e specialmente la ordinanza definitiva del delegato, deve enunciare la delegazione che lo rende legittimo, massime quando questa non è nominativa per la denunzia cui gli atti si riferiscono, ma è generale.

Finalmente, per la regola che chi può dare può togliere, deve ritenersi incontroversa la legittimità di una revoca di delegazione tanto specifica che generale.

RECLAMO

Art. 107. Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento con dichiarazione motivata alla Cancelleria del tribunale, e sarà giudicato da un consigliere d'appello delegato dal Primo Presidente, osservati i termini e le forme di che negli articoli 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolarmente od è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronunzia non sarà suscettiva di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento e pronuncierà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il reclamo sospende gli effetti dell' ammonizione a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarata la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

L' ammonizione essendo un provvedimento anomalo e *sui generis,* nel silenzio della legge (serbato anche da questa in esame), non è necessario che il giudice di primo grado avverta l' ammonito del dritto che gli compete di produrre gravame, non riscontrandosi l' analogia dell' art. 332 proc. pen. (Cassaz. Firenze 3 Febbraio 1875 ric. Frediani. *Annali* di G. I. IX, 1, 52; 24 Aprile 1875 ric. Massai e 19 Maggio 1875 ric. Giampaoli. V. Alpi op. cit. pag. 38).

Senza un inutile riporto della varia giureprudenza intorno al ricorso in Cassazione contro il provvedimento di ammonizione, giova ricordare come, mentre la Cassazione di Palermo lo ritenne sempre inammessibile, lo ritennero sempre ammessibile le Cassazioni di Roma e Firenze; mentre le Cassazioni di Torino e Napoli addottarono dapprima l'ammessibilità e poscia andarono, e si mantennero, in contraria sentenza. Siccome la Cassazione di Firenze aveva limitata la ricettibilità del ricorso ai motivi d' incompetenza, eccesso di potere, e violazione di forme, la legge in esame ha adottato il gravame limitandolo a questi motivi, sostenuti pure da non pochi chiari scrittori sulla materia. Però siccome la Cassazione, non essendo giudice del merito, non avrebbe potuto apportare, senza il rinvio, il rimedio completo, si è demandato il gravame alla corte di appello. Questo dunque deve essere

valutato nella sua anomalia, cioè come un rimedio misto tra il ricorso e l' appello.

Il testo non spiega a chi vien concesso il dritto di reclamare; e siccome dice *contro l' ordinanza* è ammesso reclamo, e non contro *l' ordinanza di ammonizione,* sul riflesso che per una ordinanza *di non luogo* mancherebbe l' interesse a reclamare da parte del denunziato, pare che possa aver dritto al reclamo anche l' uffiziale di P. S. che chiese l' ammonizione. Però siccome questo, per effetto della parola, *denunzierà,* usata nell' art. 94, non ha che la veste di *denunziante,* e siccome, per le regole generali in ordine ai gravami adottate dal cod. di proc. pen., il dritto del gravame non viene concesso che alle *parti interessate,* comprese in esso il P. M. che rappresenta come parte l' interesse dei cittadini *uti universi,* pare che l' ufficiale di P. S. non possa avere il dritto di gravame, e neppure il P. M. non assegnandogli la presente legge veruna ingerenza nell'applicazione del provvedimento sull'ammonizione. Soccorre a questa interpetrazione limitativa la locuzione usata nel primo alinea allorchè si stabilisce il termine utile pel reclamo, che decorre dalla *pronuncia del provvedimento.* Non avendo il legislatore stabilito termine per quella pronuncia che dichiara non *luogo a dare il provvedimento,* implicitamente ha inteso di dare il dritto di gravame al solo ammonito.

Il termine di cinque giorni pel reclamo, nel caso di ammonizione inflitta in contumacia, deve decorrere dal giorno della notificazione della ordinanza.

Il consigliere delegato allo esame del reclamo agisce per attribuzione propria e non delegata, ed in ciò differisce dal giudice che può esser delegato in primo grado. Il Primo Presidente non ha dalla legge altra attribuzione che quella di determinare, fra i consiglieri di sua dipendenza, quello che dovrà decidere in via di reclamo. Stando alla parola della legge, contro la quale

non sorgono argomenti di ragione, questo consigliere può avere una nomina generale e può essere nominato caso per caso. Perciò sarebbe stata più chiara la dizione se si fosse scritto: sarà giudicato da un consigliere di appello *nominato* dal primo presidente; ed in tal significato deve intendersi la parola *delegato,* perchè altrimenti si verrebbe a dare al primo presidente, e in via principale, l'attribuzione del reclamo, la quale molto chiaramente non ha avuta dalla legge.

Quando la ordinanza di ammonizione sia dichiarata eseguibile non ostante gravame, dalla Cancelleria del Tribunale ne deve essere trasmessa all'ufficio di P. S. nel termine dell'art. 102 non un semplice estratto, ma la *copia autentica,* come è prescritto dall'art. 92 del regol. E quando alla stessa cancelleria sarà notificato l'esito del ricorso, nel termine posto dal detto art. 98, la Cancelleria deve comunicarlo all'autorità di P. S. Così se il magistrato del reclamo ha ordinata l'esecuzione della ordinanza di primo grado, questa esecuzione continuerà ad avere il suo corso. Se invece la pronuncia in merito del magistrato del reclamo importi l'annullamento del procedimento ed il non luogo all'ammonizione, quella esecuzione va subito tolta.

Il testo in esame intervenne quando dibattutissima era la quistione della ricorribilità dal provvedimento di ammonizione. Coloro che sostenevano la irricorribilità si attaccavano ai limiti che la Cassazione ha dalla procedura penale, cioè la sentenza inappellabile od in grado di appello, e l'applicazione avvenuta, o meno, di una pena; e rilevavano che il provvedimento di ammonizione non è sentenza, e di vera pena non si tratta. Gli avversarii poi si appigliavano all'art. 122 dell'Ord. Giud. ove è posto che la Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e non può aversi pronunziato di magistrato che si sottragga a quella suprema censura. Ora, col nuovo testo pare che la decisione sia apportata nel senso della irricorribilità,

perchè, mentre al provvedimento di primo grado si è dato il nome di ordinanza e quello in grado di reclamo si è chiamato *pronuncia,* si è chiaramente disposto che questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio. Nè è più lecito limitare i ricorsi allo *eccesso di potere,* perchè, contro un chiaro testo di legge, la disposizione generica del citato art. 122 non va intesa che *quominus juris ratio patitur:* ed il ricorso per eccesso di potere ha le sue regole nel codice di procedura penale che non lo rendono applicabile al caso in esame. D' altronde la legge ha provveduto perchè il rispetto alla giurisdizione ed al legittimo potere nonchè a tutte le forme legali non venga meno quando ha limitato a ciò i motivi di gravame, giusta quanto si è pur dianzi osservato, quando si è stabilito il carattere del giudizio in via di reclamo.

CESSAZIONE DI EFFETTI

Art. 108. L'ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione all'ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

Si è rilevato nella parte teorica che questa non è vera, ma impropria prescrizione. Se si paragona a quella dell'azione penale, si trova che interviene quando l'azione non pende ma ha già avuto il completo suo corso. Se si paragona a quella della pena, si trova che interviene non in mancanza, ma in seguito ad essa pena. Questo è piuttosto un mezzo di *revoca in via generale.*

Il legislatore ritiene l' ammonito sempre ammonito perpetuamente se i delitti o le trasgressioni al monito accertati a suo carico, e succedentisi con spazio di tempo da meno di un biennio, confermano la prova della sua indole corriva al delitto. Occorre dunque quella buona condotta che il legislatore figura nell' astenersi dai delitti e nell' obbedire al monito per un biennio, perchè gli competa di dritto quello stesso, che potrebbe ottenere anche *nominatim*, e per opera del magistrato, mediante la revoca, come si vedrà in commento all' art. 109. Se questo fatto non concorre mai, l' ammonito rimarrà tale perpetuamente, dappoichè le condanne annullano il tempo antecedente di buona condotta e ne vietano il ricongiungimento col tempo posteriore.

Anche che la prima ordinanza sia stata impugnata per reclamo e non sia stata dichiarata provvisoriamente eseguibile, il termine decorre sempre dalla data di essa, quantunque il reclamo sospenda gli effetti dell' ammonizione, non essendo verun rapporto tra questi effetti e la buona condotta che è base della sanzionata cessazione di essi. Del resto il testo della legge non permette dubbio su di ciò.

Se la condanna riportata durante il biennio è per un reato previsto da legge speciale, ed il giudicato di condanna non lo qualifica delitto, spetta al giudice della contravvenzione all' ammonizione, ove sia elevata, e dato che necessiti valutare la prescrizione, il decidere se il titolo della condanna costituiva delitto o contravvenzione, per inferirne se quella condanna sia o meno interruttiva della prescrizione. E la norma per decidere ciò è data dall' art. 20 alinea delle Disposizioni di Coordinamento del cod. pen. emanate con R. Decreto 1 dicembre 1889.

Le sole condanne come poste dalla legge valgono ad interrompere la prescrizione. Le informazioni attestanti che l' ammonito, pur non avendo riportate condanne, permane nelle stesse condizioni che motivarono il provvedimento a suo carico, non ba-

stano a tener vivi gli effetti del monito. (Cassaz. Firenze 15 gennaio 1876 ric. Fiaschi. *Annali* di G. I. IX, 1, 55).

Il tempo passato in carcere per condanne precedenti all'ammonizione, o per condanne a titoli di contravvenzioni posteriori all' ammonizione, non viene sottratto dal biennio; giacchè la legge, coll' aver limitata a quelle condanne la interruzione, presume che l' ammonito, in qualunque condizione di libertà si trovi, dia sempre le stesse pruove di emendamento. Ma il tempo trascorso per la sorveglianza speciale aggiunta a condanna per contravvenzione all' ammonizione non va imputato nel biennio, perchè questa è pena, e dal compimento di essa può cominciare a decorrere il biennio.

Però per un caso che fu detto analogo, cioè di tempo trascorso a domicilio coatto, l' Alpi accenna ad un ricorso del Procurator Generale presso la Corte di Appello di Venezia, col quale si sostenne che quella limitazione di libertà non lasciava la prova di emendamento (Alpi op. cit. pag. 85). Ma la Cassazione di Firenze, giudicando su questo ricorso, ritenne che anche il tempo trascorso a domicilio coatto è computato nel biennio (3 giugno 1877 ric. Rota).

Ritenne però il contrario la Cassaz. Palermo 7 giugno 1880 ric. P. M. e Cappello (*La Legge* 1881, I, 62). Noi siamo per la prima massima, dappoichè il domicilio coatto non è pena, ma misura eccezionale di rigore istituita dalla Legge di P. S. e l' analogia non si ha.

Il tempo trascorso nel servizio militare è computato nel biennio. L' Alpi (op. cit. pag. 86) ritiene in questo senso, argomentando a *maiori ad minus* da un Decreto della Cassazione di Firenze (12 7bre 1878 ric. Borla), col quale si fermò che quel tempo era computato nella espiazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Ma il tempo trascorso in estero territorio potrebbe compu-

tarsi nel biennio, *sol se non mancasse l' accertamento legale della condizione di assenza di condanne per delitti durante quel periodo,* il quale accertamento dovrebbe partire sia pure da pruove offerte dall' ammonito. Quando le condizioni della legge sono tutte, sia che la buona condotta avvenga nel territorio del regno od altrove, il fine della legge medesima è sempre allo stesso modo raggiunto. Il giudice del regno chiamato a vagliare la contravvenzione al monito, valuterà, alla stregua della nostra legislazione, quei titoli di condanne per avventura riportate all' estero, qualificandoli delitti o contravvenzione.

Il cominciamento della *liberazione condizionale* equivale a compimento di pena. Quindi, agli effetti della prescrizione, questo compimento si avvera quando l' ammonito è uscito a vita libera. Ciò si argomenta *a maiori ad minus* dall' art. 17 cod. pen. che mette questo tempo anche in escomputo dalla vigilanza speciale.

L' espurgo dagli elenchi degli ammoniti dei nomi di coloro in pro dei quali si è avverata la cessazione degli effetti pel decorso biennio, come quello che tende ad impedire uno ingiusto prosieguo degli effetti dell' ammonizione, non è cómpito degli uffizî giudiziarî, perchè nè la legge nè il regolamento lo demanda loro, ma è compito degli ufficî di P. S. i quali debbono tenere i registri ed il movimento degli ammoniti secondo il tenore dato dall' art. 93 del regol. e dalle Istruzioni Ministeriali in virtù di esso impartite. Però, ove un ammonito faccia domanda di proscioglimento pel decorso biennio, è ovvio che l' autorità giudiziaria competente debba provvedere sulla domanda come di ragione.

E pel reclamo da questa ordinanza vedi quanto è detto in commento all' art. seguente.

Gli effetti dell' ammonizione cessano *ope legis* dopo due anni quando in questo periodo l' ammonito non sia stato condannato. L' adempimento delle formalità richieste per far risultare dai registri la cessazione degli effetti dell' ammonizione è indipendente

dalla cessazione medesima, che si compie *ipso jure* col decorso del biennio. Epperciò, anche senza l'adempimento di queste formalità, l'ammonito liberato dagli effetti dell'ammonizione può respingere in giudizio l'accusa di contravvenzione agli obblighi dell'ammonizione, verificatasi posteriormente al biennio, sebbene non sia ancora cancellato il suo nome dai registri di pubblica sicurezza (Cassaz. Palermo 6 settembre 1875 ric. Cabibbo e P. M. *La Legge* 1876 I, 19).

La stessa massima appare evidentemente applicabile al caso in cui la condizione di ammonito concorra nel giudizio sulla *competenza di carcere preventivo,* o sul dritto alla *libertà provvisoria.*

REVOCA

ART. 109. Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest'ultimo, può revocare l'ammonizione quando siano cessate le cause, per le quali fu inflitta.

L'essere la revoca subordinata alla *cessazione delle cause,* che motivarono l'ammonizione, importa che questo non sia un *rimedio* da darsi dallo stesso magistrato, ma, come innanzi si è rilevato, un mezzo individuale di cessazione degli effetti. Quindi motivo della domanda di revoca non *può essere il non aver meritata* l'ammonizione già inflitta. Una domanda in questi termini sarebbe irricettibile, e perciò non deve nemmeno dar luogo all'analogo rapporto dell'ufficio di P. S. Con questo procedimento non si disfà il già fatto, ma si provvede alla cessazione degli effetti solo pel tempo avvenire: *remota causa, removetur effectus.*

Consegue che se dal tempo della inflitta ammonizione si debba cavare conseguenze riguardanti l'ammonito (come p. e. libertà

provvisoria, elettorato etc.), tuttochè al tempo in cui questo giudizio si fa l' ammonizione si trovi revocata, l' individuo va riguardato sempre come ammonito, perchè *factum infectum fieri nequit.*

Questa massima va applicata per identità di ragione anche relativamente alla cessazione di effetti *ope legis,* di cui innanzi.

Il procedimento di *revisione* (art. 688 proc. pen.), del quale sotto l' impero della legge abolita si faceva quistione, è un rimedio straordinario. È chiaramente negato ora altro rimedio oltre il reclamo; ed è poi inadattabile alla ordinanza di ammonizione.

La domanda di revoca deve proporsi prima o dopo il decorrimento del biennio? Di ciò si è pure quistionato sotto l' impero della legge abolita, perchè la giureprudenza che ammise la revoca, e gli autori che ne trattarono, furono perplessi nel riconoscerla come un rimedio, o come mezzo di estinzione degli effetti. Colla nuova legge, acquistato certamente quest' ultimo carattere, è indubitato che può farsi anche prima del decorrimento del biennio dalla ordinanza, ed altresì da quello dell' ultima condanna interruttiva. Che se venga presentata dopo il decorrimento del biennio dalla ordinanza, e senza che si siano avute condanne interruttive, la domanda di revoca non è meno ricettibile, perchè tende a far riconoscere nominativamente la cessazione delle cause dell' ammonizione, ed è perciò di maggior favore. Questo non si può negare all' ammonito, quando è provato che gli compete; quantunque la pronunzia del magistrato non possa avere che lo stesso dispositivo, cioè *dichiarare cessati gli effetti.*

Contro la pronuncia del magistrato che nega la revoca, è ammesso il reclamo di che nello art. 107 e pei motivi in esso indicati? La legge non lo ripete, ma la espressione lata del detto articolo e la considerazione che nell' applicazione di legge odiosa *in dubiis favendum,* inducono ad ammetterlo. Ma non prodotto reclamo in tempo debito contro l' ammonizione, questa non può formare oggetto di censura col ricorso avverso la ordinanza che

respinge la domanda di proscioglimento dalla stessa (Cassaz. Roma 6 dicembre 1882 ric. Sbrozzi. *Legge* 1883, I, 713). Questa massima è pure applicabile al caso di ordinanza su domanda di proscioglimento per *cessazione di effetti pel decorso biennio.*

Ma quale che sia la pronunzia in grado di revoca, il reclamo non può sospendere od interrompere la esecuzione dell'ammonizione, perchè la legge non ha disposto che la domanda di revoca abbia questo effetto; e trattandosi di togliere gli effetti ad un provvedimento già *rite et recte* emanato, non lo si può senza un chiaro disposto di legge.

Se dalle informazioni fornite dall' ufficio di P. S. sulla domanda di revoca risulti che l'ammonito dia motivo per titolo di ammonizione differente da quello applicato, non è da tenersene conto, perchè la condizione apposta dalla legge, di essere cioè cessate le cause *per le quali fu inflitta,* si è verificata, e la revoca compete.

Ciò non esclude che si possa far luogo a novella denunzia per l'altra causa, dappoichè non è stabilito dalla legge, nè vien contradetto dalla ragione, che *cessati per qualsivoglia causa* gli effetti di una inflitta ammonizione, l' individuo stesso, così liberato, sia immune da altro simile provvedimento in tempo posteriore, dato che sia incorso nelle ipotesi di legge.

Questa massima è quindi applicabile anche nel caso del decorso biennio.

Pronunciatosi sulla revoca, il provvedimento deve avere, da parte della Cancelleria del tribunale, esecuzione analoga a quella del provvedimento emesso per l' ammonizione, giusta l' art. 102 della legge, e 92 del regolamento, come negli uffizî di P. S. deve avere esecuzione analoga a quella per le ammonizioni disposta dall' art. 93 del regolamento.

CONTRAVVENZIONE ALL' AMMONIZIONE

ART. 110. Il contravventore alle prescrizioni dell' ordinanza di ammonizione è punito coll'arresto sino ad un anno, estensibile a due in caso di recidiva, e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del pubblico ministero come da quella dell' imputato, secondo le norme ordinarie del Codice di procedura penale.

Il reato ipotizzato da questo articolo è delitto o contravvenzione? Non si deve badare alla pena comminata, ma al *carattere* secondo la partizione del cod. pen. onde classificarlo nell' una o nell' altra categoria (art. 21 alinea R. Decreto 1 dicembre 1889. Disposiz. di Coordinamento). Per stabilire questo *carattere* riportiamo le definizioni delle due categorie date nella relazione del Mancini sul progetto del cod. pen. presentato nella tornata 25 novembre 1876:
« ..... o si tratta di fatti che, mossi da malvagia intenzione
« aggrediscono direttamente ed offendono il dritto altrui e perciò
« il legislatore li vieta e minaccia di pena; e questi sono *veri e*
« *proprii delitti,* che costituiscono la prima categoria di reati.
« O si tratta di fatti, i quali, quantunque per se stessi innocenti
« od indifferenti, o commessi senza malvagio proposito e senza
« danno, tuttavia il legislatore nella sua prudenza stima oppor-
« tuno di vietare e punire per allontanare pericoli di danno
« individuale o sociale, e provvedere alla prosperità e tranquil-
« lità del consorzio civile, e per mantenere nei cittadini l' opi-
« nione della sicurezza; e questi sono le *vere e proprie con-*
« *travvenzioni o trasgressioni di polizia* ».

Riportiamo pure le definizioni date da S. E. il ministro Zanardelli nella relazione sul vigente codice penale: « sono delitti « quei fatti che producono una lesione giuridica. Sono contrav- « venzioni i fatti innocui per se stessi, ma costituenti un pericolo « per la pubblica tranquillità o per l' altrui diritto ».

Tralasciamo quindi tutte le altre definizioni e disquisizioni della scuola su queste categorie, e stando a queste autorevoli definizioni accettate da giureconsulti che grandemente parteciparono alla nostra nuova legislazione penale, è facile dedurre che la contravvenzione al monito, per la sua natura ontologica, è *contravvenzione.*

Per la grande analogia che questa contravvenzione ha colla *trasgressione alla vigilanza speciale di P. S.,* reato dal codice ascritto fra i delitti, potrebbe per avventura qualcuno ascriverlo pure tra i delitti. Ma osserviamo che la trasgressione ad una pena, sebbene *sussidiaria* od *accessoria,* contiene la lesione di quel dritto che ha la società di vedere rispettate le pene legittimamente inflitte, mentre la trasgressione al monito non può contenere una lesione maggiore di quella che contiene il fatto che al monito dette luogo. Or se questo non può definirsi delitto perchè non contiene che il solo *pericolo* per l' ordine, come si è nella parte teorica rilevato, lo stesso solo pericolo e non dippiù si contiene nel reato in esame; epperò esso è contravvenzione. L' art. 108 quando parla dei reati che interrompono la prescrizione dell' ammonizione dice: *delitti* e contravvenzione all' ammonizione. Quindi anche la locuzione legislativa conferma la fatta classifica (vedi in proposito Del Lungo. *Dei reati di mera Creazione politica).*

Abbiamo creduto di fissare questo carattere perchè ne derivano tre irrecusabili conseguenze, una circa gli elementi che lo costituiscono, un' altra circa il tentativo, e la terza che riguarda la competenza.

Nel reato di contravvenzione all' ammonizione *non deve* concorrere l' elemento intenzionale. È reato formale. Ma può eliminarsi il reato col provarsi che l' agente *non volle commettere un fatto contrario alla legge* (art. 45 cod. pen.).

La contravvenzione all' ammonizione non ammette tentativo, ciò desumendosi dal suo carattere di contravvenzione formale (art. 61 e 62 cod. pen.).

La competenza a giudicare di questo reato è del pretore, *ratione poenae* (art. 11 N. 3 cod. proc. pen. modif.).

A giudicare della contravvenzione all' ammonizione non è competente il magistrato del luogo in cui fu pronunziata l' ammonizione, ma quello del luogo in cui l' autorità di P. S. volle stabilito il domicilio dell' ammonito, e nel quale questi non fece constare di essersi dato a stabile lavoro (Cassaz. Roma 7 febbraio 1882. *La Legge* II. 1884, 821). Il luogo della consumazione della contravvenzione è quello della dimora dell' ammonito e non quello in cui siasi trasferito: ond' è che il giudice di quello e non di questo è competente a giudicarla perchè la contravvenzione all' ammonizione non è reato continuato, *ma si compie coll' atto istantaneo dell' allontanamento senza averne data partecipazione all' autorità politica* (Cassaz. Roma 9 maggio 1877 ric. Levi. *La Legge* 1881, I 166).

Quali sono i poteri del giudice della contravvenzione rispetto alla ordinanza di ammonizione? Sentiamo il dovere di porre questa quistione perchè sotto lo impero della legge abolita dette luogo a disputa e mosse una strana giureprudenza, quella che stabilì che il giudice della contravvenzione possa vagliare il merito della inflitta ammonizione, ed in base alle pruove fornite dall' imputato, decidere se l' ammonizione fu, o meno, bene applicata, e magari revocarla. Inutile riportare i numerosi pronunziati delle Corti in questo senso, contro i quali solo la Cassaz. Romana con Decreto 24 febbraio 1877 ric. Costa (*Annali* di G. I.

XI, 1, 158) e la Corte di Appello di Perugia con sentenza 15 gennaio 1881 Causa Costa (Bollet. Uff. M. G. e G. 21 marzo 1881, N. 61.), osarono fare argine. Essi sono riportati da Alpi e Bocelli (op. cit. pag. 7 e 127); i quali, accettando quella giureprudenza, come avviene quando si piglia un falso abbrivo, giunsero perfino a vedere nel giudizio sulla contravvenzione dato in questo senso un *rimedio* alla inflitta ammonizione, appellandolo *di rivocazione in via di eccezione!* Quanta confusione di poteri ed incertezza di pronunziati s' ingenererebbe ove si adottasse questa massima, non è chi non vede. Quindi, confortati pure da quel solitario decreto della Cassazione Romana, possiamo, senza ulteriore dimostrazione, stabilire che la ordinanza di ammonizione *fa stato* nel giudizio di contravvenzione alla medesima quando è legittimamente emanata dal magistrato dalla legge chiamato *ad hoc.* Che anzi essa ordinanza, pel giudice della contravvenzione, deve costituire *la ipotesi,* la quale altrimenti mancherebbe nella legge penale chiamata ad applicare. Sicchè *la ipotesi* da tenersi innanzi dal giudice della contravvenzione potrebbe formularsi così: coloro che commettono od omettono quelli dei fatti previsti dagli art. 103, 104 e 105, menzionati nella ordinanza di ammonizione emessa dal competente magistrato, saranno puniti etc. Il merito della *ipotesi* penale non si discute perchè allora si discuterebbe *de lege ferenda,* il che è vietato al magistrato: esso si esamina solo per accertare se concorre in tutti i suoi estremi nel fatto di cui si giudica e che sarebbe la *tesi.* Questo fatto è poi tutto nel patrimonio del giudice di merito. In tema quindi di contravvenzione all' ammonizione, *data la ordinanza legittima,* il che implica il solo esame della *forma* e non del *merito,* non resta ad esaminare che *se il fatto imputato sia trasgressivo di essa.*

Si deve inoltre esaminare la relazione tra il fatto imputato e la ordinanza. « Il magistrato, che giudica di una contravven-
« zione all' ammonizione, deve esaminare se il fatto, pel quale

« si contesta la contravvenzione, corrisponda ai termini dell'am-
« monizione. Mancando questa conformità o risultando equivoca,
« incerta e confusa, non si può devenire alla condanna » (Cassaz. Firenze 10 settembre 1881. Causa Rinaldi. *Monit. dei Pret.* 12 7bre 1881. N. 50).

Anche nelle contravvenzioni all'ammonizione possono concorrere le circostanze attenuanti, le quali debbono dar luogo alla relativa riduzione delle pene (Cassaz. Roma 26 maggio 1882. *Annali* I, 2, 224).

Quando il fatto imputato a contravvenzione all'ammonizione costituiva pure un altro reato, già secondo un'arresto della Cassaz. Firenze (22 nov. 1882. *Annali* I, 2, 241), che giudicò un caso di porto d'arma e contrav. all'amm., non poteva dar luogo alla condanna per la contravvenzione all'ammonizione. Ma, sotto l'impero del vigente codice penale, la quistione è decisa in diverso senso dall'art. 78, che cioè debba applicarsi unica pena, ma la più grave, fra le diverse sanzioni che prevedono l'unico fatto.

Parimenti deve ritenersi nel caso che un identico fatto costituisca contravvenzione all'ammonizione ed alla vigilanza speciale. Dato il caso che un ammonito si renda reo di un delitto e nel tempo stesso di contravvenzione all'ammonizione, la pena di questa contravvenzione, per quanto riguarda il carcere, è *assorbita* dalla pena maggiore assegnata per l'altro reato, ma rimane sempre ferma la pena accessoria della sorveglianza speciale, che è stabilito per le contravvenzioni all'ammonizione (Cassaz. Roma 22 aprile 1876 ric. De Tulio. *La Legge* 1877 I, 90). Col nuovo cod. pen. questa massima non regge più circa *l'assorbimento;* ma avviene il *cumulo giuridico* secondo la regola dell'art. 72 cod. pen. Resta però ferma la massima in quanto *alla speciale sorveglianza:* la quale pena aggiunta è obbligatoria pel giudice e non facoltativa (Cassaz. Torino 26 luglio

1881. ric. Padovani. La *Legge* 1882 I, 61, e Cassaz. Firenze 17 dicembre 1881 ric. Bartolini. *Ibid.* 781).

L' art. 94 del Regol. alla presente legge dispone:

« L' ammonito che vorrà cambiare dimora dovrà darne « avviso ai termini degli art. 103 e 104 della legge, all' auto- « rità locale di P. S. indicandone il motivo.

« L' autorità locale rilascerà all' ammonito una carta di « riconoscimento e, quando lo crede opportuno, un foglio di via « obbligatorio sotto l' osservanza delle disposizioni dell' art. 93 « della legge. Contemporaneamente segnalerà il cambiamento di « dimora all' autorità di P. S. della provincia e a quella del « luogo al quale l' ammonito è diretto ».

Nel tit. V Disposiz. Generali del detto regolamento, l' art. 115 è poi così concepito:

« Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regola- « mento sono punite a termine dell' art. 138 della legge, coll'am- « menda sino a L. 50 o coll' arresto sino a giorni 10 ».

Finalmente l' art. 138 della legge è così concepito:

« Il ministro dell' interno è autorizzato a pubblicare per « decreto reale, il regolamento per la esecuzione della presente « legge o gli altri regolamenti che fossero richiesti per l' esecu- « zione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare « l' ammenda sino a lire cinquanta o l' arresto sino a giorni 10 « per le contravvenzioni alle disposizioni medesime ».

Ciò premesso, non pare si debba dubitare che l' ammonito il quale cambia dimora, senza ottemperare all' avviso prescritto dal suddetto art. 94 del regol. contravvenga all' ammonizione e non al regolamento. Che se voglia ritenersi che questo unico suo fatto violi l' una e l' altra sanzione, pel disposto del menzionato art. 78 cod. pen., va sempre applicata la sola pena della contravvenzione all' ammonizione perchè la più grave.

Ma se, ottemperato allo avviso, non si riceva la carta di

riconoscimento o il foglio di via o, ricevutolo, lo dissipi, o se infine commetta un fatto contrario a questa sanzione del regolamento, ma non contrario alla ordinanza di ammonizione, allora la contravvenzione deve andare punita a mente dell' art. 115 del regol.

Contravviene all' ammonizione colui che, pur essendo munito di passaporto per l' interno del Regno, non fa noto all' autorità politica la sua intenzione di trasferirsi in altra residenza (Cassaz. Torino 16 dicembre 1880 ric. Bressiano. *La Legge* 1881 I, 103).

L' ammonito andato all' estero con permesso rilasciatogli dalle autorità del regno e poi ritornato alla primitiva sua residenza, non può nuovamente allontanarsi da questa senza preventiva partecipazione all' autorità politica (Cassaz. Torino 4 aprile 1888. *Annali* I, 2, 162).

Dato il carattere di contravvenzione al reato in esame, consegue che non possa concorrere nella recidiva verso un altro delitto (art. 83 N. 1 cod. pen.): nè essere aggravato per recidiva da altro precedente delitto. *A fortiori* non potrebbe essere aggravato per recidiva da un' altra contravvenzione del codice penale o di altra legge. Ma è applicabile alla contravvenzione all' ammonizione la recidiva *generica* di che nella parte prima art. 80 cod. pen. la quale peraltro non importa l' aumento di pena oltre l' anno, ma impedisce solo l' applicazione del minimo di questa pena. Epperò la recidiva posta nell' art. in esame non è nè *generica* nè *specifica,* ma una recidiva *in eodem* e *sui generis.* Infatti, se così non fosse, non sarebbe occorso di stabilirla separatamente, essendo applicabili le regole generali del cod. pen. anche alle leggi speciali *quando non sia in questo diversamente stabilito* (art. 10 cod. pen.).

Pel combinato disposto degli art. 60 e 64 cod. pen. e 22 alin. secondo delle Disposizioni di Coordinamento, l' imputato di contravvenzione all' ammonizione può essere arrestato. Ma deve

essere escarcerato per l' art. 197 proc. pen., essendo responsabile di reato pel quale non si può far luogo a mandato di cattura (art. 182 detto cod.).

SPECIALE FALSO CERTIFICATO

Art. 111. L' uffiziale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l' ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll' arresto da uno a cinque mesi e con l' ammenda da L. 300 a 1500.

Per pubblici uffiziali si devono avere solo quelli che sono indicati nell' art. 207 cod. pen.

Il reato del cod. pen. corrispondente a questo in esame è il delitto previsto dall' art. 290. La nota differenziale tra l' uno e l' altro reato sta nel falso in tutti i suoi estremi giuridici che in questo si contiene, mentre in quello in esame non concorre, ma basta che il fatto attestato sia *non conforme al vero*. Ma a questa caratteristica del fatto certificato come vero deve aggiungersi *il fine di nuocere o giovare* all' ammonendo. Questi due estremi essenziali non vanno confusi col dolo specifico del reato di falso, ed è bene fermarlo perchè, a primo intuito, possono ingenerare questo errore. La differenza è sottile, ma vi è. Il fine di *nuocere o giovare* non deve, per questo reato, constare che parta da pravo animo determinato al male, ma basta che consista nella semplice volontà determinata di fare che l' ammonendo venga o ammonito o prosciolto. *La difformità dal vero* non deve risultare dall' artifizio maligno, proprio del reato di falso concettuale in atti, ma basta che sia, senza sapersene il come, ovvero che sia, sapendosi essere effetto di omesse o leggiere informa-

zioni, o di qualsiasi altra negligenza nei doveri inerenti al pubblico uffizio. Cosicchè, stabilita in tal modo la differenza fra i due reati, chiaramente consegue che mentre nel fatto previsto dal cod. pen. è contenuta la lesione giuridica, nel fatto previsto dall'art. in esame, questa lesione non si ha. Che se il fine dell'autore del men vero certificato risulti essere il lucro, la vendetta od altro basso sentimento, e la difformità dal vero fosse effetto di voluta e meditata alterazione della verità per trarre in inganno il magistrato dell'ammonizione, benchè il fatto tendesse pure o a giovare o a nuocere l'ammonendo, si uscirebbe dalla ipotesi dell'art. in esame, perchè il *fatto costituirebbe reato più grave*, e si avrebbe il caso di vero e proprio falso in certificato.

Posto quindi che il reato in esame consista nel non esprimere chiaramente e scrupolosamente il vero nel fine di ottenere che un individuo sia o non sia ammonito, cioè nella negligenza o trasgressione dei doveri di ufficio allo scopo d'impedire la retta applicazione di una legge politica, è chiaro che il suo carattere è quello della contravvenzione e non del delitto.

Quindi la competenza a conoscerne è del pretore (art. 11 N. 3 proc. pen. modif.).

E finalmente per la relativa imputabilità è applicabile la regola dell'alinea dell'art. 45 cod. pen.

DELITTI DEI TESTIMONI

ART. 112. Ai testimoni citati a deporre in un processo d'ammonizione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 179 del codice di procedura penale.

Il richiamo del menzionato articolo 179 rende possibile pei testimoni la imputabilità dei delitti di cui all'art. 214 cod. pen.

cioè *falsa testimonianza, occultazione della verità e reticenza.* Rende pure possibile la imputabilità del delitto di che all' articolo 210 prima parte cod. pen. cioè quello di *rifiuto di testimonianza.* Ma rende del pari possibile la imputabilità del reato di *dolosa esenzione dal comparire* prevista dalla stessa prima parte del citato art. 210? Non è dal solo testo dell'articolo 179 proc. pen. che bisogna cogliere i delitti dei testimoni. Questo art. proponendosi di stabilire i doveri del magistrato inquirente di fronte ai casi di trasgressioni di doveri dei testimoni, non poteva assumere il caso del testimone citato ed esentato dal comparire. Ma non pertanto, coll' art. in esame, la legge, avendo parificati i doveri dei testimoni tanto in processi per reati quanto in quelli per ammonizione, ragion vuole che, data il falso pretesto, causa della indebita esenzione, il fatto rientri senza dubbio sotto la ipotesi dell' art. 210 cod. pen.

E poichè, estesa la imputabilità pei reati di che all' art. 214 cod. pen., non si potrebbe non estendersi ai testimoni in ammonizione anche la dirimente e le minoranti per ritrattazione stabilite dall' art. 216, deve intendersi per logica necessità che la ordinanza, emessa al seguito della chiusura del procedimento di verifica, corrisponda alla ordinanza o sentenza in chiusura d' istruzione o di dibattimento, di cui nel citato articolo 216 si fa menzione.

PROVVEDIMENTI

relativi ai minorenni oziosi vagabondi diffamati o dediti all' abituale mendicità o meretricio

Art. 113. Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato ai termini degli articoli 95 e 96 sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto

del capo dell' ufficio provinciale e circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei dritti di patria potestà e di tutela.

ART. 114. Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale finchè abbia appreso una professione, un' arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

ART. 115. In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l' articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

ART. 116. Le disposizioni dei tre precedenti art. si applicano anche nel caso che il minore di 18 anni eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.

I quattro articoli riportati non menano al provvedimento di ammonizione ma a provvedimenti speciali tendenti a tenere l'am-

monendo minorenne sotto l' azione della *polizia di fatto*. Gl' individui riguardati in tali provvedimenti sono dunque *ammonendi non ammoniti*.

Consegue che se la verifica non è espressamente voluta dalla legge (art. 97), non pertanto il magistrato ha il dovere, anche in base al rapporto dell' ufficio di P. S., di esaminare se concorrano le ipotesi di legge che menerebbero all' ammonizione, ove si tratti di oziosi vagabondi o diffamati, o che costituiscano la mendicità o il meretricio *abituali*.

E, quantunque il testo non richiami le disposizioni del mandato di comparizione, dello interrogatorio, del dritto alla difesa, e del dritto al discarico, purtuttavolta è ovvio che tale procedimento sia serbato; perchè, in mancanza di un chiaro divieto, non possono escludersi quelle garenzie dalla legge concesse in procedimento molto affine. Ma oltre questa ragione sta anche l' altra della qualifica della condizione dell' individuo da doversi fare dal magistrato a ciò chiamato. E ciò per tutti quegli effetti di legge, che da quella qualità derivano, e che, pur potendo essere vagliati da altri magistrati, debbono avere a base la condizione medesima. Specialmente è ciò necessario per regolare la legittimità dello arresto, la facoltà o dovere del mandato di cattura, il dovere della scarcerazione, o la facoltà di concedere la libertà provvisoria, quando i minorenni in esame siano responsabili di altri reati.

Lo stesso deve ritenersi pel dritto al reclamo.

Non pertanto i minorenni colpiti dai provvedimenti in esame, non essendo ammoniti, non possono essere valutati come tali da tutte quelle sanzioni legislative che a questa qualità affibiano delle conseguenze in quanto ciò attiene agli obblighi dati colla ordinanza, e salvo quanto innanzi si è dimostrato. A tale proposito giova tener presente anche la distinzione nei registri serbata dal legislatore. L' art. 93 del Regol. è così concepito:

« In ogni ufficio di pubblica sicurezza così provinciale e « circondariale come nelle sezioni di questura, sono tenuti un « registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammo- « niti, sorvegliati speciali ed altri pregiudicati che hanno domi- « cilio nella rispettiva circoscrizione, nelle forme che saranno « stabilite con Istruzioni Ministeriali.

« In ogni fascicolo individuale sarà tenuta una cartella « biografica in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni « e le condanne del pregiudicato.

« *Dei pregiudicati minori di anni 18, dei quali è parola* « *negli art. 113 e seg. della legge, è tenuto un registro nomi-* « *nativo separato* ».

Conseguentemente il minore di anni 18 non può essere assegnato al domicilio coatto a mente dell' art. 123 della legge di P. S. ove *per qualche reato* non si trovi condannato alla vigilanza speciale.

La consegna al padre, ascendente o tutore può farsi quando consti che quegli possa provvedere alla educazione ed invigilare la condotta del minorenne denunziato. Se ciò non costasse, il provvedimento di consegna sarebbe non di certa e possibile esecuzione, ed il reato, che dalla trascuranza deriva, verrebbe a mancare di uno dei suoi estremi essenziali. La legge perciò, previsto il caso della *impossibilità,* che è differente dalla *trascuranza,* ha facultato il succedaneo mezzo del ricovero forzato di che all' art. 114.

Per l' individuo sotto comminatoria dell' art. 113 si hanno due ipotesi di reato, quello della *trascuranza* e quello della *persistente* trascuranza. L' aggravamento di pena posto per questo secondo reato è la sola perdita della potestà patria o tutoria. Nell' uno e nell' altro caso la competenza è del pretore, il quale pronunzia pure la perdita di quegli indicati dritti civili. Ma questa trascuranza deve risultare positivamente accertata, e non è

lecito argomentarla dalla sola continuata cattiva condotta del minore anche dopo il verbale di comminatoria. Perchè « quando « consti che i genitori ebbero cura della educazione del minore, « e che non ostante l'adempimento del loro dovere, esso diventi « ozioso e vagabondo, può applicarsi immediatamente al denun- « ziato la pena del ricovero coatto » (Cassaz. Torino 21 luglio 1869. *Annali* di G. I. I, 26). Quindi la impossibilità di provvedere alla educazione di che all'art. 114 può anche derivare dalla resistenza morale o *incorreggibilità* del minore, di che all'art. 222 cod. civ.

La legge tace sull'esecutore dell'ordinanza di che all'art. 113, e tanto meno ne parla il regolamento. Non pare che questa esecuzione possa ritenersi demandata all'uffizio di P. S. senza un chiaro disposto. Resta quindi applicabile la regola generale delle esecuzioni delle disposizioni delle autorità giudiziarie. Il Cancelliere del tribunale, ottenuta con avviso la presenza del padre ascendente o tutore, redigerà verbale conforme alla disposizione dell'ordinanza. E se il chiamato non comparisca senza giustificato motivo, potrà pure aver luogo, sempre in esecuzione della ordinanza del magistrato, l'accompagnamento mediante la forza pubblica, procedimento implicito e ragionevole a riguardo di tutti coloro che in via generale avendo il dovere di legge di presentarsi all'autorità giudiziaria, non obbediscono all'invito ricevuto.

Alla determinazione dello istituto di educazione correzionale e conseguenze provvede l'art. 95 del regol. che è così concepito: « L'autorità competente ad assegnare ai pregiudicati minori di « anni 18 l'istituto di emenda, a determinare la retta o la parte « della retta a cui sono tenuti i parenti o i pregiudicati stessi, « ed a fare al presidente del tribunale la proposta per la libe- « razione di essi dall'istituto ai termini dei citati articoli 113 e « seg. della legge, è la Direzione Generale delle Carceri ».

La mendicità di cui all'art. 116 è quella *improba,* cioè quella

in contravvenzione al disposto degli art. 453 e 454 cod. pen. e degli art. 80 e 81 della legge di P. S. A tale qualifica deve essere congiunta l'altra della *abitualità*. Il magistrato dell'ammonizione deve accertare gli estremi di quelle ipotesi di leggi penali pria di emettere il provvedimento di *consegna*, o quello di *assegnazione a ricovero forzato*. Ma questa è una indagine di fatto che deve determinare il suo convincimento, astrazion fatta dalle condanne per improba mendicità che si possono avere caso per caso dal magistrato penale. Le reiterate condanne precedenti possono influire sul convincimento della *abitualità*, ma non è necessàrio che ci siano state; nè, essendoci, fanno stato.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali

ART. 133. Le denunzie per l'ammonizione, non risolute al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

ART. 134. Chi si trova sotto ammonizione da due anni, nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto dall'articolo 108, ne è di dritto prosciolto.

Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovarsi della disposizione dell'articolo 109 relativa alla revoca dell'ammonizione.

ART. 137. Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III, e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato

B, modificato con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il Regno le disposizioni di leggi e regolamenti relative alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

In ordine alla validità delle ammonizioni inflitte dai pretori durante l'anno 1889, od in ordine al dritto di cessazione degli effetti delle ammonizioni inflitte anteriormente al primo gennaio 1890, conviene stabilire quale fu la data della *pubblicazione* della legge in esame, e se questa parola usata negli art. 133 e 134, ai sudetti effetti, possa equivalere alla parola *attuazione,* usata nell' art. 137.

La genesi della legge vigente di pubblica sicurezza è la seguente. In seguito all' approvazione dei due rami del Parlamento, il Re la *promulgò* nella data 23 dicembre 1888, e questa legge, così promulgata, ricevette la pubblicazione prescritta dall' art. 1 cod. civ. colla inserzione sotto il N. 5888 *decies*. ser. 3.ª della Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti, e colla inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno nel N. 22 del 26 gennaio 1889.

Ma questa pubblicazione non importò la obbligatorietà della legge al quindicesimo giorno dopo, perchè quella legge 23 decembre 1888, portava un ultimo articolo, il 142, così concepito: « È data facoltà al Governo di coordinare la presente legge col « codice penale, *contemporaneamente al quale sarà pubblicata* « *ed andrà in vigore* ».

Avendo dunque la legge promulgata *altrimenti disposto,* non è applicabile la regola ordinaria posta dalla prima parte dell' art. 1 cod. civ., comunque la pubblicazione fosse già avvenuta a norma di esso.

Con quella data quindi la legge fu pubblicata, ma senza gli

effetti legali della pubblicazione, e senza andare in vigore. La parola *pubblicazione* usata negli art. 133 e 134 non può riferirsi alla data 23 dicembre 1888 o 26 gennaio 1889 perchè lo vieta l' art. 142.

Precedentemente intanto i due rami del Parlamento avevano fatta la legge relativa al codice penale, la quale era stata promulgata dal Re addì 22 novembre 1888. Questa legge porta l' art. 3 così concepito: « Il nuovo codice penale sarà pubblicato « non più tardi del 30 giugno 1889 ed entrerà in osservanza in « tutto il Regno *non prima di due mesi dalla pubblicazione* ».

Con due decreti, sotto la stessa data 30 giugno 1889, il Re promulgò il *Testo Definitivo* del Codice Penale ed il *Testo Coordinato* della Legge di pubblica sicurezza. E siccome coll' art. 1 di quello relativo al Codice si dispose che la esecuzione di questo cominciasse dal primo gennaio 1890, così gli atti di pubblicazione ed i termini, vennero tutti rispettati, ma la obbligatorietá della legge di pubblica sicurezza, in esecuzione del detto art. 142, comincia pure da questa ultima data.

Ma siccome il decreto relativo alla legge di P. S. ricevette la sua regolare pubblicazione, essendo stato inserito nella Raccolta al N. 6144 ser. 3.ª e nella Gazzetta Ufficiale al numero in data 5 luglio 1879, deve ritenersi che pei soli art. 133 e 134 la obbligatorietà sia cominciata da questa pubblicazione, avuto riguardo a che nell' art. 137, quando si è stabilita la decadenza di tutta la legge anteriore, si è fatto ricorso alla parola *attuazione*.

La parola *pubblicazione* usata fin dal primo testo, e disdetta nella sua efficacia dall' art. 142, non può più ritenersi disdetta nel *testo coordinato*, pel quale si è ottemperato alla sincronicità della pubblicazione del cod. pen. e nel quale lo stesso art. 142 non è più riportato. Quindi resta nella sua piena efficacia in quegli articoli, nei quali da essa pubblicazione si fa dipendere la cessazione di un potere o lo avveramento di un dritto. Quindi

la legge anteriore di pubblica sicurezza è rimasta in vigore fino al primo gennaio 1890, meno che per le denunzie di ammonizione e per la determinazione del biennio per la cessazione degli effetti, per le quali due cose sole la nuova legge ha avuto vigore colla pubblicazione, avvenuta a 30 giugno 1889, serbato il termine dell' art. 1 cod. civ. Una contraria interpetrazione troverebbe ostacolo nella parola della legge. Nè è a ritenersi *per absurdum* che il legislatore non poteva aver consentito così ad una sospensione del provvedimento di ammonizione per circa un semestre. Tale argomento veramente sarebbe solo riferibile all'articolo 133; ma nemmeno si può inferirne che la facoltà di ammonire fosse rimasta del tutto tolta; giacchè, tolto il solo dritto di *denunziare,* rimaneva sempre l'*ammonizione di uffizio,* che, in taluni casi, era consentita dall' abolita legge. Ma, anche contro questo argomento, non tanto chiaro da poter mutare il senso della parola della legge, si può obbiettare che i pochi mesi di sospensione del dritto di denunziare potevano pure essere voluti dal legislatore come necessarii al tanto radicale mutamento che intorno alla denunzia apportava. Gli art. 133 e 134 perciò, solo in relazione alla pubblicazione del *testo coordinato,* debbono, in ordine al vigore delle due succedute leggi di P. S., essere valutati come una eccezione all' art. 137.

Dal 1 gennaio 1890 la revoca di che all' alinea dell' art. 134, deve proporsi al competente presidente del Tribunale, tuttochè l' ammonizione sia stata inflitta dal pretore, perchè questo magistrato da quella data, ed in virtù dell' articolo 137, ha perduto ogni attribuzione in materia di ammonizione.

Però nè la legge nè il regolamento hanno date disposizioni retroattive circa le già amministrate ammonizioni. Perciò tutti i registri atti e documenti riferibili alle ammonizioni già inflitte ed ai provvedimenti già resi in proposito dai pretori debbono restare

presso le Preture, non potendosi distrarre arbitrariamente dagli archivi naturali; ed è là che ogni autorità debbe rivolgersi per sapere i precedenti moniti di ciascuno individuo. Non si discute sul se sia meglio accentrare presso i rispettivi tribunali i precedenti di tutte le preture, affinchè questi tribunali siano in grado di dare le opportune notizie a chi le richiede, od anche per impiantare in base di essi precedenti il Registro degli Ammoniti. Già il registro degli ammoniti, secondo innanzi si è rilevato in commento agli art. 102, 108 e 116, non deve essere tenuto nei Tribunali, ma negli Uffizii di Pubblica Sicurezza. Però, quale che sia il vantaggio di quello accentramento, esso non basando sopra una disposizione generale ed obbligatoria per tutti gli uffizii di Tribunale, si risolverebbe in una confusione circa il ricapito dei precedenti delle persone, giacchè parte dei tribunali potrebbero non averlo eseguito attenendosi ad una rigorosa esecuzione della legge e regolamento.



APPENDICE



EFFETTI DELL' AMMONIZIONE

Oltre gli effetti direttamenti emananti dalle esaminate disposizioni di legge, cioè, contravvenzione all' ammonizione e conseguente vigilanza speciale, ed obbligo di conformare la libertà della vita al ricevuto precetto, la qualità di ammonito, congiunta con altre disposizioni di leggi e regolamenti, produce altri effetti che verremo partitamente enunciando.

DIMINUZIONE NEL DRITTO
ALLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Passaporto

Art. 83 del vigente regol. alla Legge di P. S.

« Il passaporto per l'interno è fatto sul modello annesso in « Alleg. F.

« Non puó essere accordato, senza l'autorizzazione del Pre- « fetto, agli *ammoniti* ed ai condannati alla speciale sorveglianza « dell' autorità di Pubblica Sicurezza ».

Industrie e mestieri

Art. 53 alinea 4 della legge di P. S.

. . . .

. . . .

« Non è accordata (la licenza di esercizio pubblico) neppure « a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicu- « rezza, *o è ammonito,* o non può provare la sua buona condotta ».

Art. 60 detta legge.

« Non si può esercitare l' industria di affittar camere o « appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, « senza preventiva dichiarazione all' autorità locale di pubblica « sicurezza.

« L' autorità di P. S. del circondario, di sua iniziativa, o « sul rapporto dell' autorità locale, potrà vietare tale esercizio, « se il dichiarante *si trovi nel novero delle persone di cui « all' art. 53* ».

Art. 68 detta legge.

« La licenza (per le agenzie pubbliche) è personale e dura

« un anno. Alla concessione ed alla revoca della licenza si « applicano le *disposizioni dell' art. 53* ».

Art. 73 detta legge.

« La iscrizione (nei registri degli esercenti mestieri girovaghi « ed alcune classi di rivenditori) potrà essere ricusata ai minori « di anni 18 quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle *per-* « *sone pregiudicate o pericolose* ».

Vedi pure art. 47, 51 e 52 del Regol. di P. S.

Armi

Art. 17 della legge — prima parte.

« La licenza di portare armi non può essere accordata a « chi abbia subito condanna a pena restrittiva della libertà per- « sonale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena « avesse importata l' interdizione, non abbia ottenuta la riabili- « tazione a termini dell' art. 834 cod. proc. pen., *nè a chi è* « *ammonito,* o sottoposto alla sorveglianza speciale della pub- « blica sicurezza ».

DIMINUZIONI NEI DRITTI DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Domicilio Coatto

Art. 123 detta legge.

« Possono assegnarsi al domicilio coatto, qualora siano peri- « colosi alla sicurezza pubblica, *gli ammoniti* e i condannati alla « vigilanza speciale della pubblica sicurezza, che incorrano con « *distinte* sentenze:

« 1.° in due condanne per contravvenzione all' ammonizione « e alla vigilanza speciale;

« 2.° in due condanne per delitto contro le persone e le « proprietà;

« 3.° in due condanne per violenza o resistenza all'autorità;

« 4.° in una condanna per contravvenzione all'ammonizione « o alla vigilanza speciale ed in una per delitti delle specie « indicate ai numeri 2 e 3 ».

Detenzione preventiva

Arresto in flagrante

Art. 60 cod. proc. pen.

« Gli uffiziali sudetti (guardie campestri ed agenti di pubblica « sicurezza) arresteranno e tradurranno avanti al pretore qua- « lunque individuo, che essi avranno sorpreso in flagrante reato « o che sarà denunciato per clamore pubblico, allorchè il reato « importi la pena del carcere [lèggi *detenzione* o *reclusione*] (1) « pèr un termine maggiore di tre mesi od altra pena più grave, « *ovvero trattisi delle persone menzionate nella prima parte « dell' art. 206 ed il reato sia punibile col carcere* (detenzione « o reclusione) ».

Art. 64 detto cod.

« Nel caso di flagrante reato che importi pena del carcere « (detenzione o reclusione) eccedente tre mesi, o pena maggiore, « i sudetti uffiziali [Delegati ed applicati di Pubblica Sicurezza, « Uffiziali e bassi Uffiziali dei Carabinieri Reali, Sindaci e quelli « che ne fanno le veci] (2) ordineranno l' arresto degl' imputati,

---

(1) Art. 22 N. 6 Disposiz. di Coord. R. Decr. 1 Dic. 1889.

(2) Tra i Bassi Uffiziali dei RR. Carabinieri sono compresi anche i Vice Brigadieri, ma non i Caporali Maggiori od Appuntati. I primi non sono soltanto agenti di forza pubblica, ma anche uffiziali di polizia giudiziaria. Vedi in proposito Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 31 gennaio 1873 N. 415.

« ed a tale effetto richiederanno l'aiuto della pubblica forza.

« L'arresto degl'imputati sarà da loro ordinato anche quando « il flagrante reato sia punibile colla pena del carcere (detenzione o reclusione) non eccedente tre mesi, se gl'imputati sono « *nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'art. 206* ».

ART. 65 detto cod.

« Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo colto in flagrante « reato (1). Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto (2) ».

Mandato di cattura

ART. 182 cod. proc. pen. modif. dal R. Decreto 1 Dic. 1889.

« Se trattasi di delitto per il quale la legge stabilisce la

(1) Colle limitazioní dell'art. prec.

(2) Siccome il testo dell'art. 206 del cod. proc. pen. del 1865 venne modificato una prima volta colla legge 30 giugno 1876 e l'ultima volta col R. Decreto 1 Dic. 1889, per *prima parte* di detto art., che verrà riportato in seguito, deve intendersi *primo numero.* Secondo l'ultimo testo, sono in esso menzionati direttamente gli *oziosi ed i vagabondi* e per citazione del N. 1 dell'art. 182 proc. pen., pure così modificato, e che sarà pure in seguito riportato, sono menzionate *le persone indicati negli art. 95 e 96 della legge sulla P. S.* cioè i *diffamati.* Siccome poi il nuovo cod. pen. ha soppressi i reati di oziosità e vagabondaggio, per individui affetti da questa qualifica non possono intendersi che gli *ammoniti* come tali. Parimenti per *diffamati* deve intendersi gli *ammoniti* come tali; non potendosi fare giudizii ed attribuirsi queste qualifiche dal magistrato che esamina la legittimità dell'arresto in flagrante.

Dunque in *flagrante reato* possono essere arrestati gli *ammoniti* sempre quando siano responsabili di delitti punibili con detenzione o reclusione o pene maggiori, a differenza di quelli che non lo sono, i quali possono essere arrestati sol quando le due menzionate pene sono comminate in misura maggiore di tre mesi. Ci è parso necessaria questa nota, trattandosi di un testo alquanto ingarbugliato. Vedi applicazione fattane in ordine allo arresto per contravvenzione all'ammonizione in nota all'art. 110 della legge di P. S.

« multa, il confino, ovvero la reclusione o la detenzione infe-
« riore nel minimo ai tre anni, ovvero la interdizione dai pub-
« blici ufficii, sola o congiunta ad una di dette pene, il giudice
« rilascia mandato di comparizione.

« Può anche rilasciare mandato di cattura: 1.° *Contro le*
« *persone indicate nel N. 1 dell' art. 206 del presente codice e*
« *negli articoli 95 e 96 della legge sulla pubblica sicurezza,*
« quando siano imputate di un delitto per il quale la legge sta-
« bilisce una pena superiore nel massimo ai tre mesi di reclu-
« sione o di detenzione.

. . . .

. . . .

« Trattandosi di delitti per i quali la legge stabilisce la
« pena dell' ergastolo ad un' altra pena restrittiva dalla libertà
« personale non inferiore nel minimo ai tre anni, il giudice può
« rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha
« facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di
« cattura, dopo aver interrogato l' imputato, semprechè emergano
« circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione.
« *Ove l' imputato sia tra le persone enunciate nel numero 1*
« *dell' art. 206 del presente codice o negli articoli 95 e 96*
« *della legge sulla pubblica sicurezza, il giudice rilascia man-*
« *dato di cattura* » (1).

(1) Tenuto presente quanto nella precedente nota, le persone menzionate nella riportata parte di questo testo sono gli *Ammoniti.* Per costoro dunque il mandato di cattura è facoltativo quando siano imputati di *delitto* con pena di reclusione o detenzione avente massimo superiore a tre mesi (cioè superiore alla competenza del pretore), ed è obbligatorio quando siano imputate di delitto punibile con ergastolo od altra pena restrittiva con minimo non inferiore a tre anni. Quali siano le pene restrittive, lo dice l'art. 11 cod. pen. La differenza tra gli ammoniti e gli esenti sta in ciò, che per costoro, nel primo caso, il mandato di cattura non è facoltativo se non quando il delitto corrisponda al *nomen juris* adottato nei N. 2, 3 e 4 dell' art. 182: nel secondo caso il mandato di cattura non è mai obbligatorio.

Escarcerazione

Art. 197 cod. proc. pen. modif. dalla legge 30 giugno 1876.

« Gli arrestati in flagranza di un reato, *pel quale non si* « *possa far luogo al mandato di cattura,* debbono essere posti « in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore, « a cui siano presentati a norma delle disposizioni sulla polizia « giudiziaria, dopo che saranno stati interrogati » (1).

Libertà provvisoria

Art. 206 cod. proc. pen. modif. dal R. Decreto 1 dic. 1889.

« Non possono in nessun caso essere posti in libertà prov- « visoria:

« 1.° Gli *oziosi*, i *vagabondi,* i mendicanti; coloro che si « trovino sottoposti alla vigilanza speciale dell' autorità di pub- « blica sicurezza, o che furono condannati all' interdizione per- « petua dai pubblici ufficii o a pena restrittiva della libertà « personale superiore ai cinque anni, *o che si trovino nelle* « *condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell' art. 182* » (2).

(1) Siccome, a differenza degli esenti, per gli ammoniti è facoltativo il mandato di cattura anche quando siano imputati di un *delitto qualunque* punibile con pena eccedente la competenza del pretore circa i delitti (N. 1 art. 182 proc. pen.), così questa forma l' unica eccezione la quale per gli ammoniti osta alla scarcerazione.

(2) I richiami reciproci dei due primi numeri degli articoli 182 e 206 accomunano le condizioni di tutti gli ammoniti, e recidono ogni quistione di disparità tra gli ammoniti come oziosi o vagabondi, o come diffamati. Ma ciò riguarda il commento alla procedura penale. Quindi deve ritenersi che la qualità di ammonito osta al beneficio della libertà provvisoria quando, in seguito ad arresto in flagrante, non potette aver luogo scarcerazione ed avvenne

DIMINUZIONE DI DRITTI DI CAPACITÀ POLITICA

Ufficio di giurato

Art. 6 Legge 8 giugno 1874 modificato dal R. Decreto 1 Dicembre 1889.

« Non possono essere assunti all' ufficio di giurato:

. . . .

. . . .

« 2.° Coloro che essendo stati assoluti dall' imputazione di « uno dei delitti indicati dall' art. precedente, o avendo riportata « ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non abbiano « ottenuto o non possano ottenere, ai termini del codice di pro- « cedura penale, che la imputazione sia cancellata dai registri « penali;

. . . .

. . . .

---

invece la legittimazione; o quando, in seguito a mandato di cattura, venne questo legittimato.

Chiusa la istruzione, l' imputato ammonito se è rinviato al tribunale deve rimanere in carcere, perchè a questo stadio, egli deve trovarsi detenuto sol quando sia responsabile di *delitto*, e questo debba rientrare nella competenza del tribunale (art. combinati 253 e 182 N. 1 proc. pen.).

Se è *rimandato* o *rinviato* al giudizio del pretore, deve parimenti restare in carcere purchè sia responsabile di delitto punibile colla detenzione o reclusione (art. 251 alinea e 252 2.° alinea proc. pen.). Le recenti modifiche legislative han deciso ciò, mentre se ne discuteva negli anni passati. (V. Alpi op. cit. pag. 49 e seg.). Malgrado tale chiarezza però resta sempre diversa la condizione dell' ammonito responsabile di *delitto* di competenza del pretore secondo che viene subitamente per questo delitto imputato, nel quale caso gli compete la scarcerazione per l' art. 197, ovvero ne venga imputato in seguito ad istruttoria, nel quale caso la stessa scarcerazione, per l' alinea dell' art. 251 non più gli compete. Tale disparità di trattamento nella legge di una condizione personale identica in dritto darà adito a controversie nella interpetrazione. Ma ciò riguarda il commento alla procedura penale.

« 5.° Gli *oziosi, i vagabondi,* i mendicanti e i sottoposti « alla vigilanza speciale dell' autorità di Pubblica Sicurezza » (1).

Elettorato ed eleggibilità.

Art. 30 Legge Comunale e Provinciale, 10 Febbraio 1889.

« Non sono elettori nè eleggibili:

. . . .

. . . .

« *e)* gli *ammoniti* a norma di legge ed i soggetti alla sor- « veglianza speciale.

« Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine « degli effetti dell' ammonizione e della sorveglianza ».

Legge elettorale politica 22 gennaio 1882.

Art. 86 « Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da « condanne penali la sospensione dell' esercizio del dritto elet- « torale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della « qualità di elettore e di eleggibile e del dritto a chiederne il « riconoscimento:

« 1. I condannati a pene correzionali per reati di furto, « ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione « indebita, abuso di fiducia, e frode d' ogni altra specie e sotto « qualunque titolo del codice penale, qualunque specie di falso, « falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il « buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola « nell' art. 847 cod. proc. pen. (2) ».

Art. 87 « Sono incapaci di esercitare il dritto di elettore

---

(1) La legge non parla degli ammoniti come *diffamati,* ma essi sono esclusi dall' ufficio di giurato in virtù di quell' elemento giudiziario che deve concorrere, e che li fa prevedere dall' art. 5 della citata legge se vennero condannati, e dal N. 2 dell' art. 6 se vennero semplicemente imputati.

(2) Abrogato dall' art. 31 del R. Decreto 1 Dicembre 1889 N. 6509 ser. 3.

« e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di
« oziosità, vagabondaggio (1) e mendicità.

« Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena » (2).

Parere del Consiglio di Stato

5 aprile 1882

« La sezione etc.

« Vista la relazione del Ministro dell' interno del 29 marzo « 1882 con cui si chiede il parere del Consiglio di Stato sulla « quistione se gli ammoniti ai sensi degli articoli 70, 105 e 106 « legge sulla P. S. siano compresi tra coloro che per l'art. 87 « della legge elettorale sono incapaci ad esercitare il dritto di « elettore e di eleggibile.

« Udito il relatore.

« Ha considerato:

« Che secondo l'art. 87 della legge elettorale 22 gennaio « 1882 non sono nè elettori nè eleggibili i *condannati* per reato « di oziosità, di vagabondaggio e di mendicità.

« Che la quistione consiste perciò essenzialmente nel deter- « minare se la pronuncia dell' ammonizione per parte del pre- « tore sia una condanna ai sensi della predetta disposizione.

« Che l' art. 70 legge sulla P. S. 20 marzo 1865, modif. « dalla legge 6 luglio 1871, dispone che:

(Segue il testo di questo articolo, che ora è abrogato, e sostituito dall' art. 94 della vigente Legge di P. S.).

---

(1) Reati soppressi dal vigente cod. pen. Tali fatti possono produrre la sola applicazione dell' ammonizione a mente della vigente legge di P. S.

(2) Tale cessazione va spiegata come quella dell' ultimo alinea del citato art. 30 legge Comunale e Provinciale 10 febbraio 1889, perchè è analogica, specie dopo che l' oziosità ed il vagabondaggio importano l' ammonizione e non la pena.

« Che, secondo lo stesso articolo: se l'imputato contesta « l'ascrittagli etc.

(Segue il testo del capov. del detto art. 70).

« Che per gli art. 105 e 106 della legge stessa vanno as« soggettati all'ammonizione gl'individui sospetti etc.

(Segue il testo dei menzionati articoli che ora sono abrogati, e sostituiti dagli art. 95 e 96 della vigente legge di P. S.).

« Che se in queste disposizioni è introdotta una procedura « particolare per applicare agl'individui da esse contemplati le « sanzioni ivi stabilite, è però evidente altresì che vi si riscon« trano tutti gli elementi sostanziali di un vero e proprio giu« dizio penale.

« Che vi ha *l'imputazione,* la chiamata dell'incolpato di in« nanzi al magistrato competente, l'accusa, la difesa, la con« danna e la pena.

« Che pena vera e propria è l'obbligo imposto all'ammo« nito di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza pre« ventiva partecipazione all'autorità di P. S.

« Che pena è del pari, perchè limitazione della libertà « civile, l'obbligo imposto all'ammonito di dover rendere conto « all'autorità di P. S. della occupazione stabile cui si sia dato, « onde non incorrere nelle altre pene stabilite dal cod. pen.

« Che perciò la pronuncia dell'ammonizione per parte del « pretore contro l'individuo a carico del quale sia provata la « imputazione di vagabondaggio e di oziosità, o perchè risulti « fondatamente sospetto di reati contro le persone e la proprietà, « ha tutti gli estremi di una condanna emanata da un magistrato « nello esercizio di una speciale giurisdizione.

« Che la parola *condanna* è quindi esattamente applicata « agli ammoniti.

« Che la giureprudenza della Corte Suprema di Roma, colle « sentenze 18 giugno 1879 della Sezione Civile, e 17 aprile 1880

« a Sezioni unite, si è già dichiarata nel senso che gli ammo-
« niti, dovendosi considerare come condannati ad una interdizione
« speciale ai sensi dell' art. 26 della Legge Comunale e Pro-
« vinciale (1), non possono essere nè elettori nè eleggibili.

« Che per verità la legge elettorale non contiene le parole:
« *condannato ad una interdizione speciale:* che si leggono nel
« citato art. 26; ma che ovvio apparisce come le ragioni, su cui
« si fondano le sentenze della Corte Suprema di Roma sono
« applicabili sempre agli ammoniti, così in applicazione dell'ar-
« ticolo 26 della legge Comunale, come in relazione dell' art. 87
« della legge elettorale.

« Che se gli ammoniti, come tali, vennero espressamente
« compresi dalla Corte Suprema di Roma fra i *condannati* per
« ricusare loro l' elettorato amministrativo, non vi ha argomento
« serio che impedisca di considerare gli ammoniti come condan-
« nati anche per l' elettorato politico.

« Che il vocabolo *reato* è largo e comprensivo talmente,
« che per gli articoli 1 e 2 del cod. pen. si estende anche alle
« contravvenzioni.

« Che non è lieve argomento quello che ci da la giurepru-
« denza la quale applica agli ammoniti, che contravvengono
« all' ammonizione, le disposizioni del cod. pen. circa l' aumento
« di pena da infliggersi ai recidivi, come risulta da una recente
« sentenza della Cassazione di Torino (22 marzo 1882).

« Che perciò la parola dell' art. 87 della legge elettorale
« politica, parlando di condannati per reato di oziosità, vaga-
« bondaggio e mendicità, non può non comprendere anche gli
« individui, contro i quali sia pronunziata dal magistrato com-
« petente la pena dell' ammonizione.

---

(1) Si allude a quella del 1865 abrogata da quella vigente; e che, come si è visto nel riportato art. 30, è chiara ed esplicita al riguardo.

« Che questa interpetrazione è conforme allo spirito della « legge, la quale non consente che siano ammessi a partecipare « ai comizii politici uomini collocati sotto il peso di una inter- « dizione speciale, qual'è l'ammonizione, agl'individui convinti « di oziosità, vagabondaggio e mendicità, o giudicati fondata- « mente sospetti di reato contro le persone e le proprietà.

« Che ripugna l'idea di un individuo che, condannato per « tali titoli ad una residenza obbligatoria ed alla vigilanza del- « l'autorità di P. S. e quindi ad una vera limitazione di capa- « cità giuridica, possa prender parte alle elezioni insieme ai « cittadini d'integro stato.

« E per questi motivi

« la sezione è di parere che gli ammoniti ai sensi degli art. 70, « 105 e 106 della legge 20 marzo 1865 all. B sulla P. S. mo- « dificati dalla legge 6 luglio 1871, siano colpiti dell'incapacità « elettorale stabilita dall'art. 87 legge 22 gennaio 1882 (1).

---

(1) Le considerazioni, rese più applicabili in seguito alla nuova legge di P. S. circa gli ammoniti per *oziosità* e *vagabondaggio*, e l'elemento giudiziario che deve ora concorrere per gli ammoniti come *diffamati*, onde essi possono essere esclusi anche come condannati o processati, in forza dell'art. 86, rendono anche più autorevole questo riportato parere: di modo che, come dai comizii amministrativi pei quali sta il testo chiaro, così anche da quelli politici, gli ammoniti a norma di legge sono esclusi fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dell'ammonizione.

INDICE

Prezzo L. 1,50

